

Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni

(stato: 01.01.2014)

Editore:

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste
dei Grigioni



INDICE

0. Indice delle abbreviazioni

1. Prefazione

2. Basi legali

- 2.1 Trattati internazionali
- 2.2 Diritto federale
- 2.3 Diritto intercantonale
- 2.4 Diritto cantonale
- 2.5 Schema riassuntivo delle principali basi legali

3. Sommari schematici

- 3.1 Determinazione del diritto applicabile
- 3.2 Tipi di procedura nel settore dei trattati internazionali
- 3.3 Determinazione della procedura nel settore del mercato interno
- 3.4 Sommario relativo allo svolgimento della procedura

4. Istruzioni per la scelta della procedura

- 4.1 Commesse soggette a regolamentazione
 - 4.1.1 Nozione di appalto pubblico
 - 4.1.2 Eccezioni – commesse non assoggettate
 - 4.1.3 Appalti in-house
- 4.2 Determinazione del tipo di commessa
 - 4.2.1 Commesse inerenti al settore dei trattati internazionali
 - 4.2.2 Commesse nel settore del mercato interno
 - 4.2.3 Commessa mista
- 4.3 Determinazione del valore della commessa
 - 4.3.1 Principi generali
 - 4.3.2 Calcolo particolareggiato del valore della commessa
- 4.4 Committenti soggetti alle norme sugli appalti pubblici
 - 4.4.1 Osservazioni concernenti le imprese settoriali
 - 4.4.2 Clausola d'esclusione per le imprese settoriali
 - 4.4.3 Committenti particolari – partecipazione di diversi committenti
- 4.5 Valori soglia nel settore dei trattati internazionali
- 4.6 Clausola bagatella (settore dei trattati internazionali)
- 4.7 Scelta della procedura nel settore dei trattati internazionali
 - 4.7.1 Scelta tra pubblico concorso e procedura selettiva
 - 4.7.2 Incarico diretto nel settore dei trattati internazionali
- 4.8 Scelta della procedura nel settore del mercato interno
 - 4.8.1 Valori soglia nel settore del mercato interno
 - 4.8.2 Scelta tra pubblico concorso e procedura selettiva
 - 4.8.3 Procedura per incarico diretto (in via eccezionale)

5. Principi generali

- 5.1 Parità di trattamento e non discriminazione
- 5.2 Concorrenza efficace
- 5.3 Rispetto delle norme sul diritto del lavoro
- 5.4 Divieto di negoziazione
- 5.5 Trasparenza e confidenzialità
 - 5.5.1 Trasparenza e consultazione degli atti



- 5.5.2 Confidenzialità
- 5.6 Ricusa e incompatibilità
 - 5.6.1 Ricusa dei membri dell'ente appaltante
 - 5.6.2 Offerenti prevenuti

6. Tipi di procedure d'appalto

- 6.1 Pubblico concorso
- 6.2 Procedura selettiva (procedura di prequalifica)
 - 6.2.1 Principio
 - 6.2.2 Svolgimento della procedura selettiva
- 6.3 Procedura a invito
- 6.4 Incarico diretto
- 6.5 Concorsi di progettazione e per prestazioni globali
 - 6.5.1 In generale
 - 6.5.2 Tipi di concorsi
 - 6.5.3 Particolarità del concorso
 - 6.5.4 Bando e programma di concorso

7. Avviso di gara

- 7.1 Forma
- 7.2 Contenuto
- 7.3 Termini
- 7.4 Procedura a invito e incarico diretto

8. Documentazione di gara

- 8.1 In generale
- 8.2 Validità dell'offerta
- 8.3 Consorzi di offerenti
- 8.4 Subappaltatori (subappalti)
- 8.5 Candidature plurime
- 8.6 Varianti
- 8.7 Offerte parziali
- 8.8 Suddivisione della commessa (formazione di lotti)
- 8.9 Criteri d'idoneità
- 8.10 Criteri di aggiudicazione
- 8.11 Specifiche tecniche
- 8.12 Termini
- 8.13 Rinvio a prescrizioni formali
- 8.14 Sopralluogo
- 8.15 Condizioni speciali del committente
- 8.16 Elenco delle prestazioni
- 8.17 Norma SIA 118
- 8.18 Stampa elettronica e consegna delle offerte tramite via elettronica

9. Inoltro delle offerte (prescrizioni formali)

- 9.1 Termine (timbro postale) e luogo d'inoltro
- 9.2 Intestazione (dicitura)
- 9.3 Forma d'inoltro
- 9.4 Firma
- 9.5 Completezza
- 9.6 Modifiche

10. Apertura delle offerte e verbale



11. Esame e rettifica delle offerte

- 11.1 Esame formale delle offerte
- 11.2 Controllo aritmetico
- 11.3 Rettifica tecnica delle offerte
- 11.4 Offerte insolitamente basse
- 11.5 Allestimento di una tabella comparativa

12. Esclusione di un'offerta

- A. Indirizzo errato, dicitura sbagliata o mancante, inoltro tardivo
- B. Firma mancante o incompleta
- C. Offerta non corrispondente ai requisiti dell'avviso di gara
- D. Inadempienza dei criteri d'idoneità
- E. Informazioni false, autodichiarazione compilata in modo non veritiero
- F. Mancato pagamento delle imposte e degli oneri sociali
- G. Inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro
- H. Accordi che ostacolano la concorrenza
- I. Violazione delle disposizioni sulla protezione dell'ambiente
- J. Esecuzione impropria o intempestiva di altre commesse
- K. Procedura fallimentare o esecuzione di pignoramento
- L. Condanna penale
- M. Vantaggio concorrenziale illecito causato da prevenzione

13. Aggiudicazione

- 13.1 Valutazione delle offerte
- 13.2 Notifica dell'aggiudicazione

14. Interruzione, ripetizione e revoca

- 14.1 Interruzione della procedura
- 14.2 Ripetizione della procedura
- 14.3 Revoca dell'aggiudicazione

15. Protezione giuridica

- 15.1 Decisioni impugnabili
- 15.2 Procedura di ricorso
- 15.3 Effetto sospensivo
- 15.4 Decisione del Tribunale amministrativo
- 15.5 Spese giudiziarie e ripetibili

16. Conclusione del contratto

17. Sanzioni

- 17.1 Sanzioni in caso di violazione del diritto del lavoro
- 17.2 Sanzioni in caso di falsa autodichiarazione
- 17.3 Sanzioni nei confronti del committente

18. Statistica e archiviazione

- 18.1 Obbligo di statistica
- 18.2 Obbligo di archiviazione

19. Direttive per l'Amministrazione cantonale



DIRETTIVA n. 1: designazione di un responsabile degli appalti pubblici
DIRETTIVA n. 2: documentazione di gara
DIRETTIVA n. 3: modulo di autodichiarazione
DIRETTIVA n. 4: offerta tramite stampato EED
DIRETTIVA n. 5: stipulazione del contratto
DIRETTIVA n. 6: istruzioni interne (manuali)
DIRETTIVA n. 7: notifica della statistica
DIRETTIVA n. 8: Considerazione della formazione di apprendisti
DIRETTIVA n. 9: Rispetto della convenzione fondamentale OIL

20. Modelli

21. Varie / Appunti personali

22. Indice alfabetico



0. INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

ABAP	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale); RS 0.172.052.68
art.	Articolo
cap.	Capitolo
CCC	Codice dei costi di costruzione
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CHF	Franchi svizzeri
CIAP	Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001; RS 172.056.5 o CSC 803.510
CIOTC	Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998; RS 946.513
CNM	Contratto nazionale mantello
CPN	Catalogo delle posizioni normalizzate
CPP	Commissione paritetica professionale
CPS	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0
cpv.	Capoverso
CSC	Collezione sistematica del diritto cantonale grigione
DAAP	Direttive d'aggiudicazione relative al CIAP (raccomandazione della DCPA del 2 maggio 2002)
DATEC	Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DCTF	Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni
Decisione di adesione	Adesione del Cantone dei Grigioni al Concordato intercantinale sugli appalti pubblici del 10 febbraio 2004; CSC 803.500
CIAP	
DSP	Diritto speciale di prelievo (Accordo GATT/WTO)
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero
EED	Elaborazione elettronica dei dati
Elenchi CPC	"Statistical Papers Series M No. 77" delle Nazioni Unite dal titolo



	"Central Product Classification CPC"
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale per le tariffe doganali e di commercio) del 30 ottobre 1947; RS 0.632.21
GATT/WTO	Accordo GATT/WTO sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (anche GPA); RS 0.632.231.422
GPA	Government Procurement Agreement (Accordo plurilaterale GATT/WTO sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994); RS 0.632.231.422
IVA	Imposta sul valore aggiunto
Lap	Legge sugli appalti pubblici del 10 febbraio 2004; CSC 803.300
LCSI	Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale; RS 241
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento; RS 281.
Legge sui lavoratori distaccati	Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera); RS 823.20
lett.	Lettera
LMI	Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (Legge sul mercato interno); RS 943.02
LST	Legge statutaria sui tribunali del 24 settembre 1978; CSC 310.000
LTA	Legge sul Tribunale amministrativo del 9 aprile 1967; CSC 370.100
Norma SIA 118	Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione, pubblicate dalla SIA (edizione 1977/1991)
Norma SIA 142	Regolamento per concorsi di architettura e ingegneria, pubblicato dalla SIA (edizione 1998)
Oap	Ordinanza sugli appalti pubblici del 25 maggio 2004; CSC 803.310
Pra	Prassi (del Tribunale federale)
PTA	Prassi del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni



RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SIA	Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
TA	Tribunale amministrativo (del Cantone ...)
TF	Tribunale federale svizzero
UCIAML	Ufficio cantonale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
UPSS	Unione dei professionisti svizzeri della strada
URP	Umweltrecht in der Praxis (diritto ambientale nella prassi)
WTO	World Trade Organisation (OMC – Organizzazione mondiale del commercio)
ZBI	Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (Pubblicazione sul diritto di Stato e amministrativo svizzero)
ZGRG	Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden (Rivista grigionese di legislazione e di giurisprudenza)



1. Prefazione

Gentile lettrice, stimato lettore

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea nonché gli sforzi intrapresi per un'armonizzazione tra i Cantoni hanno reso necessaria la revisione delle norme intercantionali e cantonali in materia di appalti pubblici. In occasione della sessione di febbraio del 2004 il Gran Consiglio ha deciso di aderire al riveduto Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (CIAP) e di sottoporre la Legge cantonale sugli appalti pubblici ad una revisione totale. Le nuove basi legali sono entrate in vigore il 1^o luglio 2004. In seguito a queste novità legislative, il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste ha provveduto a rivedere l'ormai conosciuto Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni.

Le disposizioni in materia di appalti pubblici non devono essere considerate un ostacolo burocratico, servono piuttosto a garantire pari opportunità a coloro che partecipano alle gare d'appalto, permettendo un accesso al mercato privo di discriminazioni. Queste norme intendono assicurare un rapporto corretto e leale tra committente ed offerente, basato sulla trasparenza nonché sulla sicurezza e protezione giuridiche. Coloro che partecipano al libero mercato con gare di appalto e gli enti appaltanti che vogliono svolgere una procedura d'appalto corretta, devono conoscere con esattezza i principi e l'esecuzione del concorso. Il presente Manuale tiene conto di queste premesse. Si è cercato di illustrare gli appalti pubblici per il Cantone dei Grigioni in modo chiaro e di facile comprensione per l'applicazione pratica.

Il Manuale si rivolge in prima linea agli enti aggiudicanti a livello cantonale e comunale. S'indirizza inoltre a persone ed istituzioni costantemente confrontate con gli appalti pubblici, come p. es. offerenti, progettatori, consulenti, giuristi e – non da ultimo – autorità di ricorso. Il Manuale non va pertanto inteso come commento giuridico. Esso cerca piuttosto di rispondere, in modo semplice ed appropriato, alle domande che spesso sorgono durante una procedura d'appalto. Un sommario schematico in ingresso permette di individuare i nessi determinanti. Nei singoli capitoli vengono in seguito esposte ed interpretate, passo per passo, le fasi delle procedure d'appalto. Per coloro che operano regolarmente in materia di appalti sono stati aggiunti numerosi modelli intesi a facilitare la compilazione dei documenti necessari.

Il Manuale riveduto è disponibile su Internet all'indirizzo www.bvfd.gr.ch/submissions-wesen. Vi preghiamo di comunicarci all'indirizzo submission@bvfd.gr.ch se desiderate essere orientati sugli aggiornamenti del Manuale.




Ci auguriamo vivamente che il Manuale corrisponda alle esigenze poste nella prassi e che possa rendervi buoni servizi.

Coira, 20 ottobre 2004

**DIPARTIMENTO COSTRUZIONI,
TRASPORTI E FORESTE
DEI GRIGIONI**

Il Direttore:



Stefan Engler, Consigliere di Stato

Editore:

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni

Stadtgartenweg 11

7000 Coira

Tel: 081 257 36 18 / Fax: 081 257 21 60

e-Mail: submission@bvfd.gr.ch / Internet: www.bvfd.gr.ch/submissionswesen

I seguenti autori hanno collaborato alla redazione del Manuale:

- avv. Andreas Bass, collaboratore giuridico DCTF (fino 31.12.2004)
- avv. Alberto Crameri, segretario di concetto DCTF

All'indirizzo succitato accogliamo volentieri eventuali rinvii e suggerimenti concernenti il contenuto del Manuale.

Aggiornamenti del Manuale:

Vi invitiamo a comunicarci all'indirizzo submission@bvfd.gr.ch se desiderate essere informati sugli aggiornamenti del Manuale.

Il Manuale è ottenibile presso (a partire dalla fine di marzo 2005):

Centrale cantonale stampati e materiale d'ufficio DMZ

Planaterrastrasse 16

7001 Coira

Tel: 081 257 22 60 / Fax: 081 257 21 91

E-Mail: bestellungen@dmz.gr.ch / Internet: www.dmz.gr.ch



2. Basi legali

2.1 Trattati internazionali

- **Accordo GATT/WTO** relativo agli appalti pubblici del 15.4.1994 (Government Procurement Agreement, GPA, detto anche Accordo WTO; RS 0.632.231.422)
- **Accordo bilaterale** tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici del 21.6.1999 (Accordo bilaterale, ABAP; RS 0.172.052.68)

2.2 Diritto federale

- **Legge federale sul mercato interno** del 6.10.1995 (Legge sul mercato interno, LMI; RS 943.02)
- **Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici** del 18.7.2002 (RS 172.056.111)

2.3 Diritto intercantonale


- **Concordato intercantonale sugli appalti pubblici** del 15.3.2001 (CIAP; RS 172.056.5 e CSC 803.510)

2.4 Diritto cantonale

- **Decisione di adesione** del Cantone dei Grigioni al CIAP del 10.2.2004 (CSC 803.500)
- **Legge sugli appalti pubblici** del 10.2.2004 (Lap; CSC 803.300)
- **Ordinanza sugli appalti pubblici** del 25.5.2004 (Oap; CSC 803.310)




2.5 Schema riassuntivo delle principali basi legali




3. Sommari schematici

3.1 Determinazione del diritto applicabile




3.2 Tipi di procedura nel settore dei trattati internazionali

Se si tratta di una commessa che rientra nel campo d'applicazione dei **trattati internazionali**, va determinato quale tipo di **procedura** è applicabile.



3.3 Determinazione della procedura nel settore del mercato interno

Se si tratta di una commessa che **non** rientra nel campo d'applicazione dei **trattati internazionali** bensì di un'aggiudicazione nell'ambito del **mercato interno**, va determinato quale tipo di **procedura** è applicabile.



eccezione nella scelta del tipo di procedura: in alcuni casi l'incarico diretto è applicabile indipendentemente dal valore della commessa (→ cap. 4.8.3)

per lo svolgimento dell'ulteriore procedura → cap. 3.4

3.4 Sommario relativo allo svolgimento della procedura

Stabiliti il diritto applicabile ed il tipo di procedura, l'ulteriore procedura si svolge sempre allo stesso modo, indipendentemente dal genere di commessa. La seguente procedura è quindi identica per tutte le commesse edili, le forniture e le prestazioni di servizio.

pubblico concorso	procedura selettiva	procedura a invito	incarico diretto
-------------------	---------------------	--------------------	------------------

Scelta della procedura relativa al mercato interno: valori soglia (→ cap. 4.8.1)

forniture: a partire da 250'000 CHF prestazioni di servizio: a partire da 250'000 CHF commessa nell'edilizia principale: a partire da 500'000 CHF commessa nell'edilizia secondaria: a partire da 250'000 CHF	forniture: a partire da 250'000 CHF prestazioni di servizio: a partire da 250'000 CHF commessa nell'edilizia principale: a partire da 500'000 CHF commessa nell'edilizia secondaria: a partire da 250'000 CHF	forniture: inferiore a 250'000 CHF prestazioni di servizio: inferiore a 250'000 CHF commessa nell'edilizia principale: inferiore a 500'000 CHF commessa nell'edilizia secondaria: inferiore a 250'000 CHF	forniture: inferiore a 100'000 CHF prestazioni di servizio: inferiore a 150'000 CHF commessa nell'edilizia principale: inferiore a 300'000 CHF commessa nell'edilizia secondaria: inferiore a 150'000 CHF Indipendentemente dal valore della commessa solo in casi eccezionali giusta l'art. 3 Oap
--	--	--	---

Valori soglia per il settore dei trattati internazionali (→ cap. 4.5)

forniture e prestazioni di servizio: tra 350'000 e 960'000 CHF, a seconda del committente	forniture e prestazioni di servizio: tra 350'000 e 960'000 CHF, a seconda del committente	nessuna procedura a invito per il settore dei trattati internazionali!	solo in casi eccezionali giusta l'art. 3 Oap
lavori di costruzione: valore globale 8'700'000 risp. 8'000'000 CHF, a seconda del committente	lavori di costruzione: valore globale 8'700'000 risp. 8'000'000 CHF, a seconda del committente	nessuna procedura a invito per il settore dei trattati internazionali!	solo in casi eccezionali giusta l'art. 3 Oap o l'art. 7 cpv. 2 CIAP i. u. c. l'art. 14 cpv. 1 cifra 3 lett. a risp. b Lap (clausola bagatella)

Avviso di gara (→ cap. 7)

pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale contenuto secondo l'art. 11 Oap nel settore dei trattati internazionali: riassunto in francese	pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale contenuto secondo l'art. 11 Oap nel settore dei trattati internazionali: riassunto in francese	comunicazione risp. consegna della documentazione di gara per via diretta ad almeno tre offerenti invitati a presentare un'offerta	comunicazione diretta (ev. informale) senza avviso di gara referimento al tipo di procedura applicata
---	---	---	---

Documentazione di gara (→ cap. 8)

contenuto secondo l'art. 12 Oap	contenuto: documentazione per la prima fase (candidatura) con indicazioni riguardanti l'esame d'idoneità ; la descrizione dettagliata della commessa giusta l'art. 12 Oap segue nella seconda fase	contenuto secondo l'art. 12 Oap	
---------------------------------	--	---------------------------------	--



pubblico concorso	procedura selettiva	procedura a invito	incarico diretto
-------------------	---------------------	--------------------	------------------

Termine d'inoltro (→ cap. 7.3)

settore del mercato interno: di regola non meno di 20 giorni dalla pubblicazione settore dei trattati internazionali: almeno 40 giorni dalla pubblicazione riduzione in casi urgenti fino ad un minimo di 10 giorni	settore del mercato interno: di regola non meno di 20 giorni dalla pubblicazione settore dei trattati internazionali: almeno 25 giorni dalla pubblicazione per la domanda di partecipazione e almeno 40 giorni dall'invito per l'inoltro dell'offerta riduzione in casi urgenti fino ad un minimo di 10 giorni	di regola non meno di 20 giorni dall'invito per l'inoltro dell'offerta riduzione in casi urgenti fino ad un minimo di 10 giorni	nessun termine
--	--	--	----------------

Criteri d'idoneità ed esame d'idoneità (→ cap. 8.9)

i criteri d'idoneità devono essere descritti nella documentazione di gara ; l'esame d'idoneità avviene nell'ambito della valutazione delle offerte sotto forma di un esame preliminare	i criteri d'idoneità devono essere descritti nella documentazione per la candidatura o nell'avviso di gara; nella 1ª fase viene esaminata soltanto l'idoneità determinante per l'ammissione alla 2ª fase ; la qualificazione va notificata tramite decisione impugnabile	non sussiste l'obbligo di comunicare i criteri d'idoneità, poiché di regola vengono invitati soltanto offerenti di per sé già idonei; ciò è però consigliabile nel caso non si tratti di una commessa abituale o se sono necessarie conoscenze particolari	la comunicazione non è necessaria , ma è ammessa
---	--	---	---

Criteri d'aggiudicazione (→ cap. 8.10)

comunicazione nella documentazione di gara , in ordine d'importanza o di valore relativo	comunicazione necessaria soltanto nella documentazione per la 2ª fase ; in ordine d'importanza o di valore relativo	comunicazione nella documentazione di gara , in ordine d'importanza o di valore relativo	nessuna comunicazione
--	---	--	-----------------------

Inoltro delle offerte / prescrizioni formali (→ cap. 9)

inoltro tramite la Posta, entro il termine fissato (fa fede il timbro postale ufficiale) la dicitura richiesta deve figurare sulla busta l'offerta dev'essere firmata , debitamente compilata e contenere tutti i dati e gli allegati richiesti	la candidatura per la 1ª fase va inoltrata come prescritto dal committente 2ª fase: l'inoltro delle offerte avviene come nel pubblico concorso	inoltro tramite la Posta, entro il termine fissato (fa fede il timbro postale ufficiale) la dicitura richiesta deve figurare sulla busta l'offerta dev'essere firmata , debitamente compilata e contenere tutti i dati e gli allegati richiesti	di norma l'offerta avviene in forma scritta; non sussistono prescrizioni formali obbligatorie
---	---	---	---

Apertura delle offerte (→ cap. 10)

le offerte devono rimanere chiuse fino alla data dell'apertura pubblica ; un rappresentante del committente apre le offerte; viene allestito un verbale con i prezzi delle offerte e i nomi degli offerenti	1ª fase: non vi è apertura pubblica delle candidature 2ª fase: apertura delle offerte come nel pubblico concorso	le offerte devono rimanere chiuse fino alla data dell'apertura pubblica ; un rappresentante del committente apre le offerte; viene allestito un verbale con i prezzi delle offerte e i nomi degli offerenti	l'apertura delle offerte non è necessaria
---	---	---	--

Trattative / negoziazioni (→ cap. 5.4)

non ammesse	non ammesse	non ammesse	ammesse
-------------	-------------	-------------	---------



pubblico concorso	procedura selettiva	procedura a invito	incarico diretto
-------------------	---------------------	--------------------	------------------

Esclusione dalla procedura (→ cap. 12)

art. 22 Lap ; motivi principali: violazione di prescrizioni formali, offerta non soddisfa i criteri d'idoneità, non corrisponde ai requisiti posti di regola notifica assieme all'aggiudicazione	art. 22 Lap ; motivi principali: violazione di prescrizioni formali, offerta non soddisfa i criteri d'idoneità, non corrisponde ai requisiti posti di regola notifica assieme all'aggiudicazione	art. 22 Lap ; motivi principali: violazione di prescrizioni formali, offerta non soddisfa i criteri d'idoneità, non corrisponde ai requisiti posti di regola notifica assieme all'aggiudicazione	violazione delle disposizioni sul diritto del lavoro, mancato pagamento delle imposte e dei contributi delle assicurazioni sociali
--	--	--	--

Aggiudicazione (→ cap. 13)

valutazione sulla base di criteri d'aggiudicazione notifica a tutti gli offerenti con breve motivazione e indicazione dei rimedi giuridici settore dei trattati internazionali: pubblicazione supplementare sul Foglio Ufficiale Cantonale (senza indicazione dei rimedi giuridici)	valutazione sulla base di criteri d'aggiudicazione notifica a tutti gli offerenti con breve motivazione e indicazione dei rimedi giuridici settore dei trattati internazionali: pubblicazione supplementare sul Foglio Ufficiale cantonale (senza indicazione dei rimedi giuridici)	valutazione sulla base di criteri d'aggiudicazione notifica a tutti gli offerenti con breve motivazione e indicazione dei rimedi giuridici settore dei trattati internazionali: pubblicazione supplementare sul Foglio Ufficiale cantonale (senza indicazione dei rimedi giuridici)	non è necessaria una valutazione dettagliata conferma della commessa all'offerente considerato; risposta negativa ai concorrenti non considerati se si applica l' art. 3 Oap : redazione di un rapporto interno; nel settore dei trattati internazionali: in più pubblicazione con indicazione dei rimedi giuridici sul Foglio Ufficiale Cantonale
---	---	---	---

Consultazione degli atti (→ cap. 5.5.1)

esclusa la possibilità di consultare gli atti durante la procedura di pubblico appalto ; dopo l'aggiudicazione: limitata possibilità per quanto riguarda documenti confidenziali	esclusa la possibilità di consultare gli atti durante la procedura di pubblico appalto ; dopo la notifica della prequalifica e dell'aggiudicazione: limitata possibilità per quanto riguarda documenti confidenziali	esclusa la possibilità di consultare gli atti durante la procedura di pubblico appalto ; dopo l'aggiudicazione: limitata possibilità per quanto riguarda documenti confidenziali	agli offerenti non è data la possibilità di consultare la documentazione
--	--	--	--

Protezione giuridica (→ cap. 15)

termine di ricorso: 10 giorni (le ferie giudiziarie non contano) autorità di ricorso: Tribunale amministrativo dei Grigioni	termine di ricorso: 10 giorni (le ferie giudiziarie non contano) autorità di ricorso: Tribunale amministrativo dei Grigioni	termine di ricorso: 10 giorni (le ferie giudiziarie non contano) autorità di ricorso: Tribunale amministrativo dei Grigioni	nessuna protezione giuridica in caso di applicazione dell' art. 3 Oap : la protezione giuridica si limita alla scelta della procedura
--	--	--	--

Revoca, interruzione e ripetizione (→ cap. 14)

motivi giusta l' art. 24 Lap notifica con breve motivazione e avviso circa i mezzi di ricorso	motivi giusta l' art. 24 Lap notifica con breve motivazione e avviso circa i mezzi di ricorso	motivi giusta l' art. 24 Lap notifica con breve motivazione e avviso circa i mezzi di ricorso	in modo non formale
--	--	--	----------------------------

Conclusione del contratto (→ cap. 16)

se il termine di ricorso è decorso inutilizzato o se il Tribunale amministrativo non ha concesso l'effetto sospensivo a un ev. ricorso	se il termine di ricorso è decorso inutilizzato o se il Tribunale amministrativo non ha concesso l'effetto sospensivo a un ev. ricorso	se il termine di ricorso è decorso inutilizzato o se il Tribunale amministrativo non ha concesso l'effetto sospensivo a un ev. ricorso	si consiglia di stipulare un contratto scritto o di redigere una conferma scritta della commessa
--	--	--	--



4. Istruzioni per la scelta della procedura

4.1 Commesse soggette a regolamentazione

4.1.1 Nozione di appalto pubblico

Va dapprima accertato se sussiste effettivamente una commessa ai sensi delle disposizioni sugli appalti pubblici. Per quanto concerne gli appalti, si tratta sempre di commesse pubbliche (ossia negozi giuridici) con le quali un committente soggetto alle disposizioni legali in materia di aggiudicazioni **si procura, dietro rispettivo pagamento, i mezzi e i servizi necessari alla sua attività**. Nel caso in cui prestazione e pagamento vengano pattuite in senso opposto, le prescrizioni in materia di appalti non sono applicabili. Se un ente pubblico concede ad esempio il diritto di appendere manifesti su territorio pubblico, non si tratta di un'aggiudicazione ai sensi del diritto sugli appalti pubblici, bensì di una concessione straordinaria dietro pagamento. La fornitura di prestazioni statali dietro remunerazione non è una commessa pubblica e pertanto non soggiace né alle disposizioni della Legge federale sul mercato interno né a quelle cantonali e intercantionali sull'aggiudicazione (DTF 125 I 209 consid. 6; TA ZH: decisione del 6.7.2000, VB.2000.00194, consid. 1). Per quanto concerne i negozi che contengono entrambi gli elementi, l'applicazione delle disposizioni in materia d'appalto dipende dal fatto se il guadagno conseguito dall'ente pubblico supera la spesa per la prestazione data in appalto. Per questo motivo, nella vendita di legname in piedi non ci si deve p. es. attenere alle regole sugli appalti pubblici se il guadagno stimato della vendita del legname supera la spesa del taglio. Se pertanto le spese stimate per il taglio del legno sono più elevate del probabile guadagno conseguito dalla vendita del legname, tale prestazione di servizio va acquisita in applicazione delle disposizioni sugli appalti pubblici.

4.1.2 Eccezioni – commesse non assoggettate

Sia per il settore dei trattati internazionali che per quello del mercato interno, le disposizioni relative agli appalti pubblici **non sono applicabili** alle seguenti commesse:

- commesse impartite ad istituti per disabili, istituti di beneficenza e penitenziari;
- commesse nell'ambito dell'acquisto di armi o di munizioni.



Le commesse non sono inoltre assoggettate alle disposizioni in materia di appalti se:

- sono messi in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza;
- lo richiede la protezione della salute e della vita di esseri umani, animali e piante;
- verrebbero violati i diritti esistenti volti alla protezione della proprietà intellettuale.

4.1.3 Appalti in-house

L'attribuzione di commesse ad unità amministrative o a persone giuridiche, legate al committente sia dal punto di vista finanziario che da quello dell'organizzazione, non è soggetta alle disposizioni sugli appalti pubblici. I comuni che p. es. eseguono con propri gruppi forestali e sul proprio territorio lavori nell'ambito della salvaguardia delle foreste e del taglio del bosco, sono esentati dall'obbligo di rispettare le disposizioni sugli appalti pubblici. Lo stesso vale per committenti comunali con segherie proprie che lavorano il legname proveniente dai propri boschi per l'esclusiva utilizzazione del proprio fabbisogno. Non incombe certo al diritto sugli appalti pubblici rispondere alle domande che sorgono laddove un'autorità vuole adempiere ai suoi compiti con entità organizzative proprie (cosiddetti **appalti in-house**), o allorché preferisca confidarne l'esecuzione ad un terzo indipendente. Si tratta, infatti, in primo luogo di una questione politica e organizzativa, se e in quale misura le prestazioni debbano essere fornite dall'ente pubblico o da terzi incaricati.

Nella misura in cui un committente stia considerando se affidare un progetto ad una persona esterna o se portare a termine personalmente la prestazione in questione con unità amministrative proprie o da lui finanziate, egli deve fare espressamente riferimento a questa sua riserva nella documentazione di gara. In tal caso un'eventuale offerta concorrente dell'unità amministrativa non va inoltrata nell'ambito della procedura d'appalto.

4.2 Determinazione del tipo di commessa

4.2.1 Commesse inerenti al settore dei trattati internazionali

I tipi di commesse che fanno parte degli acquisti soggetti al settore dei trattati internazionali sono elencati negli **allegati al GPA risp. all'Accordo bilaterale**. Questi allegati vanno consultati in caso di dubbio. Gli allegati al GPA si trovano all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/apend_e.htm, mentre gli allegati relativi all'Accordo bilaterale possono essere consultati sul sito web <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.052.68.it.pdf>.

A. Commessa edile

La commessa edile pubblica comprende l'esecuzione di lavori come quelli elencati nell'Accordo GATT/WTO sugli appalti pubblici (allegato I, annesso 5) risp. nell'Accordo bilaterale (allegato VII) in considerazione degli elenchi CPC ("Statistical Papers Series M No. 77" delle Nazioni Unite col titolo "Central Product Classification CPC"). Si tratta di attività quali la preparazione del terreno da edificare e del cantiere, di opere di genio civile, della costruzione e del montaggio di opere prefabbricate, di lavori d'installazione, di trasformazione o di sistemazione di costruzioni.

B. Fornitura

La fornitura pubblica comprende **l'acquisto, il leasing, la locazione, l'affitto o il nolo-vendita** di beni mobili. Va però notato che l'acquisto d'immobili non costituisce un appalto ai sensi delle disposizioni sugli appalti pubblici.

C. Prestazioni di servizio

Nell'ambito dei trattati internazionali, le prestazioni di servizio registrate dalla sfera di applicazione sono fissate in **modo definitivo** all'interno dei rispettivi trattati. Secondo l'allegato I, annesso 4 GPA, l'allegato VI ABAP ed i rispettivi elenchi CPC, le seguenti commesse rientrano nei servizi contemplati dai trattati:

Lavori di manutenzione e riparazione, prestazioni nel campo dell'informatica, consulenza imprenditoriale, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione, prestazioni assicurative, prestazioni di architettura e di ingegneria, lavori di geologia, consulenza e progettazione tecnica, pianificazione urbana e paesaggistica, prestazioni editoriali e di tipografia.

Basi legali: - art. 6 cpv. 1 CIAP; allegato I annessi 4 e 5 GPA risp. allegati VI e VII ABAP, elenchi CPC ("Statistical Papers Series M No. 77" delle Nazioni Unite col titolo "Central Product Classification CPC")



4.2.2 Commesse nel settore del mercato interno

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, **tutte** le commesse di edilizia, di fornitura e di prestazioni di servizio sono soggette alle disposizioni sugli appalti pubblici. Contrariamente a quanto visto per il settore dei trattati internazionali, nel mercato interno non esistono elenchi o allegati nei quali vengono definite le diverse commesse edili e di prestazioni di servizio. Per quanto riguarda il settore del mercato interno, la legge sugli appalti pubblici è dunque applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche, in particolare a tutte le commesse di prestazioni di servizio. Contrariamente al settore dei trattati internazionali, che conosce soltanto un tipo di commessa edile, il settore del mercato interno distingue tra le commesse dell'edilizia principale e quelle dell'edilizia secondaria.

A. Commessa relativa all'edilizia principale

Per quanto concerne la distinzione tra edilizia principale e secondaria non viene più fatto riferimento al Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM) come nella prassi sinora seguita. Nella nozione di edilizia principale vengono ora compresi tutti i lavori agli **elementi portanti di una costruzione**. Di conseguenza, p. es. anche i lavori di carpentiere eseguiti alla **struttura portante** di un'opera edile dovranno in futuro essere trattati come commesse di edilizia principale. Nella categoria dell'edilizia principale vanno annoverate le commesse per:

Opere d'ingegneria civile; costruzione stradale (compreso lavori di pavimentazione); lavori di sterro, con scavatrice e trax; lavori di demolizione; opere d'ingegneria specifica per lavori nel sottosuolo (posa di pali, disposizioni di sicurezza negli scavi edili, lavori di ancoraggio ecc.); opere di carpenteria o di metallurgia legate alla struttura portante di una costruzione.

B. Commessa relativa all'edilizia secondaria

A questa categoria appartengono tutti i lavori di costruzione che non ricadono nel settore dell'edilizia principale, come ad esempio:

Opere da pittore, gessatore, copritetto, piastrellista, giardiniere e falegname, installazione di impianti di riscaldamento, di aria condizionata e di ventilazione, opere da lattoniere e di metallurgia nonché impianti elettronici e sanitari che non servono alla struttura portante di una costruzione.

C. Fornitura

La fornitura pubblica comprende **l'acquisto, il leasing, la locazione, l'affitto o il nolo-vendita** di beni mobili. L'acquisto di immobili non costituisce pertanto un appalto ai sensi delle disposizioni sugli appalti pubblici.



D. Prestazioni di servizio

Il settore del mercato interno comprende **tutti i tipi di prestazioni** e non fa riferimento a nessun elenco definitivo. Accanto alle prestazioni comprese nel settore dei trattati internazionali (→ cap. 4.1.2 C) sono dunque incluse anche le prestazioni nel campo della salvaguardia della foresta e del taglio del legname, del servizio invernale di regolamentazione del traffico, di consulenza legale ecc.

Basi legali: - art. 6 cpv. 2 CIAP; art. 4 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 Lap; art. 5 Oap

4.2.3 Commessa mista

Se una commessa comprende elementi appartenenti a diversi tipi d'incarico, si deve decidere quale di questi elementi caratterizza in modo preponderante la commessa. Determinante al riguardo è il valore finanziario delle commesse parziali. La commessa parziale con il valore più alto caratterizzerà l'intera commessa. Tale regola vale sia per il settore dei trattati internazionali sia per quello del mercato interno.

Esempi di commesse miste:

- *Se una commessa consiste in una fornitura unita ad una prestazione di servizio (p.es. acquisto e installazione di hardware per computer), la commessa è considerata fornitura se il valore del hardware ammonta a CHF 125'000.-- e il prezzo per la sua installazione a CHF 12'000.--.*
- *In un progetto di costruzione, una commessa di imprenditore totale o un concorso di prestazioni globali che comprende sia prestazioni di progettazione sia di costruzione, è considerato una commessa edile poiché il valore delle prestazioni edili è di norma superiore a quello della loro progettazione.*

4.3 Determinazione del valore della commessa

4.3.1 Principi generali

- **Divieto di suddivisione:** dalla definizione della singola commessa ne risulta il suo valore, il quale è determinante per la scelta della procedura risp. del diritto applicabile. Una commessa non può essere suddivisa allo scopo di aggirare le disposizioni sugli appalti pubblici. Il committente non può perciò suddividere artificialmente e senza motivi concreti una commessa in più parti, nell'intento di eludere il campo d'applicazione della legge per applicare una procedura inferiore. Questo principio vuole evitare che le disposizioni in materia di appalti pubblici e le loro finalità vengano eluse e vuotate del loro significato. Si può spesso dedurre dalla cerchia degli offerenti e dal tipo di procedura scelta se considerare la suddivisione di una commessa un'**evasione vietata** della procedura. Se p. es. un Comune separa i lavori di scavo dalle opere di capomastro, ma invita esattamente gli stessi concorrenti a presentare un'offerta per entrambi i lotti, la suddivisione non è ammissibile se per l'appalto intero delle due commesse avrebbe dovuto essere pubblicato l'avviso di gara. La suddivisione di una commessa è quindi ammissibile soltanto se all'appalto viene applicata la procedura valida per il valore globale della commessa, una procedura che può dunque anche risultare di livello superiore.
- Nel calcolo del valore della commessa va considerato **qualsiasi tipo d'indennizzo**, ad **eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**. Ad esempio nel caso dell'acquisizione di un veicolo, un'eventuale riduzione di prezzo a seguito del ritiro della vettura che va sostituita non è rilevante per la determinazione del valore della commessa.
- Il valore della commessa dev'essere determinato per mezzo di una **stima valida**. Questa deve attenersi a criteri materiali e oggettivi e dev'essere calcolata con margini non troppo stretti. Come base di stima possono servire offerte indicative o preventivi.
- Per le **prestazioni di servizio e le forniture** il **valore di ogni commessa** viene determinato separatamente.
- Per le **commesse edili nel settore dei trattati internazionali** va considerato il **valore complessivo di tutte le commesse edili** inerenti all'opera di costruzione. Va tuttavia tenuta presente la clausola bagatella (→ cap. 4.6).

Basi legali: - art. 6 Oap; art. 7 cpv. 2 CIAP



4.3.2 Calcolo particolareggiato del valore della commessa

- Se l'acquisto di **beni o di prestazioni di servizio avviene in diversi lotti**, in modo che per prestazioni analoghe vengono più volte aggiudicate commesse praticamente identiche, il valore della commessa determinante viene calcolato come segue:
 - a) o secondo **l'effettivo valore globale** delle commesse ricorrenti aggiudicate nel corso degli ultimi **dodici mesi**;
 - b) oppure secondo il **valore globale** stimato.
- **Commesse consecutive**: il committente può proporre agli offerenti nell'**avviso di gara** che nel caso in cui la prima commessa venga eseguita con successo, l'offerente considerato otterrà ulteriori commesse. L'aggiudicazione di ulteriori commesse viene dunque fatta dipendere da condizioni fissate in precedenza. Per la questione concernente l'assoggettamento della commessa agli accordi internazionali o intercantionali, risp. al tipo di procedura, fa stato il **valore globale** (ossia **il valore della prima commessa e delle commesse a cui si riferiscono le opzioni**; cfr. decisione TA GR dell'1.10.1999, U 99 116, consid. 2 [= PTA 1999 n. 57]). Tali opzioni consecutive risp. per l'ottenimento di altre commesse, s'incontrano frequentemente nei concorsi di progettazione o per prestazioni globali (→ cap. 6.5.1).
- In caso di **contratti pluriennali di durata determinata**, il valore della commessa va calcolato secondo il valore globale.
- In caso di **contratti di durata indeterminata**, il valore della commessa si calcola moltiplicando per 4 la rata annua, si presuppone quindi che il contratto durerà 4 anni.

Base legale: - art. 7 Oap



4.4 Committenti soggetti alle norme sugli appalti pubblici

committente	soggetto alle regole del settore dei trattati internazionali	soggetto alle regole del settore del mercato interno	non è soggetto a nessuna regola sugli appalti pubblici	esempi
Amministrazione cantonale, Comuni politici	X	X		Dipartimento delle finanze e militare, Polizia cantonale, Comune di Poschiavo
istituti di diritto pubblico a livello cantonale e comunale, che non hanno carattere commerciale, industriale o religioso	X	X		Istituto assicurazione fabbricati, Ospedale cantonale; associazioni comunali o regionali, Comune patriziale; consorzi di bonifica
istituti di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, che hanno carattere commerciale, industriale o religioso			X	Banca Cantonale Grigione, Comuni parrocchiali
altri enti preposti a compiti cantonali o comunali , che non hanno carattere commerciale, industriale o religioso		X		casa di cura per anziani di proprietà del Comune, organizzata secondo il diritto privato; Ente grigionese pro sentieri
altri enti preposti a compiti cantonali o comunali , a carattere commerciale, industriale o religioso			X	albergo gestito con successo da una società anonima di proprietà del Comune
oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50% dei costi complessivi mediante fondi pubblici (Confederazione, Cantone, Comuni); il sussidio può riferirsi sia ai costi effettivi dell'oggetto (p.es. progetto edile) sia ai costi d'esercizio annuali		X		Fondazione per la scuola superiore di tecnica ed economia (HTW); casi in cui Cantone e Confederazione insieme finanziano più del 50% dei costi di restauro di una chiesa; rinnovo di un museo privato, del quale il Comune sostiene più del 50% dei costi d'esercizio
oggetti e prestazioni, che vengono sussidiati dal Cantone con fr. 250'000 o più e che non ricadono sotto l'eccezione dell'art. 2 cpv. 2 Oap		X		il Cantone versa un contributo di più di fr. 250'000 per la costruzione di una stalla
nella conferma del sussidio l'ente sovvenzionatore richiede che le norme sugli appalti pubblici vengano osservate		X		l'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione ordina che l'appalto per la costruzione sovvenzionata di una stalla venga aggiudicato secondo il diritto sugli appalti pubblici
autorità e imprese pubbliche (cioè imprese controllate dall'ente pubblico) di tutti i livelli attive nel settore idrico, dell'energia (senza gas e riscaldamenti) e dei trasporti	X	X		Rätia Energie AG, Stadtbuss Chur AG
imprese private con diritti esclusivi o speciali nel settore idrico, dell'energia e dei trasporti	X	X		Engadiner Kraftwerke AG, Engadin Airport SA
imprese pubbliche e imprese private con diritti speciali attive nei settori dei trasporti ferroviari e dell'approvvigionamento termico e di gas	X	X		Ferrovia Retica

Basi legali: - art. 8 CIAP; art. 4 a 6 Lap; art. 1 e 2 Oap



4.4.1 Osservazioni concernenti le imprese settoriali

Le imprese settoriali soggette al GPA sono **autorità o imprese pubbliche** (cioè enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato sulla base di una legge o mediante una partecipazione finanziaria).

- **Nel settore dell'approvvigionamento idrico** (messa a disposizione o gestione di reti fisse per l'approvvigionamento pubblico, in relazione alla produzione, al trasporto o all'erogazione di acqua). Non sono soggette le commesse aggiudicate per la fornitura di acqua.
- **Nel settore dell'approvvigionamento energetico** (messa a disposizione o gestione di reti fisse per l'approvvigionamento pubblico, in relazione alla produzione, al trasporto o all'erogazione di energia elettrica). Non sono soggette le commesse aggiudicate per la fornitura di energia o di combustibili allo scopo di produrre energia elettrica.
- **Nel settore dei trasporti** (gestione di reti fisse del servizio pubblico nel traffico urbano con tram, bus ecc. nonché utilizzazione di aeroporti e porti interni).

Con la firma dell'Accordo bilaterale, il campo d'applicazione del GPA è stato esteso – in rapporto ai Paesi membri dell'UE – anche ai **privati** attivi nei **settori dell'approvvigionamento idrico ed elettrico, dei trasporti e delle telecomunicazioni** sulla base di un diritto esclusivo o speciale. Dalle nuove regolamentazioni sono toccate le imprese private per quanto concerne i loro acquisti in relazione alle seguenti attività:

- messa a disposizione o gestione di reti fisse per l'approvvigionamento della popolazione in relazione alla produzione, al trasporto o all'erogazione di acqua potabile o all'approvvigionamento di tali reti con acqua potabile;
- messa a disposizione o gestione di reti fisse per l'approvvigionamento della popolazione in relazione alla produzione, al trasporto o all'erogazione di energia elettrica o all'approvvigionamento di tali reti con energia elettrica. Giusta l'allegato IV B lett. b ABAP, questi sono enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di espropriazione giusta la Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0), come pure committenti incaricati della produzione di energia elettrica a norma della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF; RS 721.80) e della Legge federale sull'uso pacifico dell'energia nucleare (LEN; RS 732.0);
- gestione di reti del servizio pubblico nel settore del traffico urbano ferroviario, sistemi automatici, tram, filobus, bus o funivie nonché l'approvvigionamento di aviotrasporti con aeroporti. Per il Cantone dei Grigioni, giusta l'allegato IV B lett. c e d ABAP, fanno parte di questo settore i seguenti committenti:



- enti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) purché offrano prestazioni di trasporto pubblico su tratte ferroviarie a scartamento normale e ridotto (**Ferrovia Retica**);
- enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) (**Engadin Airport SA**);
- enti che effettuano, a titolo professionale, percorsi regolari di trasporto-passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell'articolo 4 della Legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (LTV; RS 744.10) qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 dell'Ordinanza concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la Legge federale sulle ferrovie (OIPAF; RS 742.101.1). Per i Grigioni questo vale segnatamente per: la **Stadtbus Chur AG**, i **Verkehrsbetriebe Davos**, il **collegamento bus locale Klosters-Serneus** e la **teleferica Rhäzüns-Feldis**. Le teleferiche private e gli impianti di risalita che non servono in primo luogo al collegamento di una località alla rete stradale e dei trasporti, non sono dunque considerati alla stregua di imprese settoriali ai sensi dell'ABAP. Anche le imprese di taxi e di trasporto di scolari e di lavoratori non sono soggette all'Accordo bilaterale.
- imprese private che offrono prestazioni pubbliche di telecomunicazione sulla base di una concessione giusta l'art. 66 della Legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha però provveduto ad esonerare questo settore dall'obbligo di osservare gli impegni stabiliti dall'Accordo in virtù della clausola d'esclusione (→ cap. 4.4.2).

Le imprese settoriali devono rispettare le disposizioni in materia di appalto **soltanto per le acquisizioni del rispettivo settore menzionato nella legge**. Se p. es. una centrale elettrica privata è attiva anche in un altro settore oltre all'approvvigionamento energetico (p. es. offre prestazioni informatiche, installazioni elettriche o commercio d'immobili, ecc.) queste attività risp. gli acquisti effettuati in questo ambito, non sono soggetti alle disposizioni sugli appalti pubblici.

Per quanto concerne le imprese settoriali, con la revisione del CIAP il campo d'applicazione dei trattati internazionali viene esteso anche al settore del **mercato interno**, nonostante il fatto che né il GPA né l'Accordo bilaterale statuiscano il dovere di agire in tal senso. Sulla base della formulazione dell'art. 8 cpv. 2 del CIAP, le imprese settoriali sono ormai tenute ad osservare le regole sugli appalti pubblici anche a livello nazionale (art. 5 Lap).

Basi legali: - art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CIAP; allegati all'ABAP; art. 5 Lap



4.4.2 Clausola d'esclusione per le imprese settoriali

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE prevede la possibilità di non sottoporre al concordato determinanti committenti, in caso di vera concorrenza nel settore interessato (cosiddetta **clausola d'esclusione**). Si tratta di committenti attivi nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari e dell'approvvigionamento energetico (ad eccezione dell'erogazione di corrente) nonché di enti aggiudicanti privati che forniscono prestazioni di servizio pubbliche. In caso di concorrenza tra i committenti anche un intero campo d'attività può essere esonerato dall'assoggettamento. Ciò è il caso quando sono soddisfatte tutte le condizioni elencate nel Concordato, vale a dire:

- il settore è aperto a tutti i committenti;
- vengono effettivamente offerte le stesse prestazioni;
- vi è concorrenza in una zona geograficamente definibile;
- le offerte possono essere messe a pubblico concorso fondamentalmente alle stesse condizioni.

Sulla base della clausola d'esclusione il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (**DATEC**) può esonerare dall'assoggettamento in parte o per intero mediante decisione impugnabile uno dei menzionati settori di attività. La procedura è disciplinata nell'ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici (RS 172.056.111). La procedura di esenzione dall'assoggettamento non è applicabile soltanto ai committenti federali bensì anche a quelli cantonali toccati dall'Accordo bilaterale. I committenti soggetti al diritto cantonale devono sottoporre la loro domanda all'Organo intercantionale, l'organo direttivo degli accordi intercantionali sugli appalti pubblici. Quest'ultimo invia – se del caso unitamente ad una presa di posizione – la domanda al DATEC.

I committenti esonerati dall'assoggettamento non sono pertanto più soggetti al diritto sugli appalti pubblici. Tale sistema relativo all'esenzione dall'assoggettamento fa pertanto stato soltanto ai committenti che nell'ambito degli accordi bilaterali sono stati, per la prima volta, assoggettati al diritto sugli appalti pubblici. Non fa pertanto stato quale clausola generale a tutti i committenti soggetti. Soltanto le **imprese di diritto privato** incaricate dell'approvvigionamento energetico possono essere esonerate dall'assoggettamento alle disposizioni sugli appalti pubblici. Ciò non è pertanto il caso per quanto concerne gli **enti pubblici o le pubbliche imprese** attivi nello stesso settore poiché sottostanno al diritto sugli appalti pubblici che risulta dal GPA. Quest'ultimo non prevede alcuna possibilità di esenzione in questo campo.

Se il DATEC dà seguito ad una domanda di esonero dall'assoggettamento, ciò comporta le stesse conseguenze sia per il settore dei trattati internazionali sia per quello del mercato interno.

Sulla base di un'ordinanza del DATEC sono già state **esonerate** dal campo d'applicazione le imprese pubbliche e quelle private che operano nel campo delle **telecomunicazioni** sulla base di un diritto speciale o esclusivo.

Basi legali: - art. 3 cpv. 5 ABAP; Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici; art. 4 cpv. 2 lett. c^{bis} CIAP; art. 4 - 6 Lap; art. 1 e 2 Oap

4.4.3 Committenti particolari – partecipazione di diversi committenti

Se **diversi committenti** partecipano ad un acquisto pubblico, la procedura d'appalto va scelta secondo il diritto applicabile al committente che finanzia **la maggior parte** dell'acquisto. Rimangono riservati eventuali accordi divergenti tra le diverse istanze d'appalto. Questi accordi sono da rendere noti nell'avviso risp. nella documentazione di gara. La direzione di un progetto comune può anche essere assunta da un committente che, pur sostenendo solo una minima parte dei costi, dispone ad esempio di maggiori conoscenze professionali. La competenza stabilita tra i diversi committenti determina non solo la competenza per l'appalto ma anche il diritto applicabile, la scelta del tipo di procedura e l'istanza di ricorso.

Basi legali: - art. 8 cpv. 3 CIAP; art. 9 cpv. 2 Lap

4.5 Valori soglia nel settore dei trattati internazionali

Nel settore dei trattati internazionali fanno stato i seguenti valori soglia:

committente (→ cap. 4.4)	Accordo GATT/WTO (in rapporto ad offerenti di Stati aderenti al GATT/WTO) <i>valori soglia in CHF (IVA esclusa)</i>			Accordo bilaterale (in rapporto ad offerenti di Stati dell'UE) <i>valori soglia in CHF (IVA esclusa)</i>		
	forniture	prestazioni di servizio	commesse edili (=somma di tutti i lavori edili di una costruzione)	forniture	prestazioni di servizio	commesse edili (=somma di tutti i lavori edili di una costruzione)
Cantone, Comuni politici, associazioni regionali ecc.	350'000	350'000	8'700'000	350'000	350'000	8'700'000
autorità e imprese pubbliche nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti	700'000	700'000	8'700'000	700'000	700'000	8'700'000
imprese private con diritti esclusivi o speciali nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti				700'000	700'000	8'700'000
imprese pubbliche nonché imprese private con diritti speciali attive nei settori dei trasporti ferroviari e dell'approvvigionamento termico e di gas	(700'000) ①	(700'000) ①	(8'700'000) ①	640'000	640'000	8'000'000

① Nel settore dei trasporti ferroviari, sono soggette all'Accordo GATT/WTO soltanto le imprese pubbliche (p. es. Ferrovia Retica).

Nota: i valori soglia vengono adeguati periodicamente poiché la valuta fissata nei trattati va convertita in franchi svizzeri (diritti speciali di prelievo [DSP] per l'Accordo GATT/WTO risp. in EURO per quanto concerne l'Accordo bilaterale).

Base legale: - allegato 1 CIAP



4.6 Clausola bagatella (settore dei trattati internazionali)

Nel **settore dei trattati internazionali** vi è una particolarità. Viene infatti espressamente fissato che, per quanto riguarda il valore della commessa risp. il valore soglia, nella realizzazione di un'opera edile è determinante il **valore globale di tutte le commesse edili** (ingegneria civile). Nel caso di forniture e prestazioni di servizio, nonché di tutte le commesse nel settore non contemplato dai trattati internazionali, è invece determinante il valore della singola commessa e non il valore globale del progetto d'appalto.

Ai sensi di una "clausola bagatella" nell'ambito dei trattati internazionali, giusta l'art. 7 cpv. 2 CIAP, **singole commesse edili** che rappresentano incarichi minori nel quadro della realizzazione di un progetto edile, possono essere aggiudicate secondo le condizioni più semplici del settore del **mercato interno**. Queste commesse parziali devono però adempiere alle seguenti condizioni:

- a) singolarmente, **non devono raggiungere il valore di 2 mio. di franchi** e
- b) insieme, non devono superare il **20 per cento del valore dell'intera opera edile**.

Questo valore del 20 per cento costituisce quindi, nel settore dei trattati internazionali, il limite assoluto per tutte le commesse risultanti da un previsto progetto edile, mentre l'importo di 2 mio. di franchi rappresenta il limite per la singola commessa. Queste cifre sono state determinate sia per evitare evasioni del diritto sugli appalti (segnatamente suddivisioni vietate) sia per ridurre le spese delle cosiddette "commesse minori".

L'esenzione dal campo d'applicazione dei trattati internazionali sulla base della clausola bagatella suesposta **non** significa, tuttavia, che queste commesse possano essere aggiudicate in ogni caso per **incarico diretto**. Significa semplicemente che le convenzioni internazionali, vale a dire le disposizioni del CIAP emanate a questo proposito, non devono essere osservate. Le singole commesse riconosciute come casi bagatella devono invece essere eseguite secondo le disposizioni e le procedure decisive per il **settore del mercato interno**. In questi casi, nessun offerente straniero potrà però appellarsi ai principi della parità di trattamento e della non discriminazione contenuti nei trattati internazionali.

La clausola bagatella **non va applicata avventatamente**. Una volta aggiudicato il 20 per cento del valore globale di un progetto di costruzione importante, in applicazione di questa clausola le commesse - anche minime - risultanti in seguito dovranno essere messe a pubblico concorso e aggiudicate secondo la procedura richiesta dai trattati internazionali. È dunque opportuno aggiudicare in primo luogo le commesse più piccole secondo le disposizioni per il settore del mercato interno, mentre gli appalti considerevoli sono da aggiudicare secondo la procedura selettiva o di pubblico concorso, nel rispetto delle disposizioni internazionali.

Base legale: - art. 7 cpv. 2 CIAP



Esempio di applicazione della clausola bagatella

La realizzazione di un'opera edile comunale comprende le seguenti commesse edili (IVA esclusa):

lavori di scavo e da impresario edile	CHF	6'050'000
istallazioni sanitarie	CHF	400'000
riscaldamento/ventilazione/aria condizionata	CHF	850'000
impianti elettrici	CHF	1'250'000
opere da falegname	CHF	100'000
opere da carpentiere	CHF	450'000
opere da gessatore	CHF	200'000
opere da pittore	CHF	75'000
finestre	CHF	500'000
rivestimento pavimenti	CHF	180'000
opere da fabbro	CHF	45'000
<hr/>		
valore globale di tutte le commesse edili (IVA esclusa)	CHF	10'100'000

Osservazioni:

- Anche quando la realizzazione di un'opera di costruzione non viene aggiudicata ad un'unica impresa generale, bensì ogni tipo di lavoro viene commissionato ad un offerente diverso, va sempre considerato **il valore globale di tutte le commesse**. Quest'ultimo è infatti decisivo per determinare se l'acquisizione dovrà o meno essere commissionata secondo le regole del settore dei trattati internazionali. Nel caso concreto viene superato **il valore soglia secondo l'Accordo GATT/WTO pari a CHF 8'700'000 (IVA esclusa)**, determinante per il Comune.
- Il Comune quale committente ha tuttavia la possibilità di aggiudicare commesse fino ad un importo massimo di 2'020'000 franchi (= **20% del valore globale** di 10,1 mio. di franchi) al di fuori delle regole valide per il settore dei trattati internazionali, sempre che **la singola commessa non superi la cifra di 2 mio. di franchi**. La commessa "lavori di scavo e da impresario edile" dovrà pertanto in ogni caso essere aggiudicata secondo le norme del settore dei trattati internazionali.
- Nell'esempio di cui sopra, le commesse per le opere d'installazione sanitaria, da falegname, carpentiere, gessatore, pittore e fabbro, così come quelle per il montaggio delle finestre e l'apposizione dei pavimenti, per una somma totale di 1.95 mio. di franchi, possono essere aggiudicate secondo le disposizioni valide per il settore non contemplato dai trattati internazionali. L'aggiudicazione di queste singole commesse escluse in quanto **"casi bagatella"** avverrà secondo le **disposizioni e le procedure determinanti per il settore del mercato interno**.
- **Le commesse rimanenti** dovranno essere aggiudicate secondo la procedura di pubblico concorso o la procedura selettiva, **in osservanza dei trattati internazionali** e delle rispettive disposizioni d'esecuzione dei trattati. Questo vale anche per le commesse che hanno un valore inferiore a 2 mio. di franchi (impianti elettrici, riscaldamento/ventilazione/aria condizionata).

4.7 Scelta della procedura nel settore dei trattati internazionali

4.7.1 Scelta tra pubblico concorso e procedura selettiva

A differenza del settore del mercato interno, nel settore dei trattati internazionali non vi sono valori soglia che indichino quale procedura scegliere. Se il committente deve organizzare un pubblico concorso o una procedura selettiva, ciò va deciso in **ogni singolo caso** secondo l'appalto concreto. In questa sede si rimanda alle osservazioni riguardanti il settore del mercato interno, le quali fanno stato anche per il settore internazionale (→ cap. 4.8.2).

I trattati internazionali non prevedono la procedura a invito.

Basi legali: - art. 12 cpv. 1 lett. a e b CIAP; art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP; art. 13 cpv. 1 lett. a e b Lap

4.7.2 Incarico diretto nel settore dei trattati internazionali

Nel settore dei **trattati internazionali**, l'incarico diretto è previsto soltanto in **casi eccezionali** e alle condizioni circoscritte dalla legge (→ art. 3 Oap). Queste **fattispecie eccezionali** sono elencate in modo conclusivo e vanno interpretate in senso restrittivo. La scelta dell'incarico diretto dev'essere oggettivamente convincente e giustificabile.

L'incarico diretto può entrare in linea di conto quando:

- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva **non vengono presentate offerte**;
- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva **nessun offerente adempie i criteri d'idoneità**;
- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva vengono inoltrate **offerte reciprocamente concordate** (accordi sui prezzi);
- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva vengono presentate offerte che non corrispondono alle **condizioni essenziali del bando**;
- a causa di **eventi imprevedibili**, l'acquisto è diventato talmente **urgente** che non può essere eseguita alcuna procedura (p.es. lavori di sgombrò in seguito ad una frana);



- in base a **particolarità** tecniche o artistiche **della commessa** oppure per motivi di sicurezza o di protezione della proprietà intellettuale, **un solo offerente** entra in linea di conto e **non esiste un'alternativa adeguata**.

Al più tardi al momento dell'aggiudicazione, il committente è tenuto a redigere un **rapporto interno** per ogni commessa attribuita mediante incarico diretto in applicazione della norma d'eccezione stabilita all'art. 3 Oap (➔ modello cap. 20.24). Inoltre, nell'ambito dei trattati internazionali, l'avvenuta **aggiudicazione** dev'essere **pubblicata** sul Foglio Ufficiale Cantonale con indicazione dei rimedi giuridici (➔ modello cap. 20.23).

Basi legali: - art. 12^{bis} cpv. 1, 2^a frase CIAP; art. 3 Oap



4.8 Scelta della procedura nel settore del mercato interno

4.8.1 Valori soglia nel settore del mercato interno

Per stabilire quale procedura applicare nel settore non contemplato dai trattati internazionali, bisogna paragonare gli importi delle singole commesse (**IVA esclusa**) con i **valori soglia** indicati nella tabella:

tipi di commesse (→ cap. 4.2.2)	incarico diretto (→ cap. 6.4)	procedura-a invito (→ cap. 6.3)	pubblico concorso o procedura selettiva (→ cap. 6.1 / 6.2)
commesse nell'edilizia principale	inferiore a CHF 300'000.--	inferiore a CHF 500'000.--	a partire da CHF 500'000.--
commesse nell'edilizia secondaria	inferiore a CHF 150'000.--	inferiore a CHF 250'000.--	a partire da CHF 250'000.--
forniture	inferiore a CHF 100'000.--	inferiore a CHF 250'000.--	a partire da CHF 250'000.--
prestazioni di servizio	inferiore a CHF 150'000.--	inferiore a CHF 250'000.--	a partire da CHF 250'000.--

Base legale: - art. 14 Lap

Il **valore stimato della commessa** è sempre il punto di partenza (per la determinazione del valore → cap. 4.3). Anche se sono adempite le premesse per lo svolgimento della procedura per incarico diretto, il committente è libero di scegliere una procedura superiore a quella prevista dalla legge. Nel limite del possibile si deve però sfruttare i campi d'azione previsti dalla legge. Una volta scelta e avviata una procedura, questa non può più essere cambiata se non per motivi impellenti.



4.8.2 Scelta tra pubblico concorso e procedura selettiva

Se nel settore del mercato interno vengono raggiunti i valori soglia per la procedura di pubblico concorso risp. per quella selettiva, va deciso quale delle due procedure sia da adottare. L'obiettivo degli appalti pubblici consiste tra l'altro nel promuovere la concorrenza efficace. Di tale principio si deve tener conto anche nella scelta della procedura idonea. La procedura selettiva (procedura di prequalifica) dovrà perciò essere applicata soltanto a **commesse impegnative e complesse** o a commesse alle quali è **interessato un gran numero di offerenti**. Si deve dunque trattare di una commessa la cui esecuzione richiede un'eccezionale capacità tecnica, organizzativa o economica.

Esempi di applicazione della procedura selettiva:

La procedura selettiva può entrare in considerazione per

- *lavori edilizi per grandi ponti e gallerie*
- *commesse ad architetti per la costruzione di una nuova scuola, per le quali ci si attende un gran numero di offerenti interessati*
- *commesse per opere d'ingegneria per la costruzione di ospedali (impianti di climatizzazione, opere elettrotecniche)*
- *forniture di sistemi di computer collegati in rete tra di loro (p.es. rete interna "Intranet")*

La decisione relativa alla scelta della procedura selettiva va presa caso per caso.

Basi legali: - art. 12 cpv. 1 lett. a e b CIAP; art. 13 cpv. 1 lett. a e b Lap

4.8.3 Procedura per incarico diretto (in via eccezionale)

Di regola, nel **settore del mercato interno**, il tipo di procedura da applicare ad una commessa viene determinato in base ai valori soglia (→ cap. 4.8.1). In via eccezionale e in presenza di condizioni precise circoscritte dalla legge, la procedura per incarico diretto può essere scelta **indipendentemente dal valore della commessa** (→ art. 3 Oap). Queste **fattispecie eccezionali** sono elencate in modo conclusivo e vanno interpretate in senso restrittivo. La scelta dell'incarico diretto dev'essere oggettivamente convincente e giustificabile.

Indipendentemente dal valore della commessa, l'incarico diretto può pertanto entrare in linea di conto se:

- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva **non vengono presentate offerte;**



- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva nessun offerente adempie i **criteri d'idoneità**;
- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva vengono inoltrate **offerte reciprocamente concordate** (accordi sui prezzi);
- nell'ambito della procedura di pubblico concorso o selettiva vengono presentate offerte che non corrispondono alle **condizioni essenziali del bando**;
- a causa di **eventi imprevedibili**, l'acquisto è diventato talmente **urgente** che non può essere eseguita alcuna procedura (p.es. lavori di sgombrò in seguito ad una frana);
- in base a **particolarità** tecniche o artistiche **della commessa** oppure per motivi di sicurezza o di protezione della proprietà intellettuale, **un solo offerente** entra in linea di conto **e non esiste un'alternativa adeguata**.

Al più tardi al momento dell'aggiudicazione, il committente è tenuto a redigere un **rapporto interno** per ogni commessa attribuita mediante incarico diretto in applicazione di questa norma d'eccezione (➔ modello cap. 20.24).

Base legale: - art. 3 Oap



5. Principi generali

L'ambito degli appalti pubblici è caratterizzato da diversi obiettivi legislativi e da principi generali. Uno degli obiettivi principali è quello di garantire una concorrenzialità quanto mai efficace. Ciò presuppone però che la procedura d'aggiudicazione degli appalti venga svolta in modo trasparente. **L'avviso di gara e l'aggiudicazione** vanno di conseguenza svolti nel modo più **semplice possibile**. Un **formalismo** eccessivo contraddice sia l'accennato principio della concorrenza efficace sia gli altri principi generali del diritto amministrativo. Vanno osservati in modo particolare i principi della proporzionalità, della buona fede, del divieto dell'arbitrarietà e dell'eccessivo formalismo. Le persone che prendono parte alla procedura d'aggiudicazione devono tuttavia osservare determinate disposizioni formali, al fine di evitare abusi e di assicurare lo svolgimento di una procedura unitaria e trasparente. Queste **prescrizioni formali** vanno però limitate agli elementi che servono al rispetto degli obiettivi e dei principi generali delle disposizioni sugli appalti pubblici in vigore.

I principi generali del diritto relativo agli appalti pubblici sono:

- **parità di trattamento e non discriminazione** → cap. 5.1
- **concorrenza efficace** → cap. 5.2
- Rispetto delle **disposizioni in materia di protezione dei lavoratori** e delle **condizioni di lavoro** → cap. 5.3
- **divieto di negoziazione** → cap. 5.4
- **trasparenza** della procedura d'aggiudicazione e **confidenzialità** delle informazioni → cap. 5.5
- rispetto delle **norme di ricusa / esclusione** degli offerenti **prevenuti** → cap. 5.6

Quanto in seguito esposto intende fornire una breve visione d'insieme di questi principi generali. In mancanza di osservazioni in senso contrario, le spiegazioni sono applicabili sia alle procedure comprese nel settore dei trattati internazionali sia a quelle relative al mercato interno.

5.1 Parità di trattamento e non discriminazione

Il principio generale della parità di trattamento ha funzione di guida per la procedura d'appalto ed esige che **tutti gli offerenti** possano partecipare al concorso a **condizioni uguali**. A nessun concorrente può essere imposto uno svantaggio dal quale gli altri concorrenti sono esentati. D'altra parte nessun offerente può essere favorito rispetto ad altri ai quali viene negato lo stesso trattamento. Il rispetto del postulato della parità di trattamento impone per esempio di fissare un termine per l'inoltro delle offerte uguale per tutti. Una proroga del termine d'inoltro deve valere per tutti i partecipanti e pertanto va comunicata a tutti. Tutti gli offerenti devono inoltre essere resi partecipi delle spiegazioni fornite ad uno di loro.

Nonostante il presupposto rispetto della parità di trattamento può verificarsi che singoli offerenti vengano discriminati. Il fatto di porre p. es. come condizione l'utilizzo di prodotti provenienti da una determinata regione può costituire un vantaggio per alcuni concorrenti. Il **divieto di discriminazione** proibisce il trattamento preferenziale di singoli partecipanti ed esige un accesso al mercato senza discriminazioni di sorta. Le cosiddette "clausole protezionistiche" che svantaggiano concorrenti esterni sono inammissibili nell'ottica della Legge federale sul mercato interno (LMI). Gli interessi fiscali e di economia pubblica di Comuni, regioni e del Cantone non possono essere presi in considerazione quali criteri nell'ambito di un'aggiudicazione. È inoltre illegale porre il domicilio risp. la sede aziendale nel Comune o nel Cantone come condizione per partecipare alla procedura d'appalto. Non si possono infine porre condizioni di reciprocità nei confronti di offerenti nazionali.

È per contro ammissibile che, ad esempio per tutelare la panoramica locale in base alle disposizioni della legge edilizia comunale, venga posta la condizione che per la copertura del tetto di un edificio pubblico debba essere usato un determinato tipo di pietra proveniente dalla regione. Clausole speciali di questo genere andrebbero però rese note sin dalla pubblicazione dell'avviso di gara.

Basi legali: - art. 1, 2, 3 e 5 LMI; art. 1 cpv. 3 lett. b e art. 11 lett. a CIAP; art. 1 cpv. 2 lett. b Lap



5.2 Concorrenza efficace

Uno degli obiettivi principali del legislatore è quello di assicurare una concorrenza efficace tra gli offerenti. Tale garanzia costituisce, infatti, una delle premesse essenziali per **l'impiego efficiente dei mezzi pubblici**. Concorrenza efficace significa libera concorrenza tra gli offerenti, ossia che da una parte gli offerenti non possono stipulare accordi tra di loro e dall'altra che i committenti devono provvedere che la competitività non venga distorta o limitata da condizioni estranee alla materia. Nell'ambito dell'**autodichiarazione** ogni singolo offerente deve confermare di non avere stipulato accordi o preso altre misure a scapito della competitività (➔ modello cap. 20.1). Le violazioni a tali dichiarazioni d'integrità possono subire sanzioni come la revoca di commesse già aggiudicate, l'ingiunzione di una multa convenzionale stabilita nell'autodichiarazione e/o l'esclusione del rispettivo offerente da futuri appalti (➔ cap. 17.2).

Basi legali:

- art. 1, 3 e 5 LMI; art. 1 cpv. 3 lett. a e art. 11 lett. b CIAP; art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 10 cpv. 1 lett. d Lap
- Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC; RS 946.513)

5.3 Rispetto delle norme sul diritto del lavoro

Nell'attribuzione di commesse pubbliche vanno presi in considerazione unicamente offerenti che garantiscono il rispetto sia delle **disposizioni di tutela del lavoro** previste dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e dalla Legge federale sul lavoro, sia delle **condizioni di lavoro**. Le condizioni di lavoro sono definite dai contratti collettivi e dai contratti normali di lavoro vigenti. In mancanza di tali disposizioni vanno applicate le norme usuali del luogo o della professione. Alle ditte estere che partecipano alle procedure d'appalto nel settore dei trattati internazionali sono applicabili le norme del **luogo in cui viene fornita la prestazione**, mentre per commesse nel settore del mercato interno valgono le disposizioni del **luogo di provenienza** del singolo offerente.

Se gli offerenti conferiscono a **terzi** le commesse a loro attribuite, questi ultimi devono impegnarsi contrattualmente a rispettare le norme sulla tutela del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti.

Il rispetto delle norme sulla tutela del lavoro viene controllato dalle autorità designate nella legislazione speciale (p.es. SUVA e UCIAML). Nel campo delle condizioni di lavoro, questi compiti di monitoraggio possono essere salvaguardati dagli organi paritetici dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Indipendentemente dalla procedura d'appalto in corso, gravi mancanze possono essere **sanzionate** dal Governo o dalle autorità stabilite nella legislazione speciale (→ cap. 17.1).

Su richiesta del committente, ogni offerente deve confermare in forma scritta tramite il cosiddetto modulo per l'**autodichiarazione** di rispettare le disposizioni vigenti, come pure di aver pagato tutte le imposte e tutti i contributi esigibili alle assicurazioni sociali (→ modello cap. 20.1). In caso di consorzio di offerenti, l'autodichiarazione dev'essere firmata da **tutti i membri** (→ cap. 9.4). Il committente può fare controllare, in ogni momento, la veridicità di queste dichiarazioni dall'apposita autorità (→ modello cap. 20.10) oppure richiedere dagli offerenti di fornire le prove a sostegno della loro esattezza (→ modello cap. 20.15).

False indicazioni nell'autodichiarazione possono essere sancite con il ritiro delle commesse già aggiudicate, con l'imposizione della pena convenzionale precedentemente accordata nell'autodichiarazione stessa e/o con l'esclusione dell'offerente da future aggiudicazioni di appalti (→ cap. 17.2).

Basi legali: - art. 11 lett. e CIAP; art. 10, 11, 31 e 32 Lap



5.4 Divieto di negoziazione

Nelle procedure d'appalto formali **non sono permesse negoziazioni** (cosiddetti giri di offerte) tra committente e offerenti su prezzi, riduzioni di prezzo o modifiche del contenuto delle prestazioni che possono ripercuotersi sul prezzo. Allo stesso modo, dopo la loro apertura, le offerte inoltrate non possono per principio essere modificate nel loro contenuto. Per questo motivo, il controllo aritmetico delle offerte va limitato **agli errori di calcolo evidenti** (→ cap. 11.2).

È tuttavia ammessa la semplice **verifica tecnica** delle offerte, che non contiene tali elementi. Una tale verifica può servire in particolar modo ad illustrare o precisare un'offerta, allo scopo di allestire delle basi obiettive e comparabili per la susseguente decisione di aggiudicazione (→ cap. 11.3).

Le trattative sono **ammesse soltanto nella procedura per incarico diretto**, benché non sia permesso spingere gli offerenti in modo sleale a concedere delle riduzioni di prezzo.

Basi legali: - art. 11 lett. c CIAP; art. 19 Lap; art. 24 cpv. 3 Oap

5.5 Trasparenza e confidenzialità

5.5.1 Trasparenza e consultazione degli atti

L'impostazione di una **procedura d'appalto trasparente** costituisce un'altra base importante per garantire una concorrenza efficace. Il principio della trasparenza si rispecchia per esempio nelle seguenti regole:

- gli offerenti possono assistere all'apertura delle offerte;
- il committente redige un verbale d'apertura delle offerte;
- il verbale d'apertura delle offerte e la **tabella comparativa** con le offerte rettifiche possono essere consultati da tutti gli offerenti;
- la decisione d'aggiudicazione viene notificata a tutti gli offerenti con una breve motivazione.

Il principio della trasparenza non vale solo **per la procedura di pubblico concorso** o per quella **selettiva**, bensì anche per la **procedura a invito**. Infatti, anche nell'ambito di quest'ultima procedura viene eseguita l'apertura pubblica delle offerte e redatto un verbale sulle offerte presentate. Allo stesso modo, l'aggiudicazione deve essere motivata e notificata sotto forma di decisione impugnabile.

Inoltre, il principio della trasparenza esige che agli offerenti sia garantito il **diritto di consultare gli atti**. Al più tardi dopo la decisione d'aggiudicazione, l'offerente, avendone fatta richiesta, deve poter consultare gli atti. Per questo motivo, ogni notifica di aggiudicazione dovrebbe anche indicare il luogo dove gli atti possono essere presi in visione (TA GR: decisione del 10.6.1998, 98/377, consid. 4c). Va da sé che il committente è libero di mettere già prima a disposizione gli atti per la consultazione. Restano tuttavia riservate le limitazioni del diritto di consultare gli atti che derivano dal principio della segretezza e della confidenzialità delle informazioni (→ cap. 5.5.2).

Basi legali: - art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP; art. 1 cpv. 2 lett. d Lap; art. 28 cpv. 1 Oap

5.5.2 Confidenzialità

Motivi per mantenere la **segretezza risp. la confidenzialità** possono, in determinate circostanze, giustificare il rifiuto o la limitazione della consultazione e della trasmissione di



informazioni confidenziali. In simili casi, una motivazione fondata è indispensabile. L'autorità preposta all'aggiudicazione o l'istanza giudiziaria decidono caso per caso se si tratta di dati confidenziali o delicati (proprietà intellettuale o segreti professionali dell'offerente).

In questo contesto vanno osservate in modo particolare le disposizioni sulla **tutela della personalità** e sulla **protezione dei dati**.

Possono essere considerati **confidenziali** i dati seguenti:

- le basi per il calcolo dei prezzi e le analisi dei prezzi;
- le referenze, come informazioni sulle persone (p.es. dati personali sui quadri addetti ai cantieri) oppure informazioni provenienti da istituti bancari e da autorità pubbliche;
- i dati economici riguardanti l'offerente;
- le varianti imprenditoriali, nel caso venga pregiudicata la proprietà intellettuale;
- i progetti di costruzione che implicano un know-how imprenditoriale;
- la documentazione di prequalifica contenente dati commerciali, analisi di problemi e soluzioni determinanti per il calcolo del costo.

Le persone che si occupano dell'appalto per conto del committente sono, di regola, soggette al **segreto d'ufficio** per quanto riguarda i dati degli offerenti. La violazione del principio di confidenzialità può dunque essere punibile penalmente alle condizioni dell'art. 320 del Codice Penale Svizzero (CPS; RS 311.0). Viola la confidenzialità chi aumenta senza permesso la cerchia delle persone informate o chi diffonde in pubblico fatti confidenziali.

L'**impiego di offerte d'impresa come capitolato delle prestazioni** per ulteriori domande presso altri offerenti può rappresentare una pratica d'affari sleale e illegale ai sensi della Legge federale contro la **concorrenza sleale** (LCSI; RS 241). Secondo l'art. 5 lett. a e b LCSI agisce in modo sleale chiunque:

- sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro come offerte, calcoli o piani;
- sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, come offerte, calcoli o piani, benché sappia che questo gli è stato affidato o reso accessibile a condizioni illecite.

Se nell'ambito di una procedura per incarico diretto il committente mette a disposizione l'offerta di un imprenditore ad un concorrente, l'offerente leso nei suoi diritti può far valere le sue pretese in una causa civile. Oltre all'omissione o all'eliminazione, egli può richiedere il risarcimento del danno e la riparazione morale nonché l'assegnazione di un eventuale utile (art. 9 LCSI).

Base legale: - art. 28 Oap; art. 11 lett. g CIAP



5.6 Ricusa e incompatibilità

5.6.1 Ricusa dei membri dell'ente appaltante

Le **regole sulla ricusa** statuite dalla legislazione sugli appalti pubblici hanno lo scopo di impedire che i membri delle autorità preposte alle aggiudicazioni collaborino in modo illegittimo ad una procedura d'appalto, mettendo se stessi o persone terze vicine in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. L'art. 12 cpv. 1 Lap riprende gli art. 17 e segg. della Legge statutaria sui tribunali (LST; CSC 310.00) e prevede che il membro di un'autorità preposta alle aggiudicazioni si debba ricusare "nel caso in cui egli stesso, il proprio coniuge o persone imparentate o affini con lui fino al terzo grado, abbiano un interesse immediato all'esito di una procedura di aggiudicazione oppure se altre circostanze lo fanno apparire prevenuto". Il contenuto di tale disposizione è applicabile anche alle commesse secondo il CIAP, poiché l'art. 11 lett. d CIAP dichiara il rispetto delle regole generali sulla ricusa un importante principio di ogni appalto pubblico. Il solo sospetto di parzialità da parte di un membro di un'autorità è sufficiente per costituire un motivo di ricusa.

Chi non fa valere un motivo di ricusa immediatamente dopo averlo scoperto, perde il diritto di pretendere la ricusa dell'interessato in un secondo tempo. Si tratterebbe di un comportamento non solo contrario alla buona fede, bensì anche abusivo, se una parte decidesse di tenere "in riserva" i motivi di ricusa per poterli poi fare valere in caso di sbocco sfavorevole della procedura (TA GR: decisione del 2.11.2001, U 01 55, consid. 3c)

Basi legali: - art. 11 lett. d CIAP; art. 12 cpv. 1 Lap

5.6.2 Offerenti prevenuti

Un'offerta va esclusa dall'aggiudicazione quando l'offerente ha in precedenza avuto modo di collaborare all'**elaborazione della documentazione di gara** o alla preparazione **della procedura d'appalto** in misura tale da beneficiare di un **vantaggio considerevole** nei confronti degli altri partecipanti - vantaggio **non compensabile** da parte del committente - oppure da poter **influire a proprio favore sull'aggiudicazione**. Questo motivo d'esclusione serve a garantire agli offerenti una procedura equa, rispettosa della parità di trattamento e trasparente. Di regola, l'offerta di una persona che per mezzo di atti preparatori ha contribuito in maniera importante all'elaborazione della documentazione di gara e che dunque, grazie a queste sue conoscenze, è in grado di ottenere un vantaggio sleale nei



confronti di partecipanti terzi o di falsificare la competitività, dev'essere esclusa dalla procedura d'appalto (→ cap. 12 M.).

Non tutti i tipi di collaborazione all'elaborazione della documentazione di gara rendono prevenuto un offerente in modo tale da non potergli permettere di partecipare alla procedura d'appalto. È necessario piuttosto che la sua **collaborazione abbia raggiunto una certa intensità**. Il criterio dell'incompatibilità inammissibile è per esempio dato quando si autorizza la partecipazione alla gara d'appalto di un offerente che era dapprima stato incaricato di pianificare il progetto e in seguito di elaborare la documentazione di gara.

Una **partecipazione in via subordinata** è invece **lecita** dal profilo del diritto sugli appalti pubblici. Si pensi ad esempio al conferimento di consigli o di informazioni, ma anche all'allestimento di offerte indicative o di studi sulla fattibilità senza potere influire concretamente ed in modo determinante sull'appalto. Benché da ciò possa derivarne la possibilità di prendere visione del progetto concreto e quindi un certo vantaggio in termini di conoscenze, questo non conduce in linea di principio ad una prevenzione inammissibile e di conseguenza ad un'esclusione dalla procedura. La distinzione tra una partecipazione ammissibile (subordinata) e una illecita non è cosa facile.

Qualora si voglia ugualmente ammettere alla procedura d'appalto un offerente che si è precedentemente occupato della sua preparazione, il principio della trasparenza richiede che la **collaborazione** di imprenditori nella fase di pianificazione e di progettazione o nell'ulteriore preparazione di un appalto **venga resa pubblica**. Ciò può ad esempio avvenire menzionando gli imprenditori coinvolti nella pianificazione con l'indicazione del tipo e della modalità della loro collaborazione. Dopodiché va data l'opportunità agli altri concorrenti di **compensare** tramite **meccanismi adeguati** l'eventuale vantaggio di conoscenze (p. es. tramite visione dei relativi documenti, informazioni, termini d'importo sufficienti ecc.). In tal modo può essere eliminato anche il sospetto che la documentazione di gara sia stata fatta su misura per l'imprenditore che ha collaborato alla progettazione. Per commesse di maggiore portata è inoltre ipotizzabile che la documentazione d'appalto venga sottoposta ad **esame da parte di un ufficio specializzato neutrale**. Esso dovrebbe disporre della necessaria competenza specialistica e non presentare punti di contatto diretti con la procedura in corso (p. es. autorità sovvenzionante cantonale).

Alla domanda, quando un offerente sia da escludere dalla procedura a causa del suo coinvolgimento preliminare, va risposto sempre in considerazione delle circostanze concrete del singolo caso. Non ci si deve con ciò basare unicamente sull'indiscusso principio della parità, bensì anche sull'**esigenza di un impiego possibilmente efficiente dei mezzi finanziari pubblici**. Proprio quest'ultimo principio può giustificare che sia ammesso anche un offerente già coinvolto in precedenza, se nel contempo può essere garantito che le conoscenze riferite al progetto acquisite dall'offerente in questione vengono messe integralmente a disposizione di tutti gli altri offerenti.



L'aspetto dell'incompatibilità (prevenzione) va preso in conto con particolare attenzione nella **suddivisione di una commessa di prestazioni di servizio** in lavori preliminari di pianificazione e nella conseguente progettazione dettagliata. Indipendentemente dalla domanda se una simile ripartizione sia ragionevole e ammissibile alla luce dell'art. 6 cpv. 1 Oap (→ cap. 4.3.1), sussistono diverse possibilità di soluzione:

- Il committente mette al bando l'elaborazione del progetto di base, integrando un'opzione per una commessa conseguente per la successiva fase di progettazione dettagliata. In tal modo, la questione della parzialità è risolta per mezzo dell'opzione d'incarico per l'elaborazione successiva. È lasciato alla discrezione del committente, se fare o meno uso di quest'opzione unilaterale. Va da sé che le tariffe offerte per i lavori preliminari di progettazione fanno da base anche per il calcolo dei costi della progettazione dettagliata. Il committente lo annota nella documentazione di gara.
- Nel caso in cui vi è da attendersi una prevenzione inammissibile, il committente comunica all'offerente della progettazione preliminare che la sua partecipazione all'appalto dei successivi lavori di dettaglio non sarà possibile. Spetta quindi all'offerente scegliere se offrire le prestazioni preliminari dietro pagamento di un compenso offerto risp. accordato contrattualmente.

Una prevenzione illecita può anche verificarsi se non solo l'offerente stesso ma il suo fornitore, subappaltante o stretto collaboratore abbiano preso parte alla preparazione della gara d'appalto (per analogia: TA GR: decisione del 28.9.2001, U 01 74, consid. 2c).

È evidente che gli **offerenti**, i quali grazie ad **attività precedenti** hanno assunto un know-how particolare nel ramo della commessa data in appalto, non vanno considerati come prevenuti. In questo senso, un imprenditore edile può per esempio avere già partecipato alla costruzione di un edificio o alla sua manutenzione e volere – dopo alcuni anni – partecipare alla gara d'appalto per i lavori di risanamento di questo stesso edificio. In un caso simile, l'imprenditore può disporre, a seconda delle circostanze, di maggiori conoscenze, fatto che gli procura un certo vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. Sarebbe però insensato escludere un offerente da tale procedura soprattutto nell'ottica di un impiego parsimonioso delle risorse pubbliche. Lo stesso vale anche per un offerente che ha già eseguito per il committente un lavoro simile o identico a quello ora dato in appalto. Un tale vantaggio non pone problemi dal punto di vista del diritto sugli appalti, poiché non è da ricondurre alla collaborazione nella preparazione della procedura d'appalto concreta. Tale vantaggio costituisce piuttosto una parte dell'esperienza imprenditoriale e delle conoscenze professionali dell'offerente (TA AG: decisione del 16.7.1998, BE.98.00060-K3, consid. II./2.c/aa [=ZBI 1999, pag. 387 e seg.]).

Basi legali: - art. 11 lett. d CIAP; art. 12 e art. 22 lett. m Lap; art. 13 cpv. 4 Oap



6. Tipi di procedure d'appalto

6.1 Pubblico concorso

Nella procedura di **pubblico concorso** le commesse vanno **pubblicate** almeno **sul Foglio Ufficiale Cantonale** se si tratta di commesse nei trattati internazionali o nel settore del mercato interno. Questa procedura offre a tutti gli interessati la possibilità di presentare al committente una propria offerta. Le offerte vengono inoltrate in base all'avviso (→ cap. 7) e alla documentazione di gara (→ cap. 8). L'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il vantaggio della procedura di pubblico concorso implica l'estensione illimitata della concorrenza efficace. Vi è tuttavia anche uno svantaggio, in quanto un numero troppo elevato di offerte può pregiudicare l'efficacia di questa procedura. In base a considerazioni politico-economiche può pure risultare indicato svolgere una procedura selettiva al posto del pubblico concorso (→ cap. 4.8.2). In una descrizione sommaria, lo svolgimento di una procedura di pubblico concorso si delinea come segue:

committente o consulente incaricato	elabora il testo dell'avviso e della documentazione di gara (→ cap. 7 e 8)
committente	pubblica la commessa sul Foglio Ufficiale Cantonale (→ cap. 7)
tutti gli interessati	ricevono la documentazione di gara
tutti gli offerenti	inoltrano per posta le offerte debitamente compilate e tutti gli allegati richiesti (→ cap. 9)
committente (tutti gli offerenti sono legittimati a partecipare)	effettua un'apertura pubblica delle offerte e una stesura del verbale (→ cap. 10)
committente o consulente incaricato	esamina e rettifica le offerte (→ cap. 11 e 12)
committente	aggiudica la commessa / notifica la delibera mediante decisione impugnabile (→ cap. 13)
tribunale	decide in caso di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (→ cap. 15)
committente e offerente	concludono il contratto (→ cap. 16)

Basi legali: - art. 13 cpv. 1 lett. a e art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap; art. 12 cpv. 1 lett. a e art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP



6.2 Procedura selettiva (procedura di prequalifica)

6.2.1 Principio

La **procedura selettiva** si suddivide in due fasi. Nella prima fase, la cosiddetta fase di qualifica preliminare, il committente invita con un avviso di gara gli offerenti interessati all'esecuzione della commessa a presentare la loro domanda di partecipazione alla gara d'appalto (→ modello cap. 20.6 e 20.8). Il committente esamina poi l'idoneità dei candidati sulla base di **criteri d'idoneità** resi noti in precedenza e decide quali concorrenti sono ammessi alla fase successiva e quali invece vanno esclusi (→ cap. 8.9).

Nella seconda fase, il committente invita i candidati ormai selezionati a presentare la loro offerta, la quale viene giudicata sulla base di **criteri d'aggiudicazione** (fase d'offerta).

La procedura di prequalifica garantisce che le offerte vengano inoltrate solo da offerenti idonei. Inoltre, la procedura selettiva offre il vantaggio, grazie all'esame preliminare, di poter ridurre il numero delle offerte che devono essere esaminate e giudicate. Questo permette a tutte le parti coinvolte di risparmiare tempo e denaro. Tale procedura richiede comunque un impegno considerevole da parte di tutti coloro che vi partecipano.

La procedura selettiva deve da una parte essere applicata soltanto a commesse impegnative e complesse: ciò significa che si deve trattare di una commessa la cui esecuzione richiede eccezionali capacità tecniche, organizzatorie o economiche. Dall'altra parte, l'ampia cerchia degli offerenti interessati, e dunque anche considerazioni di ordine economico-politico, possono giustificare lo svolgimento della procedura selettiva.

La decisione di svolgere una procedura selettiva va presa caso per caso e in modo restrittivo.

Basi legali: - art. 13 cpv. 1 lett. b CIAP e art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap; art. 12 cpv. 1 lett. b e art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP

6.2.2 Svolgimento della procedura selettiva

L'obiettivo della prequalifica è di scegliere i candidati idonei all'esecuzione di una commessa. Affinché siano garantiti una procedura equa nonché il rispetto dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione, la scelta dei concorrenti avviene in base **a criteri d'idoneità specifici alla commessa e stabiliti in precedenza.** I candidati che adempiono questi criteri vanno ammessi alla seconda fase della procedura. Per motivi di efficienza, il numero dei candidati ammessi può essere precedentemente delimitato. In questo caso è però indispensabile farvi riferimento nella documentazione di gara (→ art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP; art. 13 cpv. 1 lett. b Lap).

Lo svolgimento della prima fase della procedura selettiva segue lo schema seguente, sulla base delle raccomandazioni UPSS 641 610 (lavori edilizi) e 641 605 (prestazioni di servizio degli ingegneri) concernenti la prequalifica specifica della commessa.

Avviso di gara per la prequalifica

Il committente pubblica sul Foglio Ufficiale Cantonale l'avviso di gara con il quale invita i candidati interessati a richiedere la documentazione per la qualifica preliminare. Egli deve rendere in particolar modo attenti al fatto che soltanto i candidati selezionati potranno presentare un'offerta. Deve inoltre comunicare il numero dei candidati ammessi alla fase d'offerta, nel caso intendesse limitarlo (per la forma e il contenuto del bando di concorso → cap. 7.1 e 7.2 nonché modelli cap. 20.6 e 20.8).

Documentazione per la prequalifica

Dati relativi al progetto (prime informazioni sui compiti da svolgere)

- piani e schizzi
- rapporti sugli accertamenti svolti
- calendario previsionale

Informazioni riguardanti la candidatura / condizioni per l'inoltro della candidatura

- termine per l'inoltro della candidatura e intestazione richiesta (dicitura)
- criteri d'idoneità nonché allegati e prove d'idoneità richieste dal candidato
- eventuale limitazione del numero di partecipanti ammessi alla fase d'offerta
- riferimento concernente la possibilità di formare consorzi, coinvolgere subappaltatori e presentare candidature plurime

Condizioni quadro / informazioni preliminari concernenti la fase d'offerta

- condizioni particolari, condizioni commerciali generali e basi contrattuali (soltanto a titolo informativo; possono essere rese note anche soltanto nella seconda fase)
- criteri d'aggiudicazione (possono essere resi noti anche soltanto nella seconda fase)
- foglio per l'autodichiarazione (→ modello cap. 20.1)



Criteri d'idoneità

Nella documentazione di prequalifica, il committente deve comunicare i criteri d'idoneità specifici alla commessa, la loro ponderazione ed eventualmente la chiave di valutazione. Criteri d'idoneità obbligatori sono da designare come tali.

L'ente aggiudicante redige un catalogo di domande specifiche alla commessa con ponderazione delle domande riguardo a:

- requisiti economici (p. es. garanzia d'esecuzione)
- requisiti tecnici (p. es. parco macchine)
- efficienza personale (p. es. effettivo del personale, personale chiave impegnato nella commessa)
- esperienza del candidato (p. es. referenze aziendali)
- condizioni obbligatorie (p. es. copertura minima dell'assicurazione per responsabilità civile).

Per garantire una concorrenza quanto mai efficace possono essere fissati soltanto **criteri d'idoneità obiettivi e verificabili**. In particolare, ci si può basare sulle capacità finanziarie, economiche, tecniche e organizzative così come sull'esperienza in un determinato settore professionale. Va osservato che la scelta e la ponderazione dei criteri d'idoneità vanno eseguite soltanto in relazione alla commessa concreta (→ cap. 8.9).

Sistema di valutazione per la prequalifica

Per motivi di trasparenza è auspicabile che il **sistema di valutazione** applicato **risulti dalla documentazione di prequalifica**. Nella prassi è risultato valido il seguente sistema: viene fornito un questionario che da una parte contiene la ponderazione dei criteri d'idoneità ordinati in base alla loro importanza specifica per la commessa e, dall'altra, che fornisce informazioni sulla ponderazione delle risposte mediante una scala di note prefissata. Moltiplicando il valore di ponderazione con la nota conseguita, si ottiene il punteggio raggiunto per ogni criterio risp. per ogni aspetto parziale.

I criteri d'idoneità obbligatori possono risultare sia dalle condizioni indicate che devono essere realizzate, sia dal punteggio minimo parziale e/o totale che dev'essere raggiunto.

Esempio:

Per la **ponderazione** si può scegliere la seguente graduatoria: 1 = normale; 2 = importante; 3 = molto importante

Per la **valutazione** delle risposte si può p. es. utilizzare la seguente scala di note: 0 = insufficiente; 1 = sufficiente; 2 = buono; 3 = ottimo

Esame e valutazione delle candidature

Di regola una **giuria** resa nota già nella documentazione di prequalifica esamina e valuta i questionari. La valutazione di un candidato da parte della giuria si basa esclusivamente sui criteri d'idoneità prefissati. La valutazione avviene sulla base delle indicazioni e della documentazione fornite dal candidato.

La documentazione di prequalifica viene dapprima esaminata in merito all'inoltro tempestivo, alla completezza e all'adempimento dei criteri d'idoneità obbligatori. Queste esigenze devono infatti essere rispettate, affinché la documentazione possa essere tenuta in considerazione per l'ulteriore procedura.

In seguito vengono valutate le risposte e i voti assegnati vanno moltiplicati con la ponderazione stabilita; ne risulta un punteggio per ogni domanda. Se la somma dei punti raggiunge il valore minimo prefissato, il candidato è selezionato e va invitato alla gara d'appalto, a meno che il numero dei partecipanti non sia stato precedentemente limitato (→ modello cap. 20.17).

Notifica della decisione di prequalifica

Tutti i candidati vengono informati in merito alla loro ammissione risp. esclusione dal concorso mediante decisione impugnabile. Tale comunicazione avviene solitamente in forma anonimizzata (→ modello cap. 20.18 e 20.19).

Seconda fase della procedura selettiva (fase d'offerta)

I candidati che si sono qualificati vengono in seguito invitati a sottoporre un'offerta al committente sulla base della documentazione di gara messa a loro disposizione. L'offerta economicamente più vantaggiosa va determinata per mezzo dei criteri d'aggiudicazione già resi noti.

Basi legali: - art. 13 cpv. 1 lett. b e art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap; art. 12 cpv. 1 lett. b e art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP



6.3 Procedura a invito

La procedura a invito è applicabile **solo nel settore del mercato interno**, poiché i trattati internazionali non la adottano.

La procedura a invito è ammessa per commesse fino ad un determinato valore soglia che varia secondo il tipo di commessa (→ cap. 4.8.1). Il committente invita senza bando di concorso e secondo il proprio apprezzamento possibilmente **almeno tre offerenti** a sottoporre le loro offerte, inviando loro la sua documentazione di gara e facendo riferimento al tipo di procedura in corso (→ modello cap. 20.10). **Soltanto i concorrenti invitati possono elaborare e presentare un'offerta.**

La scelta degli offerenti avviene di regola in base alla loro idoneità riguardo all'esecuzione della commessa concreta. La determinazione dei criteri d'idoneità è necessaria soltanto se il committente non è a conoscenza dell'idoneità degli offerenti o se si vogliono porre delle esigenze particolari. Per il resto, la procedura si svolge esattamente come la procedura di pubblico concorso (→ cap. 6.1).

Basi legali: - art. 13 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 1 cifra 2 Lap; art. 12 cpv. 1 lett. b^{bis} e art. 12^{bis} cpv. 2 CIAP

6.4 Incarico diretto

Nell'ambito della **procedura per incarico diretto**, il committente invita **direttamente** (vale a dire senza bando di concorso) un offerente a presentare un'offerta. Il committente può **decidere liberamente** se desidera ricevere una o più offerte concorrenziali (→ art. 13 cpv. 1 lett. d Lap). Se l'invito a presentare un'offerta avviene in forma scritta, il committente è tenuto ad informare espressamente gli offerenti circa il tipo di procedura da lui scelto.

Nel **settore dei trattati internazionali**, la procedura per incarico diretto è ammessa solo **in casi eccezionali** in presenza di criteri legali esattamente definiti, tuttavia indipendentemente dai valori soglia (→ cap. 4.7.2).

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, in determinate circostanze, per lo svolgimento dell'incarico diretto può essere decisivo oltre alla **fattispecie giustificante l'eccezione** anche il "**valore soglia**" (→ cap. 4.8.1 e cap. 4.8.3).

Contrariamente a tutti gli altri tipi di procedura, nella procedura per incarico diretto le **trattative** con gli offerenti sono **ammesse** (→ cap. 5.4).

Basi legali: - art. 13 cpv. 1 lett. d e art. 14 cpv. 1 cifra 3 Lap; art. 12 cpv. 1 lett. c come pure art. 12^{bis} cpv. 1 e 2 CIAP; art. 3 Lap

6.5 Concorsi di progettazione e per prestazioni globali

6.5.1 In generale

La procedura d'appalto serve principalmente al committente per valutare e giudicare un'**ampia rosa di proposte** di soluzione nell'ambito dell'architettura o dell'ingegneria. Oltre ai concorsi d'architettura e d'ingegneria sono possibili anche concorsi in altri settori (p. es. realizzazione di un sistema informatico particolarmente complesso o concezione di un'area urbana). I concorsi forniscono spesso buone basi decisionali quando si tratta di realizzare progetti importanti e complessi o di aggiudicare commesse ad imprese di progettazione o imprese totali, per le quali si presume una grande varietà di soluzioni. Spesso coloro che partecipano al concorso contribuiscono con nuovi elementi dal profilo tecnico e della creatività. Per questo motivo un concorso può anche promuovere innovazioni.

I concorsi di pianificazione e i concorsi per prestazioni globali **non rappresentano un genere di procedura a sé stante**, ma sono bensì da considerare dei sottotipi speciali di procedura stabiliti agli articoli 12 cpv. 1 CIAP risp. 13 cpv. 1 Lap. Il diritto e la procedura applicabili si determinano perciò secondo il valore della commessa. Il committente può quindi svolgere anche un concorso secondo la procedura selettiva ed ammettere al concorso (in base alle candidature inoltrate) soltanto un numero di offerenti idonei limitato e reso noto in precedenza. Affinché in una simile **procedura a due livelli** possano qualificarsi per la fase di concorso anche candidati più giovani o con meno esperienza, è ammesso introdurre nel programma del concorso una clausola che sancisce il promovimento delle giovani leve nel campo imprenditoriale. Il committente può eseguire una selezione per la seconda fase anche sulla base di schizzi inoltrati dai candidati (cosiddetta "**selezione in base a schizzi**"). Lo svolgimento di tali procedure a due livelli è indicato soprattutto se si prevede un gran numero di candidati.

Non vi è alcun obbligo legale di svolgere concorsi di progettazione. Le prestazioni di progettazione possono essere acquisite anche nel quadro di una procedura d'appalto "tradizionale". A seconda delle circostanze, un progetto potrebbe non essere affatto adatto allo svolgimento di un concorso. Questo è il caso soprattutto quando si tratta di lavori di risanamento di impianti preesistenti, in cui le soluzioni possibili sono già fortemente limitate dalla situazione data. È pertanto ammesso lo svolgimento di una procedura d'appalto "comune" che contiene alcuni elementi tipici del concorso di progettazione (p.es. l'inoltro di proposte di soluzione anonime con nota d'onorario).

L'art. 13 cpv. 2 Lap e l'art. 4 Oap menzionano il concorso di progettazione e il concorso per prestazioni globali, poiché il legislatore ha consapevolmente rinunciato ad emettere disposizioni dettagliate in materia. Rientra nella competenza del committente decidere se

rinvia completamente o solo in parte alle **disposizioni emanate da organizzazioni professionali** (p. es. Regolamento SIA 142). Queste disposizioni possono essere applicate soltanto se non violano i principi generali sugli appalti pubblici (p. es. divieto di praticare protezionismo, trasparenza nell'avviso di gara e nella valutazione delle offerte, introduzione della possibilità di impugnare le decisioni davanti ad un Tribunale ordinario, ecc.).

Basi legali: - art. 12 cpv. 3 CIAP; art. 13 cpv. 2 Lap; art. 3 cpv. 1 lett. j e art. 4 Oap

6.5.2 Tipi di concorsi

I concorsi d'architettura e di ingegneria vengono svolti come quelli di progettazione o per prestazioni globali. I concorsi di progettazione si suddividono in due sottocategorie, i concorsi d'idee e i concorsi di progetto.

A. Concorso di idee

Il **concorso d'idee** deve fornire proposte per le decisioni di concetto o per la soluzione di compiti descritti solo in termini generali e la cui esecuzione non è prevista imminente (art. 3 cifra 2 del Regolamento SIA 142). La ricerca di idee si situa pertanto in primo piano. La procedura si conclude con la decisione sul progetto "vincente". Per un'eventuale realizzazione va svolta una nuova procedura d'appalto. Il diritto applicabile risp. la scelta della procedura relativa al concorso d'idee risulta dalla somma globale del premio messo in palio dal committente, che corrisponde al valore della commessa per questo tipo di acquisto.

B. Concorso di progetto

Il **concorso di progetto** serve da un lato alla soluzione di compiti chiaramente definiti, la cui realizzazione è prevista, e dall'altro alla determinazione dei progettisti idonei a portare avanti il progetto (art. 3 cifra 3 del Regolamento SIA 142). Di conseguenza – diversamente dal concorso d'idee – l'obiettivo del concorso di progetto è anche quello di trovare un partner in grado di occuparsi della continuazione dei lavori. Questa divergenza negli scopi perseguiti dai due tipi di concorso è fissata anche nel Regolamento SIA 142, il quale prescrive che soltanto il vincitore di un concorso di progetto ha la prospettiva di ricevere un ulteriore incarico, mentre al vincitore di un concorso d'idee questa possibilità non è data. Il concorso di progetto funge dunque anche da base per l'**incarico diretto** della pianificazione successiva **al vincitore del concorso**, se il programma di concorso contiene l'opzione per la continuazione dei lavori. Per questo motivo il diritto applicabile risp. la scelta della procedura è determinata in base alla somma complessiva del premio e al valore stimato della commessa consecutiva (→ cap. 4.3.2).

C. Concorso per prestazioni globali

Il **concorso per prestazioni globali** serve all'elaborazione di proposte per progetti, per i quali i compiti da svolgere sono chiaramente definiti e onde il committente desidera che architetti, ingegneri **e impresari** lavorino insieme. Come nel concorso di progetto, viene prospettata una commessa per prestazioni pianificatorie. Inoltre, di regola vi è anche da aggiungere la realizzazione vera e propria dell'opera, ossia l'esecuzione delle prestazioni di costruzione. Di conseguenza, il concorso per prestazioni globali contiene una commessa mista, nella quale la componente finanziaria della prestazione edile è di regola più importante della quota-parte relativa alla prestazione di servizio da fornire. Per questo motivo, il concorso per prestazioni globali indetto in relazione ad un progetto di natura edilizia è da qualificarsi come commessa edile, cosa particolarmente importante per la determinazione del diritto applicabile risp. per la scelta della procedura (➔ cap. 4.2.3).

D. Commessa di studio

La commessa di studio è una delle alternative possibili al concorso di progettazione. Le basi essenziali della commessa di studio sono contenute in un allegato al Regolamento SIA 142. Contrariamente al concorso, giusta il Regolamento SIA 142, la commessa di studio è formata da una somma di **prestazioni di servizio o di contratti d'appalto identici** che vengono aggiudicati **a più offerenti** allo scopo di elaborare un maggior numero di proposte di soluzione. La particolarità consiste nel fatto che il committente acquisisce la progettazione da più progettisti contemporaneamente, con ognuno dei quali egli ha concluso separatamente **contratti identici** relativi al progetto desiderato. Ogni singolo partecipante ha – contrariamente al concorso di progettazione – diritto ad un **compenso** fisso della sua prestazione, comunicato in precedenza. Poiché i mezzi a disposizione del committente sono limitati, viene di regola svolta una procedura di prequalifica in modo da ridurre il numero di offerenti.

Una commessa di studio **non** viene di norma svolta in forma **anonima**. Il dialogo con i progettisti è ammesso, anzi auspicato.

Nell'ambito di una commessa di studio, il committente può prospettare al vincitore della procedura una commessa successiva risp. l'elaborazione consecutiva della sua prestazione. Se la commessa di studio non contiene alcuna opzione al riguardo di una commessa successiva, la procedura si conclude con la decisione sulla scelta del progetto "vincente".

6.5.3 Particolarità del concorso

Il concorso mostra alcune particolarità rispetto agli appalti ordinari. Ciò non lo qualifica però – come già menzionato in precedenza – come un quinto tipo di procedura indipendente, accanto alle procedure di pubblico concorso, selettiva, per incarico diretto e a invito. Anche il concorso va svolto in base ad una delle quattro procedure d'appalto.

Gli elementi caratteristici che distinguono il concorso di progettazione o il concorso per prestazioni globali dalle commesse "tradizionali" sono tra l'altro:

- Il committente gode di un più ampio potere discrezionale per la formulazione e la valutazione dei criteri d'idoneità e d'aggiudicazione rispetto agli appalti ordinari (TA GR: decisioni del 11.2.2003, U 02 112, consid. 1, e del 2.11.2001 U 01 55, consid. 1b [= PTA 2001 n. 38]).
- I lavori di concorso sono valutati da una **giuria indipendente** alle cui raccomandazioni il committente è in linea di massima vincolato – a meno che non possano essere fatti valere motivi importanti. La decisione di aggiudicazione e la sua notifica vanno però in ogni caso comunicate ad opera del committente.
- I lavori di concorso vanno di regola inoltrati in **forma anonimizzata** e non devono contenere alcun rimando a colui che li ha redatti. L'anonimità può p. es. essere garantita tramite la richiesta del committente di evidenziare i lavori con una dicitura scelta dai rispettivi autori. Inoltre l'autore del lavoro deve trasmettere una busta chiusa (cosiddetta busta dell'autore) recante la stessa dicitura e contenente i nominativi degli autori del progetto, dei loro collaboratori, così come degli specialisti che sono stati interpellati.
- Nell'ambito di un concorso di architettura o d'ingegneria, già durante la procedura di concorso, vengono elaborate proposte di soluzione concrete. Tutti i concorrenti prestano pertanto un contributo essenziale già con l'inoltro dei loro lavori di concorso.
- I migliori contributi al concorso vengono retribuiti con un **premio**. Il committente fissa la somma del premio già in occasione del bando o del programma di concorso. Il valore di questo compenso dipende in particolare dai seguenti criteri: il tipo di concorso, la prestazione richiesta, il numero di partecipanti (presupposto), la possibilità per i partecipanti di ricevere o meno una commessa successiva (cfr. anche art. 17 del Regolamento SIA 142).
- Di regola i lavori dei concorrenti, e di conseguenza anche la decisione, sono resi accessibili al pubblico nell'ambito di un'**esposizione**. Nella procedura di concorso non vi è per contro **nessuna apertura pubblica** delle offerte.
- Nel concorso di progettazione o per prestazioni globali, il committente può attribuire al vincitore un'ulteriore commessa per prestazioni di pianificazione sulla base di un'**opzione di elaborazione successiva** formulata nel programma di concorso, senza che vi sia bisogno di svolgere una nuova procedura formale per l'aggiudicazione (cfr. art. 3

lett. j Oap). Una simile aggiudicazione tramite incarico diretto è però possibile soltanto se il committente ha comunicato in precedenza questa sua intenzione nel programma di concorso. Per questo motivo, nella documentazione di concorso, l'estensione delle prestazioni prospettate (p. es. aggiudicazione della direzione dei lavori altrove) dev'essere descritta dettagliatamente, così come dev'essere stabilito se e a quali condizioni gli specialisti interpellati dall'autore del lavoro di concorso hanno la possibilità di ottenere una commessa consecutiva.

6.5.4 Bando e programma di concorso

Per lo svolgimento di un concorso di progettazione o per prestazioni globali, il committente dovrebbe – a differenza della "procedura d'appalto tradizionale" – disciplinare i seguenti punti nel bando o nel programma di concorso (→ modello cap. 20.9):

- nome e indirizzo dell'**organizzatore del concorso** (committente)
- descrizione del **compito di concorso**
- **tipo di procedura di concorso** (concorso d'idee, di progettazione o per prestazioni globali da svolgere secondo la procedura di pubblico concorso o selettiva, oppure commessa di studio)
- in caso di concorso selettivo (a due o più livelli):
 - a) **numero dei concorrenti ammessi** al concorso vero e proprio
 - b) **criteri di scelta**, ev. clausola di promovimento per giovani leve
 - c) **documentazione di candidatura** da inoltrare (prove d'idoneità o schizzi)
 - d) **termine** per l'inoltro della domanda di candidatura
- **termine d'inoltro risp. di consegna** per i lavori di concorso
- **esigenze** poste ai lavori (numero e dimensione dei piani, modelli, livello di approfondimento del lavoro)
- **criteri d'aggiudicazione** (criteri di valutazione)
- nominativi dei membri e dei supplenti della **giuria** e di eventuali esperti
- indicazione se la **decisione** della giuria **vincola** o meno il committente
- **somma totale del premio** risp. valore del compenso per i partecipanti alla commessa di studio
- tipo e portata di ulteriori commesse di pianificazione o appalti ancora da aggiudicare secondo il programma di concorso (**opzioni per la continuazione dei lavori o per commesse successive**, in particolare indicazioni riguardanti la portata delle prestazioni e gli specialisti coinvolti dall'autore del lavoro di concorso)

- **luogo** presso il quale si può ritirare la documentazione
- **ufficio informazioni** e forma per l'inoltro di domande (le domande vanno di regola poste in forma anonimizzata)
- **condizioni** da rispettare, come il perimetro di costruzione, il programma dei locali, le disposizioni in materia di costruzioni determinanti per il progetto
- riferimento ad eventuali **norme professionali** applicabili e regolamentazione della **graduatoria** tra documentazione di concorso e norme professionali
- ammissibilità di una **candidatura plurima** per gli specialisti subordinati
- indicazione riguardante l'**esposizione pubblica** dei lavori di concorso
- descrizione della facoltà di fare uso dei lavori di concorso (**diritti d'autore**)

Basi legali: - art. 12 cpv. 3 CIAP; art. 13 cpv. 2 Lap; art. 3 cpv. 1 lett. j e art. 4 Oap



7. Avviso di gara

L'avviso di gara per le commesse da aggiudicare nella procedura di **pubblico concorso o selettiva** deve rispettare determinate **prescrizioni formali** e un certo **contenuto minimo**. Esempi per l'avviso di gara → modelli cap. 20.3 a 20.9.

7.1 Forma

- la pubblicazione deve avvenire almeno sul **Foglio Ufficiale Cantonale**
- considerazione della situazione linguistica della regione in cui la commessa sarà eseguita
- nel settore dei trattati internazionali: **riassunto in lingua francese** (contenuto minimo)

Basi legali: - art. 9 cpv. 1 e art. 10 Oap

7.2 Contenuto

- nome e indirizzo del **committente**
- **tipo di procedura** e indicazione se la commessa è soggetta all'Accordo GATT/WTO
- **oggetto ed entità della commessa**
- **termine per l'inoltro** dell'offerta o della candidatura nella procedura selettiva
- procedura selettiva: **numero dei candidati ammessi alla fase d'offerta**
- **indirizzo per l'inoltro dell'offerta** e **intestazione** richiesta (dicitura)
- **termini d'esecuzione o di fornitura**
- durata della **validità** delle offerte
- luogo e data di un eventuale sopralluogo
- **criteri d'idoneità e d'aggiudicazione** (basta un rinvio alla documentazione di gara)
- **luogo di ritiro** e prezzo della documentazione; ev. luogo e durata dell'esposizione dei piani
- luogo e data dell'**apertura delle offerte**
- per il settore dei trattati internazionali: **lingua della procedura**
- **indicazione dei rimedi giuridici**

7.3 Termini

Settore dei trattati internazionali	Settore del mercato interno
<p>Nell'avviso di gara il committente stabilisce il termine per l'inoltro delle offerte. Nella determinazione dei termini va tenuto conto di circostanze quali tipo e complessità della commessa concreta, misura prevedibile di subappalti, tempo usuale di elaborazione o di produzione nella misura in cui ciò sia compatibile con le adeguate esigenze del committente. Sulla base del postulato relativo all'uguaglianza di trattamento e alla non discriminazione, ogni termine dev'essere calcolato in modo da consentire sia agli offerenti del luogo sia a quelli non domiciliati, di presentare le loro offerte. Un'eventuale proroga di un termine vale per tutti gli offerenti e dev'essere loro comunicata contemporaneamente.</p>	
<ul style="list-style-type: none">Nella procedura di pubblico concorso, il termine minimo per la presentazione di un'offerta è di 40 giorni a partire dall'avviso di gara.Nella procedura selettiva, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è di 25 giorni a partire dall'avviso di gara e di altri 40 giorni a partire dall'invito per l'inoltro dell'offerta.Questi termini minimi possono essere ridotti in via eccezionale nei casi previsti dalla legge, ma non sotto i 10 giorni.	<ul style="list-style-type: none">Il termine per la presentazione di un'offerta è di regola di 20 giorni. Si tratta comunque di una semplice norma d'ordine, intesa a tener conto del caso concreto (TA GR: decisione del 21.5.1999, U 99 58, consid. 3b).

Basi legali: - art. 14, 15 e 16 Oap

7.4 Procedura a invito e incarico diretto

Nell'ambito della procedura a invito, risp. della procedura per incarico diretto, **non viene eseguito nessun avviso di gara**. Gli offerenti vengono invitati direttamente a presentare un'offerta, previa indicazione del tipo di procedura applicato (esempi → modello cap. 20.10 e 20.11). Nella procedura a invito, la documentazione di gara viene inviata agli offerenti invitati.

Basi legali: - art. 9 cpv. 2 Oap; art. 13 cpv. 1 lett. c e d Lap; art. 12 cpv. 1 lett. b^{bis} e c CIAP

8. Documentazione di gara

8.1 In generale

Con l'avviso di gara e la relativa documentazione l'ente aggiudicante stabilisce le basi principali per la procedura d'appalto e per la conclusione del successivo contratto. La documentazione di gara messa a disposizione degli offerenti deve perciò contenere tutti i dati necessari all'ottenimento di offerte verificabili e paragonabili. La documentazione di gara deve contenere in dettaglio le seguenti **indicazioni**:

- nome e indirizzo del **committente**
- **tipo di procedura** e indicazione se la commessa è soggetta all'Accordo GATT/WTO
- oggetto ed entità della commessa e rispettivo **elenco delle prestazioni** (→ cap. 8.16)
- **termini d'esecuzione o di fornitura** (→ cap. 8.12)
- **termine d'inoltro** delle offerte (→ cap. 7.3 e 8.12)
- **indirizzo** per l'inoltro delle offerte e **intestazione** richiesta (→ cap. 9.2 e 9.3)
- **luogo e data dell'apertura** delle offerte (→ cap. 10)
- durata della **validità delle offerte** (→ cap. 8.2)
- condizioni per l'inoltro di **varianti e di offerte parziali** (→ cap. 8.6 e 8.7)
- condizioni per la suddivisione successiva in **lotti** (→ cap. 8.8)
- **criteri d'idoneità e d'aggiudicazione** (→ cap. 8.9 e 8.10)
- **specifiche tecniche** (→ cap. 8.11)
- eventuale esclusione o limitazione della partecipazione di **consorzi di offerenti** (→ cap. 8.3)
- **condizioni particolari del committente** (→ cap. 8.15)
- ufficio presso il quale possono essere richieste ulteriori **informazioni**

Se in base alle offerte presentate il committente dovesse constatare di aver commesso degli errori nella compilazione della documentazione di concorso, che potrebbero avere degli **effetti incisivi** sulla commessa e sul prezzo, egli può invitare tutti gli offerenti a presentare un rispettivo complemento all'offerta. Per l'inoltro di simili offerte successive vanno osservate le abituali condizioni formali d'inoltro. Agli offerenti va nuovamente comunicato il termine d'inoltro, l'intestazione richiesta e la data dell'apertura delle offerte. In caso di modifiche essenziali della commessa, il committente può anche ripetere l'intera procedura (→ cap. 14).



Qui di seguito verranno esposte in dettaglio alcune indicazioni che il committente dovrà, possibilmente, riportare nella documentazione di gara. Tali dati sono altresì importanti per lo svolgimento della procedura d'appalto.

Basi legali: - art. 12 e art. 13 Oap



8.2 Validità dell'offerta

Gli offerenti sono vincolati alle loro offerte per la durata della **validità** stabilita nella documentazione di gara. Di conseguenza, essi possono ritirare la loro offerta soltanto fino allo scadere del termine d'inoltro. In questo caso non occorre il consenso del committente. Una volta scaduto questo termine, le offerte non possono più essere ritirate unilateralmente da parte dell'offerente, ma soltanto con il consenso del committente.

Se, in via eccezionale, il committente non ha disciplinato la durata della validità delle offerte nell'avviso o nella documentazione di gara, viene applicato a titolo sussidiario l'art. 18 cpv. 2 Lap, secondo il quale le offerte sono valide durante **sei mesi** dal termine d'inoltro.

Se per motivi imprevedibili l'aggiudicazione non può avvenire entro il periodo di validità dell'offerta, è consigliabile interrompere la procedura d'appalto (→ cap. 14). Se un appalto deve invece essere eseguito nell'immediato futuro, si raccomanda di comunicare in forma scritta la proroga della durata di validità agli offerenti coinvolti.

Base legale: - art. 18 Lap



8.3 Consorzi di offerenti

Per quanto non viene escluso o limitato nell'avviso o nella documentazione di gara, gli offerenti possono unirsi per presentare un'offerta comune. Questi offerenti formano di principio una società semplice ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (CO; RS 220). I membri di un consorzio di offerenti vanno propriamente designati nell'offerta. Il committente può inoltre richiedere ulteriori informazioni (come p. es. chiarimenti sui rapporti di partecipazione o la specificazione dell'impresa responsabile per la direzione dei lavori oppure della ditta competente per la conduzione tecnica). Il consorzio di offerenti deve adempiere ai requisiti d'idoneità posti dal committente, e cioè nella sua composizione e sulla base della sua ripartizione dei compiti tra i membri (ciò significa che non ogni offerente è tenuto a soddisfare personalmente tutte le esigenze poste).

L'offerta dev'essere **firmata da tutti i membri del consorzio**, a meno che un singolo offerente non venga designato dagli altri membri come membro direttivo del rispettivo consorzio. In questo caso l'offerente designato quale membro direttivo deve presentare gli atti di procura delle altre imprese. Il cosiddetto **modulo per l'autodichiarazione** dev'essere comunque firmato in ogni caso da **tutti i membri del consorzio**, poiché soltanto in tal modo può essere assicurata l'applicazione dei principi del diritto sugli appalti pubblici nei confronti di tutti i contraenti (➔ modello cap. 20.1).

Base legale: - art. 15 Lap

8.4 Subappaltatori (subappalti)

L'ente aggiudicante ha un notevole interesse di sapere se i lavori saranno eseguiti dall'offerente stesso o se questo intende cederne una parte ad altre imprese. Il committente può perciò esigere che i rapporti di subappalto vengano resi pubblici. Un tale subappalto richiede di regola il **consenso del committente**.

Il coinvolgimento di subappaltatori non deve in alcun caso permettere un raggirio delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro. L'offerente deve perciò obbligare mediante contratto i suoi subappaltanti a rispettare le disposizioni di diritto del lavoro (→ art. 10 cpv. 1 lett. b Lap). Inoltre, i subappaltatori assunti dall'offerente devono soddisfare i criteri d'idoneità prescritti dal committente per il settore loro assegnato.

In linea di massima l'**offerente** stesso deve fornire la **prestazione caratteristica**. Il subappalto entra dunque in considerazione soltanto per lavori subordinati o specializzati. Un'eccezione da questo principio è ipotizzabile ad esempio laddove vengono coinvolti appaltatori totali o generali che si assumono l'intera responsabilità anche facendo svolgere da terzi la maggior parte delle commesse. La prestazione caratteristica di tale incarico consiste nell'assunzione dell'intera responsabilità e del coordinamento dei lavori.

Esempi di coinvolgimento inammissibile di subappaltatori:

- a) *Commessa: Fornitura di un'autovettura con equipaggiamento accessorio Natel*
Offerta: Un negozio di elettrotecnica offre un'autovettura equipaggiata con il telefono richiesto. Il veicolo stesso (= prestazione caratteristica) viene però fornito da un commerciante di automobili.
→ *L'offerta del negozio di elettrotecnica non è valida.*
- b) *Commessa: Lavori di pavimentazione*
Offerta: Un imprenditore edile offre lavori di pavimentazione, sebbene egli non disponga di una propria squadra con personale istruito per questi lavori e dell'attrezzatura necessaria. L'imprenditore intende però cedere questi lavori (che rappresentano la prestazione caratteristica) in subappalto ad una ditta di pavimentazioni, nonostante questi lavori rappresentino più del 50% dell'elenco delle prestazioni.
→ *L'offerta dell'imprenditore non è valida.*

Nell'**appalto generale o totale**, soltanto l'aggiudicazione della commessa all'imprenditore generale o totale è soggetta alle regole del diritto sugli appalti pubblici. Le disposizioni in materia di appalti non si applicano per contro alle susseguenti aggiudicazioni dell'imprenditore generale o totale ai suoi subappaltatori. La pretesa, secondo la quale l'offerente che ha ottenuto l'aggiudicazione nel quadro di una procedura d'appalto applichi queste regole

anche nella cessione delle commesse a terzi, contraddirebbe infatti la natura stessa del contratto d'appalto totale o generale. Di norma, per la realizzazione del progetto in questione, l'impresario totale o generale incaricato assume singoli subappaltanti, subprogettisti e subfornitori, con i quali egli conclude spesso affari reciproci. L'opinione secondo la quale l'impresa generale o totale che ha ottenuto la commessa debba svolgere una (seconda) procedura d'appalto non si lascia realizzare già per ragioni pratiche. L'imprenditore generale o totale deve offrire al committente un prezzo globale e fisso. Questo non gli sarebbe però possibile se dovesse essere costretto ad accettare i risultati di una procedura d'appalto supplementare che non ha potuto condeterminare personalmente.

Il committente può pretendere dall'impresario generale o totale di descrivere con maggiore esattezza i rapporti di subappalto. Il coinvolgimento di subappaltatori non può assolutamente causare la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. Per questo motivo, il committente deve assicurarsi che l'imprenditore generale o totale, al quale è stata aggiudicata la commessa, obblighi mediante contratto anche terzi, ai quali cede le commesse, a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro (art. 10 cpv. 1 lett. b Lap). Il committente può inoltre - nel quadro dell'ordine legale - trasferire ulteriori obblighi all'imprenditore generale o totale. Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il diritto del committente di partecipare alle decisioni concernenti la lista dei subappaltatori o alle aggiudicazioni.

Basi legali: - art. 10 cpv. 1 lett. b e art. 16 Lap



8.5 Candidature plurime

Candidature plurime o **iscrizioni plurime** possono verificarsi in diverse forme. Un'impresa può partecipare ad una procedura d'aggiudicazione come unico offerente, come membro di un consorzio di offerenti o come subappaltatore. Combinando tra di loro queste possibilità di partecipazione di un offerente, possono risultare diversi tipi di candidature plurime.

Una partecipazione plurima della stessa **impresa quale offerente è in linea di massima inammissibile**. La stessa impresa può, infatti, inoltrare soltanto un'offerta di base, sia quale singolo offerente sia quale membro di un consorzio di offerenti. Di conseguenza, ad un offerente è vietato associarsi contemporaneamente a diversi offerenti o ad un gruppo di offerenti ed offrirsi in seguito a più riprese quale partner contrattuale di un committente. La clausola di partecipazione plurima stabilita all'art. 8 Oap non contempla invece i subappaltatori e i subprogettisti, disciplina bensì soltanto la **candidatura plurima dell'offerente**. Qualora il committente non disciplini in modo particolare la partecipazione plurima del subappaltatore o del subprogettista, è ammissibile la contemporanea partecipazione alla stessa procedura di aggiudicazione come offerente e come subappaltatore di altri offerenti.

Secondo l'art. 8 Oap il committente può tuttavia fare delle eccezioni e decidere secondo il proprio apprezzamento se vuole autorizzare offerte plurime. Egli deve però chiaramente menzionarlo nell'avviso o nella documentazione di gara e **disciplinare l'iscrizione plurima** nel rispettivo caso concreto. È consigliabile specialmente nei **concorsi di architettura** stabilire con chiarezza in precedenza, se e in che forma sono ammesse l'assunzione e la nomina plurima di specialisti (subordinati). Nella prassi si verifica spesso che p. es. negli avvisi di gara per progettisti o appaltatori generali, anche imprese subordinate possono partecipare a diversi consorzi di offerenti a seconda delle prestazioni da fornire.

Base legale: - art. 8 Oap

8.6 Varianti

In linea di massima gli offerenti possono inoltrare cosiddette **varianti imprenditoriali**, nella misura in cui l'ente aggiudicante non abbia limitato o addirittura escluso questa possibilità. Di conseguenza, il committente deve disciplinare, al più tardi nella documentazione di gara, se e in che misura è ammesso presentare varianti. L'ammissione delle varianti è utile soprattutto laddove ci si può attendere proposte innovative o più convenienti. I criteri d'aggiudicazione vanno scelti con particolare attenzione, qualora le varianti fossero ammesse o addirittura espressamente auspicate.

L'inoltro di una variante presuppone che l'offerente presenti **oltre** alla sua variante anche un'offerta per la prestazione messa a pubblico concorso (cosiddetta **offerta di base**), affinché tutte le offerte possano allinearsi su una base comparabile e possa avere luogo una valutazione obiettiva della concorrenzialità. Questa regolamentazione costringe inoltre tutti gli offerenti a studiare accuratamente tutte le questioni che emergono in relazione alla commessa data in appalto.

Esempio di una variante inammissibile:

Avviso di gara: Fornitura di un ponte elevatore per la riparazione di fanali stradali. Il committente stabilisce che il ponte dev'essere provvisto di un dispositivo d'attacco per traino, in modo da poter essere ancorato ad un veicolo rimorchiatore.

Offerta: Un concorrente offre un ponte elevatore integrato ad un veicolo a condizioni particolarmente favorevoli. Il concorrente omette però di inoltrare l'offerta base, vale a dire l'offerta per un ponte elevatore con dispositivo di trazione.

➔ La variante non è valida poiché manca l'offerta di base.

Normalmente si distingue tra **varianti di progetto** e **varianti d'esecuzione**. Nel caso della variante di progetto, l'imprenditore offre l'esecuzione dell'opera con una progettazione che differisce in parte o completamente dai piani della documentazione di gara. Nel caso della variante d'esecuzione, l'imprenditore offre di eseguire l'opera in un modo diverso da quello previsto nella documentazione di gara (p. es. per quanto riguarda il metodo e il tipo di costruzione, la successione dei lavori).

Nella giurisprudenza e nella dottrina si discute tuttora in modo controverso se anche un **sistema di remunerazione diverso** da quello previsto dalla documentazione di gara possa essere offerto come variante e segnatamente se un prezzo forfettario possa essere proposto in aggiunta al prezzo unitario dell'offerta base. Visto che le disposizioni in materia di appalti pubblici non forniscono una definizione precisa della variante imprenditoriale – presupponendola nota – si conferma il concetto comune, secondo il quale una variante deve sempre contenere una **divergenza** dalla documentazione di gara per quanto concer-

ne la **prestazione**. Di conseguenza, se l'offerente sceglie semplicemente un altro tipo di prezzo, che differisce da quello previsto nell'avviso di gara, non si tratta di una variante, bensì di un'offerta contraria all'avviso di gara (cfr. Peter Gauch/Hubert Stöckli, Thesen zum neuen Vergaberecht des Bundes – Vergabethesen 1999, Friburgo 1999, cifra 19.1; TA AG: decisione del 20.12.2000, n. 97/3/128, consid. 6a/aa, e decisione del 20.10.2003, BE.2003.00240-K3; Roland Hürlimann, Unternehmervarianten – Risiken und Problembe- reiche, in: Baurecht 1996, pag. 3 seg.; opinioni opposte: decisione della Commissione fe- derale di ricorso in materia di acquisti pubblici del 7.11.1997, VPB 62/1998 n. 32 II consid. 3a, pag. 267 sg. = Baurecht 4/98, pag. 126 n. 335 consid. 5, e anche Peter Rechsteiner, in: Baurecht 2/2001, pag. 60). Anche il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni si è espresso nel senso menzionato per primo, affermando che un'offerta forfettaria pre- sentata in aggiunta all'offerta base non può essere tenuta in considerazione (TA GR: deci- sione del 4.10.2002, U 02 80, consid. 2c). Pure il Tribunale amministrativo del Canton Zu- rigo si è occupato della problematica ed ha affermato che la determinazione del prezzo all'interno dei diversi tipi di prezzo avviene secondo principi ben diversi. Le offerte di prez- zo forfettario o unitario non sono perciò paragonabili o lo sono soltanto a determinate condizioni (TA ZH: decisione del 23.1.2003, VB.2002.00195, consid. 4a, e decisione dell'8.10.2003, VB.2003.00091, consid. 2.1). Se le dimensioni (quantità) stimate e previste nell'elenco delle prestazioni vengono p. es. ridotte nell'ambito dell'effettiva esecuzione del contratto, un'offerta più alta, ma con prezzi unitari, può rivelarsi più vantaggiosa di un'of- ferta forfettaria più bassa. Nel caso contrario, ossia quando durante l'esecuzione dell'ap- palto le quantità effettive aumentano rispetto a quelle presupposte, un prezzo forfettario, in partenza più alto, può rivelarsi più conveniente. Un committente che oltre all'offerta con prezzi unitari da lui richiesta nell'elenco delle prestazioni è altresì interessato ad un'offerta con prezzi fissi e per tale motivo vuole ammettere **un'offerta forfettaria** quale variante, deve **espressamente dichiararlo nella documentazione di gara**, rendendola quindi nota a tutti gli offerenti.

Il committente dispone di un ampio potere discrezionale per quanto concerne la decisione se attribuire l'appalto secondo la variante o mantenere la proposta ufficiale da lui elabora- ta. In particolar modo, egli non è tenuto ad incorrere in qualsivoglia rischi. È inoltre compi- to dell'offerente **elaborare e approfondire** la **variante** da lui proposta in **modo dettagliato**, affinché il committente possa **riconoscere** chiaramente eventuali **rischi e vantaggi**. Il compito dell'ente aggiudicante non consiste nello sviluppare varianti inoltrate in modo in- completo, affinché sia finalmente possibile evidenziare i vantaggi e gli svantaggi (cfr. TA GR: decisione del 3.6.2003, U 03 24, consid. 2b).

Base legale: - art. 20 Oap



8.7 Offerte parziali

Sono ammesse le **offerte parziali** se il committente lo ha reso noto nell'avviso risp. nella documentazione di gara. In questi casi particolari si può – eccezionalmente – rinunciare all'inoltro di un'offerta globale. Nel contempo, il committente si riserva il diritto di non considerare le offerte globali che gli sono state presentate.

Basi legali: - art. 12 cpv. 1 lett. i e art. 21 Oap



8.8 Suddivisione della commessa (formazione di lotti)

L'ente aggiudicante può **suddividere successivamente una commessa in lotti** e aggiudicare questi lotti a diversi offerenti. Una tale procedura è legittima soltanto a condizione che il committente abbia espressamente reso nota questa sua intenzione nell'avviso o nella documentazione di gara oppure che prima dell'aggiudicazione abbia richiesto l'autorizzazione degli offerenti che avrebbero ottenuto l'aggiudicazione o che senza la suddivisione l'avrebbero ottenuta per intero. Va da sé che questo consenso dev'essere volontario, poiché altrimenti al committente sarebbero da rimproverare coercizione e discriminazione. La suddivisione della commessa che persegue lo scopo di ovviare al diritto sugli appalti pubblici e che ne viola i principi, è in ogni caso inammissibile.

Basi legali: - art. 12 cpv. 1 lett. i e art. 27 Oap

8.9 Criteri d'idoneità

Nel valutare l'idoneità degli offerenti il committente deve osservare in particolar modo i principi della **parità di trattamento** e della **non discriminazione**. Esso stabilisce nell'avviso o nella documentazione di gara dei criteri d'idoneità obiettivi e verificabili e definisce le **prove** che l'offerente deve produrre per la verifica della sua **capacità finanziaria, organizzativa, tecnica o specialistica**. Vengono considerati come prove: dichiarazioni bancarie, modelli, certificati di qualità o referenze. I criteri d'idoneità vengono valutati sia sulla base dell'attività commerciale dell'offerente sia sulla base della sua capacità relativa all'incarico o all'oggetto concreto. Nella determinazione dei criteri d'idoneità e delle prove da fornire, il committente deve tenere in considerazione il tipo e l'entità della commessa. Non sono ammessi criteri estranei alla materia dell'appalto i quali limitano inutilmente la concorrenza.

Nel caso di un **consorzio di offerenti** l'idoneità risulta in particolare da come esso è concretamente composto e dalla prevista ripartizione dei compiti tra i suoi membri.

Nel quadro della **procedura a invito**, la scelta degli offerenti avviene in base alla loro idoneità per l'esecuzione dell'incarico concreto. In linea di massima questa idoneità va considerata adempita. Per questo genere di procedura è perciò necessario fissare dei criteri precisi soltanto se non si dispone di conoscenze al riguardo dell'idoneità dell'offerente o se sono richieste delle esigenze particolari.

Un attento esame dell'idoneità va effettuato in particolare quando una commessa complessa ed impegnativa richiede il coinvolgimento di offerenti esperti e qualificati oppure se il committente indice una **procedura selettiva**, nel corso della quale i partecipanti si devono qualificare sulla base di criteri d'idoneità per la fase successiva d'inoltro dell'offerta (cosiddetta prequalifica → cap. 6.2).

I criteri d'idoneità sono di regola **criteri d'esclusione** che possono o meno essere adempiti; la loro presenza comporta l'ammissione alla procedura, dalla loro assenza ne consegue l'esclusione. Nella procedura selettiva è ammesso anche valutare l'idoneità dal profilo qualitativo. Un'idoneità che supera d'ampia misura i requisiti minimi posti dal committente può quindi essere decisiva per la scelta dei candidati ammessi alla fase dell'offerta. Il mancato adempimento anche di un solo criterio non può però essere compensato dalla maggiore idoneità in un altro criterio.

I criteri d'idoneità non vanno però scambiati con i **criteri di aggiudicazione**. I criteri d'idoneità hanno il compito di garantire che siano considerati soltanto concorrenti adatti e che dispongono della necessaria capacità finanziaria, organizzativa, tecnica e specialistica. Per mezzo dei criteri di aggiudicazione viene per contro determinata tra gli offerenti idonei

l'offerta economicamente più vantaggiosa (→ cap. 8.10). Per questo motivo i due tipi di criteri non vanno commutati né al momento di determinarli né al momento di valutarli. Il committente dispone però di una certa libertà di scelta nella loro **attribuzione** a questa o a quella categoria: i criteri posti in materia di esperienza dell'offerente possono essere formulati sia come criteri d'idoneità sia come criteri di aggiudicazione.

È in parte contestato se un aspetto che viene utilizzato per la valutazione dell'idoneità possa fare stato anche come criterio d'aggiudicazione. Il principio dell'impiego economico dei fondi pubblici come pure l'obiettivo di realizzare una concorrenza efficace è un argomento a favore di una **doppia considerazione dell'idoneità**. Nonostante la chiara definizione della commessa, la qualità di un appalto può infatti essere influenzata dalla capacità di prestazione, dall'accuratezza nonché dall'esperienza che l'impresa incaricata ha acquisito nell'esecuzione di progetti simili. Poiché tali fattori di rilevanza economica si lasciano definire soltanto limitatamente in precedenza, ci si può in ogni caso basare sulle qualità personali e organizzativi degli offerenti, come pure su referenze riguardanti la loro precedente attività. Tenendo conto di questo retroscena e nonostante l'avvenuto controllo d'idoneità sulla base delle referenze, una valutazione approfondita al momento dell'aggiudicazione delle referenze presentate non può dunque essere considerata contraria al diritto sugli appalti, se il committente ha reso noto in precedenza che i criteri d'aggiudicazione comprendono anche elementi che erano stati già valutati in un'ottica d'idoneità (cfr. TA GR: decisione dell'8.8.2001, U 01 59, consid. 4a; TA ZH: decisioni del 28.1.2004, VB.2003.00236, consid. 3.3, e VB.2003.00237, consid. 4.3).

Una precisa **distinzione tra criteri d'idoneità e di aggiudicazione** è opportuna soprattutto laddove la capacità di prestazione risp. l'idoneità di un concorrente non si ripercuote sul valore economico della sua offerta. Questo è il caso quando p. es. la capacità finanziaria viene comprovata per mezzo di una garanzia bancaria. La conferma di solvibilità non ha effetti sull'economicità dell'offerta (per lo meno non in misura visibile). Per contro, le referenze possono servire da una parte alla valutazione delle capacità specialistiche e organizzative e dunque anche alla valutazione dell'idoneità dell'offerente. D'altra parte le referenze sono il miglior strumento per giudicare l'esperienza di un concorrente. L'esperienza di un offerente può - assieme alla sua formazione o alle sue qualifiche professionali - garantire un'esecuzione professionale e di qualità e, pertanto, ripercuotersi sulla valutazione dell'economicità dell'offerta. Per questo motivo, al committente pubblico non può essere impedito di consultare le referenze di un concorrente, sia per un esame dell'idoneità inteso come un primo ostacolo da superare, sia per una valutazione differenziata a titolo di apprezzamento delle offerte inoltrate. Dall'avviso e dalla documentazione di gara risulta se un elemento particolare viene trattato come criterio d'idoneità o d'aggiudicazione o se viene addirittura considerato in entrambi le fasi procedurali. Il committente deve fissare con precisione quali sono gli elementi che, benché già valutati per l'idoneità, lo saranno anche per l'aggiudicazione.

Sulla base delle esperienze finora acquisite, il Cantone dei Grigioni rinuncia, contrariamente ad altri Cantoni, a tenere **liste permanenti** (cfr. § 22 DAAP) volte a fornire informazioni sulla qualificazione generale degli offerenti. Nemmeno il diritto preposto prevede un obbligo di tenere simili liste. Per gli offerenti stessi ciò non ha conseguenze negative. Tali albi andrebbero costantemente aggiornati e verificati per ogni appalto. L'onere amministrativo degli enti aggiudicanti aumenterebbe notevolmente. Al posto delle liste, si procederà anche in futuro all'esame dell'idoneità per ogni commessa risp. per ogni singolo caso.

I **requisiti relativi ai prodotti** descritti nella documentazione di gara vanno contraddistinti dai criteri d'idoneità. Queste caratteristiche non riguardano l'idoneità dell'offerente, bensì pongono requisiti minimi alla prestazione (p. es. capacità di un'apparecchiatura, standard di sicurezza da osservare, conformità alle norme professionali vigenti, ecc.). Il mancato rispetto porta obbligatoriamente all'esclusione dell'offerta. Si può quindi asserire che i requisiti posti ai prodotti sono simili ai criteri d'idoneità soltanto nel presente contesto.

Basi legali: - art. 20 Lap; art. 13 lett. d CIAP; art. 11 lett. i e art. 12 cpv. 1 lett. g Oap



8.10 Criteri di aggiudicazione

L'appalto dev'essere aggiudicato all'**offerta economicamente più vantaggiosa**. A tal fine il committente deve stabilire nell'avviso, risp. nella documentazione di gara, dei criteri di aggiudicazione appropriati e specifici del caso concreto. Oltre al prezzo, l'art. 21 cpv. 2 Lap elenca altri criteri applicabili. Tale elenco non è completo. Nel quadro dei principi generali del diritto sugli appalti, il committente può fissare altri criteri **obiettivamente motivati e realizzabili** (→ modelli cap. 20.27 – 20.29).

Va comunque ricordato che quanto più numerosi sono i criteri stabiliti, tanto più complicata risulta l'aggiudicazione. I **pochi criteri** scelti sono quindi da formulare in modo così completo da poter permettere un'appropriata valutazione dell'insieme.

I criteri d'aggiudicazione scelti non devono avere effetti discriminatori (→ cap 5.1). I criteri che hanno lo scopo di favorire offerenti del luogo, violano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e pertanto non sono ammessi. Di conseguenza tutte le condizioni estranee alla materia dell'appalto e che non hanno nulla a che vedere con l'esecuzione della commessa vengono a cadere (→ TA GR: decisione del 9.2.1999, 98/932 e U 99 4).

Esempi di criteri d'aggiudicazione inammissibili:

- *I concorrenti locali sono generalmente favoriti per motivi "ecologici", poiché i viaggi di trasporto risultano più brevi ⇒ motivi di ordine ecologico possono avere carattere decisivo soltanto in relazione ad un determinato caso e devono avere ripercussioni dirette sulla prestazione richiesta (→ TA ZH: decisione del 15.12.1998, cit. in URP 1999, pag. 165 segg.).*
- *Il fatto di basarsi su offerenti locali risulta discriminatorio nei confronti di offerenti esterni (principio relativo alla Legge sul mercato interno).*
- *Motivi di ordine politico-economico e fiscale (domicilio fiscale, posti di lavoro locali, adeguata ripartizione delle commesse) sono criteri estranei al diritto di appalto che il committente non può tenere in considerazione.*
- *Nemmeno i prodotti locali possono entrare in linea di conto come criteri d'aggiudicazione, a meno che essi non siano indispensabili nel caso concreto (p.es. se le caratteristiche del paesaggio locale richiedono l'utilizzo di una pietra particolare).*

Per motivi di trasparenza i criteri di aggiudicazione vanno elencati **nell'ordine della loro importanza** o con l'indicazione della loro **ponderazione** nell'avviso risp. nella documentazione di gara (art. 21 cpv. 3 Lap; cfr. anche DTF 125 II 86; Pra 1999 n. 105). L'ente aggiudicante dispone di un ampio potere discrezionale sia per la scelta sia per la ponderazione dei criteri d'aggiudicazione. Esso è per principio libero di decidere, entro i limiti del proprio potere d'apprezzamento, quale peso dare ai singoli criteri scelti ed in quale forma espri-

mere l'importanza dei singoli criteri (→ modello cap. 20.30). L'ordine risp. la ponderazione dei criteri d'aggiudicazione è però sempre da stabilire in relazione alla commessa e all'oggetto concreti.

Secondo nuova giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni al **criterio di aggiudicazione "prezzo"** va di regola attribuita un'importanza primordiale. Il Tribunale ha deciso che al prezzo va attribuita maggiore importanza in rapporto al minore grado di difficoltà di un compito. La sua direttiva prevede che per compiti più semplici la ponderazione relativa al prezzo non deve – di regola – comprendere meno del 50%. Per quanto concerne invece gli incarichi altamente complessi, al prezzo va data meno importanza (TA GR: decisione del 7.11.2002, U 0289, consid. 3a [= PTA 2002 n. 36]). La qui esposta prassi generalizza fortemente e non va applicata senza ponderazione, deve bensì essere valutata caso per caso. L'importanza del prezzo dipende infine anche dal sistema di valutazione applicato.

Secondo la volontà del legislatore **la formazione di apprendisti** rappresenta un criterio d'aggiudicazione ammesso per il settore non contemplato dai trattati internazionali. Secondo la giurisprudenza, a questo criterio si può però attribuire soltanto un'**importanza subordinata** (TA ZH: decisione dell'1.9.2003, VB.2002.00255; DTF 129 I 313 segg., consid. 8 e 9 [= Pra 2004 n. 64]). Di conseguenza questo criterio va applicato con cautela. Nell'ambito dei **trattati internazionali** il criterio della **formazione di apprendisti non può d'altronde essere assolutamente applicato** nei confronti di offerenti stranieri. Nella valutazione del criterio "formazione di apprendisti" non ci si deve finalmente basare sul numero assoluto di apprendisti impiegati, bensì sul loro numero in rapporto al totale degli impiegati (TA ZH: decisione del 23.11.2001, VB.2001.00215).

I sottocriteri o i criteri parziali rappresentano soltanto un aiuto metodico per la valutazione delle offerte inoltrate e non devono essere né resi noti in precedenza né elencati in ordine d'importanza (cfr. TA GR: decisione del 2.2.2001, U 00/129, consid. 4b; TA AG: decisione del 20.12.2000, n. 97/3/128, consid. 3a/cc). Per motivi di trasparenza è però auspicabile che il committente comunichi nella documentazione di gara almeno gli aspetti dei singoli criteri d'aggiudicazione che vengono valutati. I singoli sottocriteri devono essere attribuiti ad un criterio d'aggiudicazione già elencato nella documentazione di gara; non possono quindi essere segnatamente creati nuovi criteri d'aggiudicazione in un secondo tempo. Il committente è vincolato ai criteri d'aggiudicazione che sono stati resi noti.

Nel caso di **merci** ampiamente **standardizzate**, l'aggiudicazione può avvenire esclusivamente secondo il criterio del minor prezzo. La validità di un'aggiudicazione sulla base del minor prezzo non dipende dal tipo della commessa, bensì dalla possibilità di standardizzare il prodotto che dev'essere acquistato nonché dal tipo di procedura scelto. Una standardizzazione può essere data in base alle norme del ramo professionale in questione o ad una dettagliata descrizione della commessa. Inoltre, nel quadro della procedura a invito è data la possibilità di tralasciare criteri d'aggiudicazione relativi agli offerenti, poiché è il

committente stesso a scegliere gli offerenti. Qualora per commesse semplici il committente non indichi **alcun criterio di aggiudicazione**, la commessa va **aggiudicata esclusivamente secondo il criterio del minor prezzo** (cfr. TA GR: decisione del 7.1.2000, U 99 174, consid. 3).

Affinché il committente possa svolgere una valutazione oggettiva delle offerte, dagli offerenti va obbligatoriamente **richiesto l'inoltro delle indicazioni, degli allegati, delle prove** ecc. necessari. Nella determinazione dei criteri di aggiudicazione va tenuto conto di questa fattispecie (→ modelli cap. 20.27 – 20.29). Nella documentazione di gara va esattamente descritto il contenuto ed il volume della documentazione da inoltrare.

Nella **valutazione** delle offerte l'ente aggiudicante dispone nuovamente di un ampio potere d'apprezzamento. Il committente è libero di scegliere il sistema di valutazione da applicare, purché questo sia obiettivamente motivato e realizzabile (→ cap. 13.1).

Basi legali: - art. 21 Lap; art. 13 lett. f CIAP; art. 11 lett. i e art. 12 cpv. 1 lett. g Oap



8.11 Specifiche tecniche

Le commesse non possono essere definite con specifiche tecniche che comportano degli **ostacoli commerciali** ingiustificati. Non è pertanto consentito formulare requisiti in modo da favorire prodotti o offerenti locali in maniera discriminatoria. La documentazione di gara non può essere redatta "su misura" delle competenze particolari di un unico concorrente o di un preciso prodotto.

L'elenco delle prestazioni dev'essere quindi per principio redatto in **forma neutra** dal profilo dei **prodotti**. L'art. 13 cpv. 2 Oap recita infatti che "non sono permessi requisiti o indicazioni facenti riferimento a speciali marche commerciali o a nomi commerciali, patenti, modelli o a tipi, nonché ad una determinata origine o a determinati produttori, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrizione delle qualità richieste e nella misura in cui nella documentazione di gara venga inclusa l'espressione "**o equivalente**".

Esempio di una specifica tecnica contenuta nell'elenco delle prestazioni:

753 *Armatura speciale e accessori.*

Scaricare, posare, legare e fissare.

401 *Mandrino a forza trasversale Cret-10 con
giunto scorrevole Cret-P, L=30 cm
(ditta Aschwanden AG, Lyss)*

o prodotto equivalente.

Proposta dell'impresa:

.....

5 pezzi.

.....

Se un offerente differisce dalle norme prescritte, deve comprovare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.

Il committente non può inoltre ostacolare o escludere la libera concorrenza degli offerenti procurandosi o accettando da un offerente, il quale potrebbe avere un interesse commerciale all'appalto, informazioni che potrebbero essere usate per una precisa commessa al momento dell'elaborazione delle specifiche tecniche. È pertanto inammissibile, p. es. nel quadro dell'acquisto di un veicolo, copiare le prestazioni dalla descrizione del veicolo di una determinata marca (preferita dal committente). Le condizioni minime e le caratteristiche che il prodotto deve necessariamente soddisfare, vanno designate come tali nella documentazione di gara e devono poter essere motivate obiettivamente.



Esempi di specifiche tecniche inammissibili:

- a) Commessa: *Fornitura di un veicolo per la squadra dei pompieri*
Avviso di gara: *Fornitura di un veicolo Mercedes 2.4, tipo "C36", 4x4, 14 posti a sedere*
- ➔ *È inammissibile imporre la marca ed il tipo di veicolo, poiché questo fatto limita la concorrenza.*
- b) *Nella documentazione di gara per un progetto edile viene stabilito che l'offerente può utilizzare soltanto cemento armato proveniente da un cementificio grigionese.*
- ➔ *Questa specifica tecnica riguardante il materiale da impiegare non è consentita, poiché discriminatoria.*

Basi legali: - art. 13 Oap
- Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC; RS 946.513)

8.12 Termini

Oltre ai termini d'esecuzione e di fornitura, il committente deve comunicare nell'avviso risp. nella documentazione di gara anche il termine d'inoltro delle offerte (➔ cap. 7.3) e la data dell'apertura delle offerte (➔ cap. 10).

Basi legali:

- art. 14, 15 e 16 Oap (termini d'inoltro)
- art. 11 cpv. 1 lett. d e art. 12 cpv. 1 lett. d Oap (termini d'esecuzione risp. di fornitura)

8.13 Rinvio a prescrizioni formali

A fini di chiarezza, sia nel testo dell'avviso sia nella documentazione di gara, dovrebbero essere indicate esplicitamente le seguenti prescrizioni formali già contenute nella legge (→ cap. 9):

"Le offerte devono essere inoltrate per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti oppure modificati, nonché le consegne sprovviste degli allegati richiesti o dell'intestazione richiesta (dicitura) sulla busta non sono valide."

Basi legali: - art. 17 e art. 22 lett. a - c Lap; art. 17 Oap

8.14 Sopralluogo

Se nel caso concreto il tipo e la complessità di una commessa richiedono un sopralluogo, il committente **può** dichiarare **obbligatoria** la partecipazione degli offerenti. Nell'**avviso di gara** vanno indicati il luogo e la data esatti del sopralluogo, rinviando esplicitamente all'obbligo di partecipazione.

I motivi che rendono necessaria una partecipazione obbligatoria possono essere molteplici. Essi devono però essere applicati in misura restrittiva. Può darsi che i singoli offerenti debbano poter farsi un'idea precisa delle condizioni topografiche e geologiche particolarmente difficili o può darsi che sul luogo stesso debbano essere imposti oneri specifici o fornite indicazioni decisive per la successiva esecuzione dei lavori (p. es. in caso di fornitura e installazione di apparecchiature mediche che richiedono trasformazioni edili nonostante l'esercizio in corso). Il committente deve, in ogni momento, poter giustificare oggettivamente la necessità di un sopralluogo obbligatorio. In caso di commesse edili, l'offerente deve delegare collaboratori che contribuiscono in modo determinante all'elaborazione e alla determinazione dei prezzi dell'offerta. Tale esigenza non viene p. es. rispettata dall'offerente che si fa rappresentare dalla propria segretaria. Gli offerenti che non assistono al sopralluogo dichiarato obbligatorio non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione. Il committente è tenuto ad escludere le loro eventuali offerte, vista la mancanza di una delle **premesse per l'ammissione** (Alberto Crameri, Bündnerwald 1/95, pag. 20 seg.)

Basi legali: - art. 11 lett. e, art. 12 cpv. 1 lett. d Oap

8.15 Condizioni speciali del committente

Le condizioni speciali poste dal committente (come da CPN 102, prescrizioni particolari o condizioni commerciali generali) vengono di regola applicate ad un gran numero di appalti e sono pertanto formulate in forma generale. In questa documentazione possono e devono essere disciplinati in particolar modo i seguenti punti:

- ammissione di varianti d'impresa (p.es. se desiderato: possibilità di presentare offerte forfettarie)
- ammissione o meno di consorzi di offerenti
- documenti da inoltrare da parte dell'offerente (indicazione chiara sul contenuto e l'entità degli allegati)
- modulo per l'autodichiarazione
- basi contrattuali (p. es. riferimento a condizioni contrattuali, documenti contrattuali previsti o condizioni generali, riferimento all'applicabilità di norme specifiche)
- ammissione o meno dell'inoltro delle offerte in forma elettronica o condizioni per la consegna di un documento elettronico in forma cartacea
- regole riguardanti l'adeguamento al rincaro
- divergenze dalle norme professionali

Base legale: - art. 12 cpv. 1 lett. j Oap

8.16 Elenco delle prestazioni

Per i **contratti a prezzo unitario** va allestito un elenco delle prestazioni. Questo deve contenere l'enumerazione chiara e completa delle singole prestazioni, delle quali si compone la commessa appaltata. Se le esigenze o specifiche tecniche possono essere descritte con sufficiente esattezza soltanto ricorrendo all'esempio di un determinato prodotto commerciale, occorre aggiungere il termine "**o equivalente**" (→ cap. 8.11).

Per i lavori di costruzione, si raccomanda di allestire un elenco delle prestazioni secondo il Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN) in considerazione della norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". Il CPN fa da base standardizzata nell'ambito dell'edilizia svizzera per la stesura dell'elenco delle prestazioni. In oltre 200 capitoli esso comprende le costruzioni edili (compresa la tecnica edilizia), il genio civile e i lavori di sottostruttura nonché ambiti specialistici. L'elenco va redatto per principio in forma neutrale dal profilo delle imprese e dei marchi, in modo che la descrizione delle prestazioni risulti neutrale dal punto di vista dei prodotti nonché più chiara e unitaria. Il CPN nella versione elettronica serve inoltre da base allo scambio di dati giusta l'interfaccia SIA 451 (→ cap. 8.18).

Basi legali: - art. 12 cpv. 2 e art. 17 cpv. 3 Oap

8.17 Norma SIA 118

La norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione" si è ormai affermata nel settore dei contratti edilizi. Essendo specificatamente orientata al settore dell'edilizia, essa completa il Codice delle obbligazioni con norme più estese, consolidando tra l'altro la posizione del committente. Affinché la norma SIA 118 sia valida per il contratto d'appalto, essa deve essere esplicitamente applicata dalle parti contraenti. A tale scopo si raccomanda di **dichiarare** nella **documentazione di gara** la norma SIA 118 quale **base contrattuale** e di elencarvi nella stessa documentazione di gara le disposizioni divergenti, determinanti e vincolanti del committente.

Base legale: - art. 12 cpv. 1 lett. j Oap



8.18 Stampa elettronica e consegna delle offerte tramite via elettronica

Se il committente vuole autorizzare all'offerente la consegna di offerte tramite via elettronica o di una stampa in forma cartacea, lo deve comunicare nella documentazione di gara e disciplinare con chiarezza le relative condizioni d'inoltro (p. es. all'interno delle prescrizioni speciali CPN 102).

Esempio per l'ammissione di stampe elettroniche in forma cartacea:

251 Forma d'inoltro dell'offerta

100 01 Forma d'inoltro: l'offerta va consegnata in forma cartacea.

Se assieme al modulo d'offerta viene consegnato un dischetto, l'elenco delle prestazioni è ammesso quale stampa elettronica alle seguenti condizioni:

- L'elenco delle prestazioni (capitolato) è composto dei capitoli CPN enumerati nell'elenco ufficiale dei capitoli CPN-CRB.
- Il formato di scambio del programma (informatico) deve adempiere alla definizione di interfaccia SIA 451/lfa 92.
- La disposizione degli oggetti e la relativa sequenza delle posizioni fissata nel modulo d'offerta deve essere mantenuta.
- Non possono assolutamente essere apportate modifiche alle posizioni CPN, eccezione fatta per gli spazi vuoti; questi vanno interamente completati con i dati di specificazione richiesti (indicazioni sui prodotti ecc.).
- Oltre alla stampa in forma cartacea del documento elettronico vanno consegnate le seguenti parti del formulario d'offerta originale:
 - pagina di copertina debitamente compilata e firmata
 - riassunto finale
 - parte 1 delle disposizioni speciali
 - modulo "autodichiarazione/conferma dell'offerente" debitamente compilato e firmato
- Vanno inoltre consegnati:
 - tutti gli allegati richiesti
 - un dischetto recante il nome dell'offerente con il relativo archivio dell'interfaccia SIA 451/lfa 92
- In casi contraddittori fanno stato (la seguente enumerazione corrisponde all'ordine gerarchico):
 - il testo ufficiale dell'avviso di gara
 - la stampa elettronica inoltrata in forma cartacea
 - l'archivio contenuto nel dischetto inoltrato

Attualmente il maggior numero di rami industriali riporta livelli differenti nell'applicazione dei cataloghi delle posizioni normalizzati (CPN). Diversi rami non dispongono del software basato sull'interfaccia approvata dalla norma SIA 451. Per tale motivo il committente dovrebbe autorizzare la consegna di offerte informatizzate soltanto laddove esistono cataloghi delle posizioni normalizzate. Il progettista responsabile dell'elenco delle prestazioni e gli offerenti devono pertanto disporre di un'interfaccia approvata secondo la norma SIA 451.

Un'offerta può essere inoltrata mediante **via elettronica** soltanto se:

- a) nell'avviso o nella documentazione di gara il committente autorizza esplicitamente la consegna tramite via elettronica;
- b) sono garantiti l'identità dell'offerente e il carattere confidenziale dell'offerta;
- c) sono garantite l'invariabilità e la completezza dell'offerta.

Attualmente non sono ancora adempite queste premesse per l'inoltro di offerte tramite via elettronica, poiché non è ancora introdotta la cosiddetta **firma elettronica**, con la quale vengono garantite l'identità dell'offerente e l'invariabilità dell'offerta. L'inoltro di offerte tramite via elettronica, attualmente, non è dunque possibile già dal profilo tecnico.

Basi legali: - art. 17 cpv. 4 e 5 Oap

9. Inoltro delle offerte (prescrizioni formali)

Il rispetto di determinati requisiti formali è indispensabile per tutti i partecipanti in vista di uno svolgimento della procedura corretto e trasparente. Questo vale anche per l'inoltro delle offerte, considerando però che tali prescrizioni vanno limitate ai punti che servono all'osservazione dei principi del diritto sugli appalti pubblici (→ cap. 5). La violazione di queste disposizioni costringe il committente ad escludere la rispettiva offerta (→ cap. 12).

Il concorrente che presenta un'offerta deve osservare i seguenti requisiti formali:

- rispetto del termine d'inoltro, indirizzo esatto e timbro postale (→ cap. 9.1)
- apposizione dell'intestazione richiesta (dicitura) sulla busta (→ cap. 9.2)
- consegna nella forma richiesta, di regola in forma scritta sui moduli d'offerta messi a disposizione (→ cap. 9.3)
- apposizione della firma sull'offerta (→ cap. 9.4)
- consegna dell'offerta completa e di tutti gli allegati richiesti (→ cap. 9.5)
- non apporre alcune modifiche al modulo d'offerta (→ cap. 9.6)

Basi legali: - art. 17 e 22 Lap; art. 14 - 22 Oap

9.1 Termine (timbro postale) e luogo d'inoltro

Il concorrente deve inoltrare la sua offerta **entro il termine e presso l'ufficio** resi noti dal committente nell'avviso risp. nella documentazione di gara. Le offerte presentate in ritardo devono essere escluse dalla procedura in quanto non valide.

La prova che l'offerta è stata consegnata alla Posta entro il termine designato viene di regola fornita dalla data del timbro postale sulla busta. I timbri di **affrancatrici private** non sostituiscono quindi il **timbro postale ufficiale della Posta svizzera** e non sono per principio validi a causa del pericolo di manipolazioni (cfr. TA GR: decisione dell'1.10.1999, U 99 137, consid. 2).

La presupposizione che la data del timbro postale corrisponda a quella della consegna della busta all'ufficio postale è però confutabile. La controprova in caso di dubbio, cioè per sapere se la data del timbro postale non sia falsa sebbene non identica a quella in cui è stata imbucata la lettera d'offerta, va a carico del mittente e può essere fornita mediante tutti i mezzi di prova adeguati a tal scopo (TA GR: decisione del 14.3.200, U 00 6, consid. 2 = PTA 2000 n. 70).

In deroga al principio dell'inoltro postale dell'offerta, il **committente** può autorizzare in casi particolari anche la **consegna personale**. Questa eccezione viene già oggi praticata nei casi in cui vanno consegnati campioni, modelli e piani di grandi dimensioni. Il committente deve rendere nota e disciplinare precisamente questa forma particolare d'inoltro dell'offerta – nella misura in cui questa sia ammessa – nell'avviso o nella documentazione di gara. In questo caso l'offerta va consegnata all'ufficio designato dal committente al più tardi l'ultimo giorno del termine d'inoltro ed entro l'orario d'ufficio comunicato. È ovvio che vanno osservate tutte le altre prescrizioni formali (come p. es. apposizione della dicitura richiesta sulla busta chiusa).

Nella prassi relativa agli avvisi di gara, a volte l'ente responsabile della pubblicazione pretende che l'offerta vada inoltrata per "posta A". In casi del genere va però tenuto conto che anche l'offerta inviata per "posta B" va considerata corretta e tempestiva e non può pertanto essere esclusa. L'ente aggiudicante dovrebbe dunque apporre l'aggiunta "posta A" soltanto se tale esigenza è dettata da motivi validi (p. es. urgenza).

Nella misura in cui il committente lo richieda espressamente, le **domande di partecipazione alla procedura selettiva** possono essere inoltrate, in via eccezionale, non solo per posta, ma anche per telefax, telegramma o fax. In questi casi il requisito dell'inoltro postale è inapplicabile alla candidatura. L'inoltro dell'effettiva **offerta nella seconda fase della procedura selettiva** (fase di offerta) deve tuttavia avvenire senza eccezioni ai sensi dell'art. 17 Oap.



Basi legali: - art. 17 cpv. 1 e 2, art. 22 lett. a Lap; art. 17 cpv. 1 e 2 nonché art. 18 Oap



9.2 Intestazione (dicitura)

Per la validità delle offerte è determinante che queste possano essere chiaramente identificate come tali per mezzo della richiesta **intestazione (dicitura)** apposta sulla busta e, per quanto necessario, possano essere attribuite allo specifico tipo di lavori preteso (p. es. CCC). Non deve infatti succedere che un'offerta venga aperta prima della data ufficiale d'apertura - sia a causa di una svista, sia dell'insufficiente intestazione (TA GR: decisione del 21.11.2003, U 03 90; del 21.8.2003, U 03 77; e del 1.5.2002, U 02 33).

Se oltre alla designazione dell'oggetto viene richiesta anche quella del tipo di lavoro ad esempio mediante **numero CCC**, questa annotazione supplementare dev'essere segnata obbligatoriamente sulla busta se il committente sta svolgendo contemporaneamente più procedure d'appalto con orari d'apertura diversi. Se però non vengono pubblicate altre commesse per l'oggetto in questione o se l'apertura delle offerte per tutti i tipi di lavori dati in appalto è fissata alla stessa data e ora, non vi è alcun pericolo che l'apertura delle offerte si svolga al momento inopportuno a causa dell'indicazione non completa sulla busta. In questo caso, la mancata iscrizione del numero CCC non costituisce motivo d'esclusione (TA GR: decisione del 2.9.2003, U 03 83, consid. 2; e del 27.10.1998, 741/98, consid. 4).

Anche la semplice mancata apposizione di un'**etichetta colorata** fornita dal committente (p. es. etichetta verde autoincollante) non comporta l'invalidità dell'offerta, se sulla busta è stata apposta altrimenti la dicitura corretta.

Basi legali: - art. 17 cpv. 2 e art. 22 lett. a Lap

9.3 Forma d'inoltro

Le offerte sono da inoltrare **in forma scritta** e chiuse in una busta provvista della dicitura richiesta entro il termine e presso l'ufficio indicati. Si deve per principio **rispedire il formulario d'offerta** messo a disposizione dal committente, e cioè debitamente compilato insieme al capitolato degli oneri completo.

L'ammissibilità e la forma della **consegna di un'offerta informatizzata su carta** dev'essere disciplinata dal committente. In mancanza di un tale regolamento, l'offerente deve – anche quando il committente consegna l'elenco delle prestazioni oltre che su carta anche su dischetto – compilare e rispedire la documentazione di gara originale (➔ cap. 8.18).

Attualmente il maggior numero di rami industriali riporta livelli differenti nell'applicazione dei cataloghi delle posizioni normalizzate (CPN). Diversi rami non dispongono del software basato sull'interfaccia verificata ai sensi della norma SIA 451. Per tale motivo il committente dovrebbe autorizzare la consegna di offerte informatizzate soltanto laddove esistono cataloghi delle posizioni normalizzate. Il progettista responsabile dell'elenco delle prestazioni e gli offerenti devono pertanto disporre di un'interfaccia approvata secondo la norma SIA 451.

Se sono adempite le premesse per l'inoltro di offerte informatizzate, il committente deve stabilire con chiarezza le esigenze tecniche e formali nella documentazione di gara (per quanto intenda ammettere offerte contenute in supporti elettronici). Per l'inoltro delle offerte fa comunque sempre ancora stato il principio dell'inoltro in forma scritta. Alla stampa elettronica vanno dunque allegate (e munite della firma) le parti del formulario originale che non sono contenute nella stampa elettronica e tutta la documentazione richiesta (in particolare il modulo per l'autodichiarazione debitamente firmato). Va da sé che anche le stampe elettroniche su carta vanno presentate senza proprie correzioni o modifiche nella documentazione di gara.

Una **consegna delle offerte tramite via elettronica** è possibile solo se il committente l'autorizza nell'avviso di gara. Devono inoltre essere garantiti l'identità dell'offerente nonché il carattere confidenziale, l'invariabilità e la completezza dell'offerta. La formulazione aperta, scelta dal legislatore, tiene conto delle eventuali tendenze di sviluppo che interessano questo settore. Essa si conforma alla raccomandazione dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (§ 23 cpv. 2 DAAP; ➔ cap. 8.18).

Basi legali: - art. 17 cpv. 4 e 5 Oap

9.4 Firma

L'offerta e il modulo per l'autodichiarazione devono essere **firmati** dall'offerente. Non è ammesso un rinvio al mittente per correzioni risp. per la firma successiva, poiché così all'offerente verrebbe data la possibilità di decidere sulla validità o meno della sua offerta in contraddizione alla legge.

Secondo la giurisprudenza, non sono solo le persone iscritte al registro di commercio come aventi diritto di firma che possono firmare validamente un'offerta. Sono infatti valide anche le offerte firmate da persone che dispongono di una procura (interna) generale o speciale dell'offerente. Questa procura non è legata a nessuna forma particolare, si premette comunque la sua validità già al momento dell'inoltro dell'offerta (TA GR: decisione del 7.12.2000, U 00 100, consid. 3, = PTA 2000 n. 67; del 16.10.2001, U 01.108, consid. 1; e dell'11.5.1999, U 99 2, consid. 2h).

Nel caso di un **consorzio di offerenti**, l'**offerta** dev'essere firmata in linea di massima da **tutti i membri**. Se però dall'offerta risulta chiaramente che il consorzio di offerenti è rappresentato da uno dei suoi membri, è sufficiente che essa rechi la firma del membro delegato. In tal caso il firmatario deve presentare, insieme all'offerta da lui sottoscritta in qualità di rappresentante, le procure di tutti gli altri membri.

Il **modulo per l'autodichiarazione** va invece **sempre** firmato da **tutti i membri** di un consorzio (→ modello cap. 20.1). Con la sottoscrizione del modulo, ogni membro del consorzio conferma il rispetto personale delle condizioni vigenti, garantendo così anche l'imminente applicazione delle disposizioni sulla tutela dei lavoratori. Inoltre, con la sua firma, ogni membro autorizza il committente a svolgere, se del caso, presso le istanze competenti le verifiche necessarie concernenti l'avvenuto pagamento delle imposte e dei contributi sociali (→ modello cap. 20.16). Per questi motivi ci si deve assolutamente attenere al principio secondo il quale tutti i partecipanti ad un consorzio devono firmare personalmente il modulo per l'autodichiarazione.

L'esigenza della firma non ha invece alcune conseguenze sulla validità dell'offerta, se la stessa firma è prevista nella documentazione di gara in un luogo assolutamente irrilevante e irragionevole (p. es. sottoscrizione delle basi per i prezzi o di un programma di costruzione richiesto). Per questo motivo il committente deve in linea di massima designare soltanto i due seguenti spazi, dove l'offerente deve apporre la sua firma: **la pagina di copertina dell'offerta con il prezzo totale e il modulo per l'autodichiarazione**.

In casi eccezionali, una firma mancante può essere compensata con una lettera d'accompagnamento firmata, se quest'ultima, inoltrata insieme all'offerta, si riferisce chiaramente

all'offerta e se la somma totale dell'offerta viene espressamente menzionata nella stessa lettera.

Basi legali: - art. 15 cpv. 4, art. 17 cpv. 1 e art. 22 lett. b Lap



9.5 Completezza

L'offerente è tenuto a fornire **tutte le indicazioni** richieste nella documentazione di gara e ad **offrire tutte le prestazioni contenute nell'elenco delle prestazioni** secondo la struttura data dal committente.

Vanno compilati tutti gli **spazi vuoti** previsti nel capitolato per indicare il prezzo delle prestazioni richieste. Nel caso in cui una prestazione prevista nell'apposito elenco non ha conseguenze finanziarie per il committente, l'offerente deve inserire un trattino orizzontale o la cifra "0".

Esempio di un elenco di prestazioni (estratto di un preventivo):

Posizione	Entità	Prezzo unitario	Totale
311 Scavo meccanico	m ³ 1007.50750.-
371 Supplemento per l'esplosione di massi erratici	m ³ 20
721 Trasporto, entità fissa	m ³ 1009.-900.-

La **mancata compilazione**, nell'elenco delle prestazioni, di una **singola posizione di poca importanza e portata** non comporta obbligatoriamente l'invalidità dell'offerta, se:

- la posizione non compilata **non ha importanza rispetto alla commessa totale**,
- questa posizione non ha un notevole effetto sulla differenza rispetto all'offerta più vicina di un altro concorrente (questo presuppone di regola una **grande differenza di prezzo** tra l'offerta in questione e le altre offerte inoltrate),
- in considerazione dei criteri d'aggiudicazione si tratta di una posizione senza importanza per la **realizzazione della commessa**,
- l'**offerta corrisponde** alle esigenze essenziali contenute nell'avviso di gara e risulta completa per quanto riguarda le altre prestazioni parziali,
- è garantita la **paragonabilità delle diverse offerte**,
- questa carenza subordinata **non falsifica il concorso**.

Esempio di mancata compilazione di una posizione di poca importanza:

Posizione		Entità	Prezzo unitario	Totale della posizione
141	Fornitura di acciaio per costruzioni			
.100	Archi in metallo HEB 180 completi	t 100	1'366.--	136'600.--
.132	Viti tipo HV M 24 x 80	pezzi 100	0.80	80.--
142	Fornitura di cornici in acciaio			
.224	HEB 160	t 2	(450.--)	(900.--)
.925	HEB 200	t 40	540.--	21'600.--
Totale complessivo				159'180.--

Nell'esempio concreto l'offerente X non ha compilato un'unica posizione, quella pari a CHF 900.-- (marcata in rosso), nell'ambito di un'offerta globale di CHF 159'180.--. La differenza tra questa offerta e l'offerta più vicina comporta ca. CHF 25'000.--. Nell'ambito degli altri criteri d'aggiudicazione l'offerta dell'impresa X è in grado di competere con le altre offerte. Inoltre la posizione in questione è contenuta nella somma globale, come si può verificare mediante un semplice calcolo delle singole posizioni (per analogia: TA GR: decisione del 2.11.2001, U 01 109).

Oltre ai prezzi offerti, il concorrente normalmente deve inserire anche **altre indicazioni** nella documentazione di gara (p. es. la descrizione esatta del prodotto utilizzato o le sue caratteristiche tecniche, i termini di costruzione o di fornitura previsti dall'offerente, la durata della garanzia di un'attrezzatura offerta, ecc.). Le **righe lasciate vuote** a questo proposito, previste nella documentazione di gara, vanno dunque **compilate**. Informazioni mancanti comportano l'esclusione dell'offerta, se sono decisive per la valutazione della commessa concreta e se sono dunque rilevanti per l'appalto.

Nella maggior parte dei casi, nella documentazione di gara si richiede espressamente di inoltrare, in aggiunta al formulario d'offerta debitamente compilato, ulteriori e ben precisati **allegati e prove**. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta sempre l'invalidità dell'offerta, **nella misura in cui questi allegati risultano fondamentali per la valutazione tecnica ed economica dell'offerta**. Soltanto i documenti irrilevanti per l'aggiudicazione dell'appalto, che non servono né al controllo delle prestazioni desiderate o delle

condizioni definite nella documentazione di gara né alla valutazione dell'idoneità dell'offerente o alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere richiesti anche successivamente. Simili allegati possono essere: programma di costruzione, rapporto tecnico sullo svolgimento della costruzione, piani per l'allestimento del cantiere, attestati di conformità, certificati relativi ai materiali, basi di calcolo e dei costi, specifiche tecniche, modulo per l'autodichiarazione, ecc.

Se non compilata, il committente deve considerare una posizione singola e insignificante come se l'offerente avesse apportato il prezzo di CHF 0.--. L'offerente deve confermare, ancor prima dell'aggiudicazione, in forma scritta di fornire gratuitamente la prestazione in questione.

Basi legali: - art. 17 cpv. 1 e art. 22 lett. c Lap



9.6 Modifiche

L'offerente **non può modificare di propria iniziativa le descrizioni delle prestazioni, le entità o le condizioni** prescritte dal committente nel formulario d'offerta. Se questo dovesse tuttavia accadere, l'offerta verrebbe esclusa dalla procedura in quanto non valida.

Esempi di modifiche inammissibili nel formulario d'offerta:

- a) *Modifica della descrizione di una prestazione prevista nel formulario d'offerta:*

~~B 30/20~~
Fornitura e posa di cemento B 35/25 F

(Nota: la qualità del materiale B 30/20 è inferiore a quella descritta nell'elenco delle prestazioni, ossia B 35/25. Nel caso opposto una tale modifica della descrizione potrebbe eventualmente non rappresentare motivo d'esclusione, cioè se la modifica non dovesse comportare una prestazione minore).

- b) *Modifica di un'entità prevista nel formulario d'offerta:*

~~500~~
Fornitura e posa di cemento B 35/25 F 1'000 m³ à CHF 250.00 = CHF 12'500.00

- c) *Modifica di una condizione posta nel formulario d'offerta:*

~~fine dicembre~~
Termine ultimo di fornitura: fine ottobre 2004

(in blu = modifiche apposte abusivamente dall'offerente)

Se nel corso della procedura d'appalto il **committente** dovesse accorgersi di avere indicato delle **unità sbagliate** (p. es. m³ invece di m²) o delle quantità scorrette (p. es. 100 invece di 1'000 pezzi), egli può correggere le sue indicazioni per mezzo di una circolare indirizzata a tutti coloro che hanno ricevuto la documentazione di gara, inviando una pagina di ricambio per quella contenente l'errore o ordinando agli offerenti di eseguire di propria mano la correzione. Una tale modifica dell'elenco delle prestazioni risp. della documentazione di gara è ovviamente permessa.

Basi legali: - art. 17 cpv. 1 e art. 22 lett. c Lap



10. Apertura delle offerte e verbale

La pubblica apertura delle offerte non ha luogo soltanto nel pubblico concorso e nella seconda fase della procedura selettiva, bensì anche nella procedura a invito. Le **offerte inoltrate** nell'ambito di una simile procedura d'appalto formale devono rimanere chiuse **fino alla data d'apertura stabilita**. Per questo motivo, il committente deve istruire in modo adeguato il personale normalmente responsabile dell'apertura della corrispondenza. Per contro, nella **procedura per incarico diretto non avviene alcuna apertura pubblica delle offerte**, le offerte possono dunque essere aperte direttamente al loro arrivo.

Gli offerenti sono liberi di presenziare all'apertura delle offerte e di prendere appunti in merito. L'ente aggiudicante annuncia in tale occasione soltanto i nomi degli offerenti, i prezzi totali (non ancora controllati e rettificati) delle singole offerte e la presentazione di eventuali varianti o offerte parziali.

Affinché l'apertura delle offerte possa svolgersi in modo semplice e veloce, è consigliabile che il committente prepari la documentazione d'appalto in modo che l'offerente debba riportare la somma dell'offerta sulla copertina dell'offerta (→ modello cap. 20.12). Nel quadro dell'apertura delle offerte non vanno effettuati né controlli né rettifiche delle offerte. Il committente non deve dunque esprimersi in merito alla completezza e alla validità di singole offerte.

Il committente redige un **verbale** d'apertura delle offerte contenente i nomi degli offerenti, i prezzi globali delle singole offerte nonché eventuali varianti o offerte parziali (→ modello cap. 20.13). In questo verbale vanno inoltre elencati i nomi delle persone presenti all'apertura delle offerte. Una soluzione pratica per il committente può essere la preparazione di una lista delle presenze, da compilare personalmente dagli offerenti presenti. Il verbale va firmato dalle persone responsabili dell'apertura delle offerte.

Su richiesta, gli offerenti devono poter **consultare il verbale**. Il committente può anche fornire loro una copia del verbale d'apertura oppure **pubblicarlo su internet**, se ciò era stato reso noto nella documentazione di gara.

L'apertura delle offerte serve soprattutto a rendere trasparente la procedura d'appalto. Nella **procedura selettiva** il principio della trasparenza è tuttavia in contrasto con l'esigenza di garantire una concorrenza efficace. Nella prima fase della prequalifica vengono infatti scelti i candidati idonei. Se i nominativi di questi partecipanti fossero dunque resi noti già prima dell'inoltro delle offerte (seconda fase), tra gli offerenti selezionati ci sarebbe il rischio di accordi o azioni volte a distorcere gli effetti della libera concorrenza. Per fare fronte a questo problema, dalla prassi è emersa la seguente soluzione: **nella prima fa-**

se della procedura selettiva non viene eseguita alcuna pubblica apertura. Infatti, anche nella legge non vi si fa richiesta. I nomi dei partecipanti qualificati e ammessi alla fase d'offerta vengono quindi comunicati dal committente in **forma anonimizzata** (→ modello cap. 20.18 e 20.19). Un ulteriore argomento a favore di questa soluzione consiste nel fatto che i nominativi degli offerenti prescelti non vengono comunicati in precedenza nemmeno nella procedura a invito. Una concorrenza efficace sarebbe altrimenti resa impossibile. La pubblica apertura delle offerte, per contro, ha sempre luogo dopo la presentazione delle offerte elaborate dagli offerenti selezionati risp. invitati.

Base legale: - art. 23 Oap



11. Esame e rettifica delle offerte

11.1 Esame formale delle offerte

L'esame formale delle offerte presentate avviene in primo luogo in base ai requisiti stabiliti a norma di legge per l'inoltro delle offerte (per le singole prescrizioni formali cfr. → cap. 9.1 - 9.6).

La violazione delle norme formali che servono al rispetto dei principi del diritto sugli appalti pubblici comporta sempre l'invalidità dell'offerta.

Basi legali: - art. 15 cpv. 4, art. 17 e art. 22 lett. a-c Lap; art. 17, art. 18 e art. 24 cpv. 1 Oap

11.2 Controllo aritmetico

Sono vietate qualsiasi trattative tra committente e offerente **al riguardo di prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche delle prestazioni** in questo contesto. Le offerte non possono dunque essere modificate nel loro contenuto dopo la loro apertura. Per questo motivo il **controllo** delle offerte va limitato agli **errori di calcolo** evidenti. Il committente può quindi correggere soltanto operazioni aritmetiche errate relative a quantitativi indicati correttamente nell'offerta.

Per quanto concerne le prestazioni relative ai prezzi unitari, soltanto il **prezzo unitario offerto è oggetto dell'accordo del prezzo**. A titolo informativo e allo scopo di poter paragonare tra di loro i prezzi delle offerte, il committente moltiplica il prezzo unitario offerto per una particolare prestazione con la quantità prevista. L'**ammontare della posizione** ottenuto non è però oggetto dell'**accordo del prezzo** (cfr. Peter Gauch, Der Werkvertrag, Friburgo 1996, nota 1256). Di conseguenza, nel quadro della rettifica dell'offerta, è sempre il prezzo unitario offerto a costituire la base di eventuali correzioni.

La correzione di un **errore di dichiarazione (Erklärungsirrtum)** oppure di uno **sbaglio nel calcolo dei costi (Kalkulationsfehler)** non è pertanto ammessa, poiché essa non riguarda un'operazione aritmetica errata nel senso suesposto.

Esempi di controllo aritmetico:

(in blu = prezzi offerti dall'offerente / in rosso = correzioni del committente)

a) Errore di moltiplicazione

Fornitura e installazione
tavoli operatori come da elenco 4 pz. à CHF ~~25'000.--~~ = CHF ~~100'000.--~~
~~80'000.--~~

La **correzione** è consentita da parte del committente, poiché si tratta di un palese errore di calcolo (= operazione aritmetica errata).

b) Errore di addizione nel sommare le posizioni offerte:

20 + 20 = ~~50~~
40

La **correzione** da parte del committente è consentita, poiché si tratta di un palese errore di calcolo (=operazione aritmetica errata)

c) Errore di riporto

(estratto della posizione "salari" dei lavori a regia, secondo condizioni di messa a concorso)

Descrizione della prestazione	UP	Prezzo unitario in CHF	Totale posizione in CHF
Tariffe di regia. Base delle tariffe di regia. È applicabile la seguente tariffa: Società svizzera degli impresari costruttori, sezione Grigioni, regione centro dei Grigioni, tariffe di regia gennaio 2004 Stipendi. Sconto dell'impresario. Calcolo fattore. Percentuale di sconto in % 25 Fattore = $\frac{100 - \text{percentuale di sconto}}{100}$ Fattore = 0,9 0,75 Calcolo UP = CHF PU = fattore Totale degli stipendi calcolato secondo le tariffe di regia.	10'000	0,9 0,75	9'000.-- 7'500.--

La **correzione da parte del committente** è consentita, poiché la percentuale di sconto del 25% offerta è vincolante (per analogia: TA GR: decisione del 31.10.2001, U 02 101, consid. 3. Nel caso in giudizio, un offerente aveva riportato erroneamente il fattore di correzione in una commessa d'architetto).



d) Errore nella dichiarazione dei prezzi:

Legno segato squadrato 1'000 m³ à CHF 35.00 = CHF 35'000.00
da segheria

Il prezzo di mercato, notoriamente, si aggira attorno a CHF 350.00 / m³. La correzione non è consentita, poiché non è stata effettuata alcuna operazione aritmetica errata.

e) Errore di calcolo

Fornitura e posa
di cemento B 35/25 F 1'000 m³ à CHF 150.00 = CHF 150'000.00

L'offerente ha tralasciato di includere il trasporto e la posa del cemento nella sua offerta, nonostante l'elenco delle prestazioni vi facesse espressamente riferimento. Il prezzo di mercato corretto usuale al m³ ammonterebbe a ca. CHF 250.00. La correzione non è consentita, poiché non si tratta di un'operazione aritmetica errata.

Basi legali: - art. 19 cpv. 1 Lap; art. 24 cpv. 3 Lap

11.3 Rettifica tecnica delle offerte

La rettifica tecnica delle offerte formalmente valide persegue lo scopo di chiarire l'idoneità degli offerenti ad **eseguire la commessa** (capacità di prestazione, know-how, scelta dei prodotti, base dei costi in considerazione del rispetto dei contratti collettivi e normali di lavoro, ecc.) nonché di eliminare **ambiguità d'ordine tecnico**. Una tale rettifica delle offerte può servire in particolar modo alla spiegazione e precisazione di un'offerta. Il **divieto di negoziazione** non ammette verifiche che portano a cambiamenti di prezzo, a sconti o a modifiche del contenuto delle prestazioni. Una semplice rettifica tecnica delle offerte che non contiene tali elementi è invece sempre consentita.

Al momento della rettifica di offerte con fattispecie poco chiare si consiglia di procedere come segue:

- **Fattispecie semplice:**

Inviare una lettera all'offerente, pregandolo di prendere posizione in merito alla fattispecie imprecisa entro un termine stabilito. Per evitare ritardi nell'ambito dell'aggiudicazione va fissato un breve termine opportuno per l'inoltro della presa di posizione.

- **Fattispecie complessa e difficile da illustrare sul piano comunicativo:**



L'offerente va invitato ad un colloquio che dovrebbe svolgersi possibilmente nel modo seguente:

- il committente espone verbalmente tutte le domande risp. i punti da chiarire;
- il committente risponde alle domande dell'offerente;
- il committente sollecita l'offerente a rispondere in forma scritta entro il termine stabilito alle domande postegli. Si consiglia alla committenza di consegnare in forma scritta le domande brevemente riassunte. L'offerente va reso attento al fatto che **non potrà essere presentata un'offerta modificata**.

Basi legali: - art. 19 Lap; art. 24 e 25 Oap

11.4 Offerte insolitamente basse

Un committente può richiedere **informazioni** all'offerente, se riceve un'offerta notevolmente più bassa delle altre offerte o se questa riporta visibilmente spese d'acquisto più basse del previsto. Egli deve infatti accertarsi che l'offerente rispetti i requisiti di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni poste per l'incarico (→ modello cap. 20.14). Se l'offerente non è in grado di garantire del tutto o in modo convincente il rispetto di queste condizioni e se non riesce ad eliminare i dubbi riguardanti un'esecuzione seria della commessa, la sua offerta può essere esclusa dalla procedura. Una tale esclusione va comunicata insieme all'aggiudicazione con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

Il committente dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se valutare un'offerta come insolitamente bassa e nel richiedere ulteriori informazioni. A questo riguardo non esistono premesse sulle percentuali da applicare. Benché l'articolo 26 Oap sia formulato a norma facoltativa, in caso di offerte insolitamente basse è sempre consigliabile procedere ad ulteriori chiarimenti. Le rispettive domande da rivolgere all'offerente vanno presentate in forma scritta.

Esempi per verifiche:

- *presentazione di basi di calcolo o di analisi dei prezzi (prezzi dettagliati per il materiale, l'impiego di lavoro sulla base dell'offerta)*
- *scadenario preciso e vincolante oppure conferma dei termini*
- *dati tecnici concernenti i materiali, le apparecchiature o altri mezzi ausiliari*
- *conferma dei prezzi unitari offerti e rinvio che non possono essere offerti nuovi prezzi*
- *personale previsto con indicazione dell'esperienza e della formazione*

In questa sede va ricordato che la violazione degli obblighi fiscali risp. la mancata osservanza delle norme sulla protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro porta all'esclusione dell'offerta dalla procedura d'appalto (→ cap. 12 G.).

Base legale: - art. 26 Oap

11.5 Allestimento di una tabella comparativa

Dopo aver esaminato e rettificato le offerte, l'ente aggiudicante allestisce una **tabella comparativa** corretta (→ modello cap. 20.26). Questo sommario, che deve contenere almeno le somme rettificate delle offerte, può essere consultato liberamente dagli offerenti al più tardi a partire dall'aggiudicazione dell'appalto, unitamente alle singole offerte. Non vanno invece consultati risp. comunicati dati e documenti confidenziali (→ cap. 5.5). La tabella comparativa può essere la stessa utilizzata per la richiesta di aggiudicazione rivolta all'autorità responsabile dell'appalto o corrispondere alla bozza della notifica dell'aggiudicazione.

Base legale: - art. 24 cpv. 4 Oap

12. Esclusione di un'offerta

In determinate circostanze, il committente è obbligato ad escludere un offerente risp. la sua offerta dalla gara d'appalto. Nell'art. 22 Lap sono elencati a titolo d'esempio (e dunque non in modo conclusivo) alcune fattispecie che portano all'esclusione dell'offerente. Il committente notifica l'esclusione nel quadro della decisione d'aggiudicazione (→ modello cap. 20.21).

La legge indica i seguenti motivi d'esclusione (la seguente enumerazione segue l'ordine risp. le lettere dell'art. 22 Lap):

A. Indirizzo errato, dicitura sbagliata o mancante, inoltro tardivo

cfr. in merito → cap. 9.1 e 9.2

Esempi:

- *Un'offerta viene inviata per sbaglio all'Ufficio edile della città di Coira invece che all'Ufficio tecnico cantonale.*
- *L'offerta viene presentata dopo lo scadere del termine d'inoltro.*
- *La dicitura richiesta manca o è sbagliata: l'offerta non è dunque riconoscibile come tale.*
- *L'offerta viene presentata senza il timbro di un ufficio postale svizzero oppure è semplicemente munita del timbro di un'affrancatrice privata.*

B. Firma mancante o incompleta

cfr. in merito → cap. 9.4

C. Offerta non corrispondente ai requisiti dell'avviso di gara

I requisiti ai quali deve corrispondere l'offerta vanno precisati nell'avviso risp. nella documentazione di gara. Per quanto concerne il rinvio a determinate norme formali ancorate nella legge, si consiglia di inserire a fini di chiarezza sia nel testo dell'avviso di gara sia in quello della documentazione di gara il seguente avviso:

"Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti oppure modificati, nonché le offerte sprovviste degli allegati o dell' intestazione sulla busta (dicitura) richiesti non sono valide".

Esempi:

- **Offerta compilata in modo incompleto:** nelle posizioni per prezzi unitari l'offerente ha apposto la motivazione "non necessario". Un consorzio di offerenti rinuncia, contrariamente a quanto richiesto nella documentazione di gara, a designare l'impresa competente della direzione dei lavori o responsabile della direzione tecnica. Un offerente indica, contrariamente alla richiesta del committente, soltanto i prodotti ma non la descrizione del loro tipo, rendendo dunque impossibile la valutazione della qualità da parte dell'ente aggiudicante (→ cap. 9.5).
- **Offerta modificata:** l'offerente ha modificato la quantità prevista nell'elenco delle prestazioni, essendo dell'opinione che questa non sia corretta. L'offerente riduce un termine di garanzia previsto dal committente (→ cap. 9.6).
- **Allegati mancanti:** l'offerente omette di presentare i documenti richiesti (come il programma di costruzione o di fornitura; la descrizione delle specifiche tecniche; i certificati dei materiali; le basi di calcolo) di assoluta importanza per la valutazione dell'offerta (→ cap. 9.5).
- **Violazione delle condizioni:** un offerente non si attiene alle condizioni poste dal committente per quanto concerne l'offerta presentata in forma di stampa elettronica (TA GR: decisione del 16.8.2001, U 01 70, consid. 4).
- **deviazione non permessa dalla documentazione di gara:** il prodotto indicato dall'offerente non adempie ai requisiti di sicurezza posti nella documentazione di gara, non essendo certificato dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione incendi (AIAI) o da un'altro organo indipendente. Il macchinario offerto non è in grado di fornire la prestazione minima presupposta dallo scopo del suo impiego.

D. Inadempienza dei criteri d'idoneità

I criteri d'idoneità vanno stabiliti in precedenza, vale a dire nell'avviso risp. nella documentazione di gara (→ cap. 8.9). Con la sua offerta, l'offerente deve anche inoltrare i mezzi di prova e la documentazione richiesti.

Esempi:

- L'offerente non fornisce prove a sostegno della sua capacità di prestazione, relative allo svolgimento prescelto per i lavori di costruzione nonché all'impiego di personale e di macchinari.
- La competenza in questione non viene comprovata.
- L'offerente omette di comprovare la sua capacità finanziaria (p. es. dichiarazione irrevocabile di una banca o di un istituto assicurativo, che in caso d'aggiudicazione dell'appalto sarà erogata all'offerente una garanzia d'esecuzione del 10% della somma di contratto).



E. Informazioni false, autodichiarazione compilata in modo non veritiero

Esempi:

- *L'offerente offre acciaio di qualità ma, in effetti, fornisce un prodotto di qualità inferiore.*
- *L'offerente annovera nel suo elenco delle referenze una commessa che né lui, né i suoi collaboratori hanno realizzato.*
- *L'offerente non dispone dei quadri e degli specialisti o del parco macchine necessario da lui indicati.*
- *Contrariamente alla sua autodichiarazione, al momento della presentazione dell'offerta, l'offerente ha ancora un conto aperto di CHF 4'500.-- presso la Cassa di compensazione AVS (TA GR: decisione del 31.5.2001, U 01 41, consid. 1c).*

F. Mancato pagamento delle imposte e degli oneri sociali

In assenza di dati o indizi contrari, il committente deve per principio potersi fidare delle **indicazioni fornite dall'offerente nel modulo per l'autodichiarazione** (→ modello cap. 20.1). Ciononostante, ogni ente aggiudicante dovrebbe effettuare regolarmente prove a caso per verificare se l'offerente ha pagato **le imposte e gli oneri sociali** maturati. Specialmente in caso di **sospetti concreti**, i dati dell'offerente in questione vanno sottoposti ad un particolare esame. Le prove vanno sempre richieste in caso di denuncia delle autorità o alla presenza di indicazioni in tal senso nell'estratto del registro delle esecuzioni.

Sotto il motivo di esclusione dell'art. 22 lett. f Lap ricade solo il mancato pagamento di **imposte e contributi sociali maturati**. In linea di massima entrano in considerazione soltanto le imposte non pagate in rapporto all'impresa dell'offerente. Se invece un impresario è debitore verso lo Stato di un'imposta di successione, questo fatto da solo non giustificerebbe l'esclusione della sua offerta. Inoltre, le imposte non pagate devono aver raggiunto una cifra tale da procurare all'offerente una situazione di vantaggio rispetto agli altri offerenti. Se un offerente deve ad esempio allo Stato un piccolo importo per l'imposta sugli oli minerali ammontante a CHF 250.--, tale somma irrilevante non giustifica l'esclusione dell'offerente dalla procedura d'appalto.

G. Inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro

La violazione di queste disposizioni essenziali porta senza eccezioni all'esclusione dell'offerente (→ cap. 5.3). In caso di sospetti fondati, il committente deve intraprendere le indagini del caso per mezzo degli **organi di controllo** previsti a questo scopo.



Le contravvenzioni alle disposizioni sulla protezione dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro possono essere sancite con l'**esclusione**, soltanto se l'infrazione risulta confermata **da una procedura di diritto del lavoro svolta e portata a termine davanti all'autorità competente**. Motivi derivanti dallo stato di diritto vietano in pratica di accusare un offerente di non aver rispettato un contratto collettivo di lavoro cui è stata conferita l'obbligatorietà generale, senza avergli concesso precedentemente il diritto di essere ascoltato e senza che sia stata portata a termine una procedura di diritto del lavoro davanti all'autorità competente. Per questo motivo non entra p. es. in considerazione una "non-raccomandazione", rilasciata da singole associazioni o albi di professionisti nei confronti di particolari offerenti e rivolta ai committenti pubblici, se la procedura non è ancora stata portata a termine dall'autorità competente.

A seconda della gravità delle mancanze, l'esclusione di un offerente è giustificata anche se nel frattempo la ditta trasgredente ha già provveduto p. es. a regolare le pretese di pagamento dei salari, di vacanze, di compensazione del lavoro prestato durante i giorni festivi ecc. Grazie a questa prassi, un'impresa che ha commesso gravi violazioni a contratti collettivi di lavoro (CCL) che le hanno permesso di raggiungere, per un certo periodo, una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, non può sottrarsi ad un'eventuale esclusione nemmeno col pagamento delle pretese constatate.

Se l'**offerente a cui è stato aggiudicato l'appalto** contravviene alle norme sulla protezione dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro durante l'esecuzione effettiva di una commessa pubblica, il committente può sancire questo comportamento con la **revoca** dell'aggiudicazione risp. con lo scioglimento anticipato del contratto, e cioè mediante una sospensione dell'aggiudicazione per commesse future e/o con l'imposizione di una pena convenzionale prevista nel modulo per l'autodichiarazione (→ cap. 17.2).

Esempi:

- Mancato rispetto dei salari minimi secondo il CCL
- Violazione degli orari massimi di lavoro secondo la legge o il CCL
- Mancata osservanza delle norme SUVA (soprattutto delle norme di sicurezza)

H. Accordi che ostacolano la concorrenza

Vanno esclusi gli offerenti che **stipulano accordi** tra di loro per eliminare oppure ostacolare in modo notevole la concorrenza efficace. Per l'esclusione non basta il solo sospetto. Devono emergere chiari indizi o prove dell'esistenza di un simile accordo. Il committente può pretendere dagli offerenti rispettive informazioni e documentazioni (p. es. analisi dei prezzi). Le sanzioni previste nell'art. 32 Lap risp. nell'autodichiarazione possono essere prese contro tutti gli offerenti coinvolti in una tale azione volta a ledere la concorrenza (→ cap. 17.2 e modello cap. 20.1).



I. Violazione delle disposizioni sulla protezione dell'ambiente

Esempi:

- *L'offerente allestisce un impianto di produzione per l'esecuzione dei lavori appaltati, le cui immissioni superano i valori limite in vigore.*
- *L'offerente deposita abusivamente gli scarti di costruzione, ossia in violazione alle norme vigenti in materia.*
- *L'offerente offre prodotti a basso prezzo, la cui produzione è comprovatamente in contraddizione con le norme sulla protezione dell'ambiente.*

J. Esecuzione impropria o intempestiva di altre commesse

Se un offerente ha già **eseguito in modo improprio o intempestivo altre commesse** affidategli risp. se continua a dar luogo a critiche e contestazioni, il committente può escluderlo dal concorso. Da una parte il committente deve però essere in grado di provare le critiche, e dall'altra i vizi devono essere noti all'offerente (p. es. per mezzo di verbali delle sedute, lettere d'ammonimento, verbali di consegna ecc.).

Esempi:

- *Il sistema di acquedotto non può essere messo in funzione a causa di punti di fuga che, in base al verbale di consegna, sono da ricondurre all'esecuzione impropria da parte dell'offerente.*
- *Inadempienza dei termini d'esecuzione contrattuali, nonostante ripetuti solleciti per iscritto.*

K. Procedura fallimentare o esecuzione di pignoramento

Un offerente viene escluso dalla procedura d'appalto se contro di lui è stato **dichiarato il fallimento** (art. 171 e segg. LEF) o se negli ultimi dodici mesi è stato **eseguito un pignoramento** nei suoi confronti. La sola introduzione dell'esecuzione o della procedura del concordato non giustifica invece già l'esclusione. Per quegli offerenti che si trovano in procedura concordataria, il committente ha la possibilità di richiedere una garanzia adeguata prima dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 Lap (p. es. una garanzia d'esecuzione o un accordo relativo ad un piano di pagamento).

L. Condanna penale

Esempi:

- *L'offerente ha eseguito dei lavori con intenzioni fraudolente o li ha fatturati in modo falso. Queste mancanze devono essere state constatate da un'autorità giudiziaria.*
- *L'offerente è stato condannato nell'ambito di una procedura penale amministrativa per aver assunto dei lavoratori clandestini.*

M. Vantaggio concorrenziale illecito causato da prevenzione

cfr. in merito → cap. 5.6.2

13. Aggiudicazione

La commessa viene di norma aggiudicata all'**offerta economicamente più vantaggiosa**. L'aggiudicazione è preceduta da una procedura di valutazione a due livelli. In un primo momento si decide, per mezzo di **criteri d'idoneità**, se un offerente è adatto ad eseguire una commessa precisa (→ cap. 8.9). In un secondo tempo, con l'aiuto di **criteri d'aggiudicazione** (→ cap. 8.10), viene determinata quale delle offerte dei concorrenti idonei è quella economicamente più vantaggiosa.

Una volta definiti gli offerenti idonei, dev'essere chiarito quale di loro otterrà l'aggiudicazione della commessa. La legge stabilisce che l'offerta economicamente più vantaggiosa sia determinata per mezzo di criteri specifici alla commessa e non discriminatori. Questi **criteri** devono essere fissati singolarmente **in precedenza** nella **documentazione di gara**. L'offerta economicamente più vantaggiosa non dev'essere per forza la meno cara. Per questo motivo, oltre al prezzo, sussiste una serie di criteri che aiutano nella decisione. La legge elenca p. es. la qualità, i termini d'esecuzione, i costi di gestione e di manutenzione, la funzionalità, il valore tecnico, il servizio alla clientela, l'estetica, la creatività e la continuità.

Basi legali: - art. 20 e art. 21 Lap

13.1 Valutazione delle offerte

Come lo è il caso per la scelta dei criteri, il committente dispone di un notevole **potere d'apprezzamento** per la valutazione delle offerte inoltrate. Ciononostante, la valutazione delle offerte deve avvenire in modo oggettivo e razionale. Il sistema di valutazione e di ripartizione dei voti deve essere applicato allo stesso modo e secondo la stessa scala a tutti gli offerenti. Scale di valutazione troppo imprecise – specialmente per quanto riguarda il criterio del prezzo – possono causare problemi. In questo senso non dovrebbe p. es. essere consentito ritenere equivalenti le offerte che riportano una differenza di prezzo superiore all'8 percento. Il riassunto delle offerte rettifiche ed eventuali ulteriori documenti interni (p. es. rettifica tecnica) servono da base per la decisione.

Se la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene moltiplicando le note ottenute con i singoli criteri d'aggiudicazione per un fattore corrispondente alla ponderazione, allora, per tutti i criteri d'aggiudicazione dev'essere utilizzata la stessa sca-

la di note. In caso contrario, la ponderazione risultante dai fattori verrebbe trascurata a causa di una sistema di valutazione sbagliato dal profilo aritmetico.

La scala di valutazione per i prezzi delle offerte non può essere definita in termini generali. Essa dipende in gran parte dalle circostanze del caso concreto. Non vi è nessuna soluzione "patentata". La valutazione dei prezzi delle offerte deve però tener conto della ponderazione del criterio stesso, in modo da attribuirgli l'importanza dovuta e precedentemente comunicata. Questo significa in particolare che per quanto riguarda il criterio del prezzo – e similmente per gli altri criteri – dev'essere presa in considerazione soltanto **la gamma di possibili somme d'offerta** effettivamente in questione (TA ZH: decisione del 18.12.2002, VB.2001.00095, consid. 3g e 4b, con riferimenti). **Nella valutazione del criterio "prezzo"** si consiglia pertanto di usare una scala lineare, eventualmente suddivisa in una scala a più livelli lineari, alla quale, sulla base delle fasce di prezzi attese e secondo la commessa o il tipo di lavoro da svolgere, viene abbinata una gamma diversa. L'offerta valida più conveniente riceve il massimo dei punti. Le offerte che superano il massimo della gamma stabilita, non ricevono alcun punto oppure viene loro assegnato un punteggio negativo (→ modello cap. 20.26).

Esempio:

*Per il criterio "prezzo" di in una semplice commessa per opere d'ingegneria è prevista una valutazione massima di 300 punti. La ponderazione del prezzo del 50% è stata resa nota già in precedenza e il committente ha fissato una nota massima di 6 punti per ogni criterio d'aggiudicazione. La gamma attesa per una simile prestazione d'ingegneria viene stabilita in precedenza al 50%. Le offerte il cui prezzo supererà del 150% l'offerta più conveniente non otterranno perciò alcun punto. Nel caso in cui l'offerta più conveniente ammonta a CHF 300'000.-- verrà applicata la seguente **scala di valutazione**:*

CHF	300'000	100%	300 punti	(50 [ponderazione] X nota massima 6)
CHF	306'000	102%	288 punti	(50 [ponderazione] X nota 5.76)
CHF	330'000	110%	240 punti	(50 [ponderazione] X nota 4.8)
CHF	337'500	112.5%	225 punti	(50 [ponderazione] X nota 4.5)
CHF	375'000	125%	150 punti	(50 [ponderazione] X nota 3)
CHF	417'500	137.5%	75 punti	(50 [ponderazione] X nota 1.5)
CHF	450'000	150%	0 punti	(50 [ponderazione] X nota 0)
CHF	525'000	175%	0 risp. – 50 punti	

*Alla presente valutazione di prezzo si applica la seguente **scala di note**: per ogni punto percentuale della differenza di prezzo vengono sottratti dalla nota 0.12 punti. Questo si ripercuote poi sulla valutazione del **criterio d'aggiudicazione ponderato** con sei punti per ogni punto percentuale di differenza.*

13.2 Notifica dell'aggiudicazione

Sia nel settore dei trattati internazionali che in quello del mercato interno, l'aggiudicazione della commessa va comunicata ad ogni offerente che ha preso parte alla procedura d'appalto. Questa notifica deve contenere una **breve motivazione** e l'indicazione dei **rimedi giuridici** (→ modelli cap. 20.20 – 20.22). Con l'esito dell'aggiudicazione vanno indicati i motivi determinanti per la decisione. Vanno sempre espresse le **caratteristiche e i vantaggi dell'offerta considerata** oppure i motivi principali per i quali gli altri offerenti non hanno ottenuto l'appalto o sono stati esclusi. Non è sufficiente la sola motivazione che l'offerta prescelta è quella economicamente più vantaggiosa. Le esigenze poste all'obbligo di motivare la decisione sono più elevate se l'offerta vincente non è quella con il minor prezzo. Il committente può notificare la sua decisione d'aggiudicazione mediante un rinvio ad uno schema di valutazione allegato. Nel caso di un concorso di progettazione o per prestazioni globali, il committente può semplicemente rinviare al rapporto della giuria indipendente (TA ZH: decisione del 21.11.2000, VB 2000.00122, consid. 5e).

Non sono impugnabili gli appalti che per il loro basso valore si svolgono mediante la procedura per **incarico diretto** nell'ambito del settore relativo al **mercato interno** (cfr. DTF dell'11.2.2005, 2P.189/2004). Per questi casi la notifica della decisione non dev'essere provvista dell'indicazione dei rimedi giuridici (art. 25 cpv. 3 Lap).

L'ente addetto all'aggiudicazione può **delegare in via interna la competenza di comunicare** la sua decisione. La notifica dell'aggiudicazione può cioè avvenire attraverso un'altra **autorità interna risp. un'altra unità organizzativa** con riferimento all'avvenuta attribuzione della commessa (TA GR: decisione dell'11.2.2003, U 02 112). Questa prassi di lunga data viene ripresa espressamente dall'art. 23 cpv. 2 Lap. È per contro **inammissibile** delegare la competenza di comunicazione ad una **persona esterna** (p. es. ad un progettista consultato dal committente; TA GR: decisione del 19.8.1999, U 99 115).

La notifica dell'aggiudicazione dovrebbe contenere l'indicazione che la **conclusione del contratto** avverrà non appena la decisione sarà **cresciuta in giudicato** e con determinate **riserve** come l'approvazione del progetto e del credito da parte dell'autorità competente. Ogni notifica di aggiudicazioni dovrebbe indicare anche il luogo dove gli **atti relativi all'appalto** potranno essere presi in visione (TA GR: decisione del 10.6.1998, 98/377, consid. 4c; → modelli cap. 20.21 e 20.22).

Per commesse nel **settore dei trattati internazionali**, l'aggiudicazione dell'appalto deve inoltre essere pubblicata sul **Foglio Ufficiale Cantonale** (→ modello cap. 20.23). Questa pubblicazione deve avvenire al più tardi 72 giorni dall'aggiudicazione e dovrebbe contenere le informazioni elencate all'art. 23 cpv. 3 Lap. Nel caso di **commesse attribuite per incarico diretto** nel **settore dei trattati internazionali**, nel testo della pubblicazione devo-

no inoltre essere indicati la fattispecie eccezionale invocata dal committente e i **rimedi giuridici**. Nella **procedura di pubblico concorso e in quella selettiva**, il termine di ricorso decorre invece già a partire dalla notifica della decisione a tutti gli offerenti, cosicché non è più necessario ripetere né i motivi della decisione né i rimedi giuridici sul Foglio Ufficiale Cantonale. Per quanto concerne il settore del **mercato interno**, non avviene alcuna pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Basi legali: - art. 23 Lap; art. 3 cpv. 3 Oap; art. 13 lett. g e h CIAP



14. Interruzione, ripetizione e revoca

Colui che partecipa all'appalto deve poter fare affidamento sul fatto che il committente svolga la procedura in modo **affidabile e corretto**. Il committente deve fare uso del suo potere decisionale conformandosi ai suoi obblighi. Inoltre, tra offerente e committente pubblico vi è un **rapporto giuridico precontrattuale** (rapporto di negoziazione). Se dunque il committente viene meno ai suoi obblighi di fedeltà che ne derivano, egli si può trovare – secondo le circostanze – a dovere assumersi la responsabilità (civile), allorché egli interrompe o ripete senza un motivo valido la procedura d'appalto. Si raccomanda quindi che il committente renda trasparenti **eventuali riserve**, come l'approvazione di crediti o di progetti da parte delle istanze competenti o un'eventuale realizzazione del progetto tramite unità amministrative proprie risp. ammesse, già nell'avviso risp. nella documentazione di gara.

14.1 Interruzione della procedura

Il committente può interrompere la procedura d'appalto soltanto per **motivi importanti**. Un motivo importante è dato in particolare quando – da un punto di vista oggettivo – le circostanze rendono impossibile pretendere la continuazione della procedura d'appalto. Queste circostanze non devono essere state riconoscibili al momento dell'inizio della procedura.

L'interruzione della procedura è ingiustificata se questa avviene p. es. a causa del comportamento palesemente scorretto di un unico offerente, se gli altri concorrenti si sono comportati correttamente. Un tale comportamento scorretto può in ogni caso portare all'esclusione dell'offerente in questione (→ cap. 12). Un'interruzione della procedura non è inoltre possibile se l'offerente prescelto non ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

L'interruzione della procedura va notificata agli offerenti in forma scritta e con una motivazione sotto forma di **decisione** provvista dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione (per analogia → modello cap. 20.25). Nel settore dei trattati internazionali, l'interruzione della procedura va inoltre pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Basi legali: - art. 13 lett. i CIAP; art. 24 cpv. 2 e 4 Lap



14.2 Ripetizione della procedura

La legge **elenca a titolo illustrativo** i seguenti casi, nei quali la procedura d'appalto può essere **ripetuta**:

- non è stata presentata alcuna offerta atta a soddisfare i criteri o i requisiti fissati nell'avviso o nella documentazione di gara;
- a seguito di una modifica delle condizioni quadro sono da attendersi offerte più vantaggiose;
- si rende necessaria una modifica essenziale del progetto risp. dell'incarico;
- tra gli offerenti hanno avuto ovviamente luogo accordi di prezzo allo scopo di contraffare la concorrenza;
- le offerte valide superano di gran lunga il limite dei costi del committente.

Questa lista non è conclusiva, è infatti possibile che la procedura venga ripetuta anche per **altri motivi importanti**.

La ripetizione della procedura va resa nota agli offerenti per iscritto e con una motivazione sotto forma di **decisione** provvista dell'indicazione sui rimedi giuridici (→ modello cap. 20.25). Nel **settore dei trattati internazionali**, la ripetizione della procedura va inoltre pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale; questa pubblicazione può comunque avvenire unitamente al nuovo avviso di gara.

Basi legali: - art. 13 lett. i CIAP; art. 24 cpv. 3 e 4 Lap

14.3 Revoca dell'aggiudicazione

Un'aggiudicazione già avvenuta può essere revocata per **motivi importanti**, e in particolare alle stesse condizioni che valgono per l'esclusione di un offerente (→ cap. 12). La revoca entra pertanto in considerazione come sanzione in caso di violazione delle norme essenziali del diritto sugli appalti pubblici o se in seguito si constata che sussisteva un motivo d'esclusione.

Esempio:

Nell'ambito della costruzione di un'officina, un Comune ha messo in appalto la fornitura e l'installazione di un ponte elevatore. Dopo l'aggiudicazione ci si accorge che, contrariamente a quanto indicato dall'offerente, il ponte elevatore offerto non soddisfa le disposizioni della SUVA.

La revoca dell'aggiudicazione dovrebbe avvenire possibilmente prima della conclusione del contratto. In caso contrario, il committente non deve osservare soltanto le disposizioni relative al diritto sugli appalti, bensì anche le conseguenze che derivano dal diritto privato. Se il contratto è già stato stipulato, il suo scioglimento deve avvenire secondo le regole previste dal contratto stesso o eventualmente secondo le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Da queste norme potrebbe derivare l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni da parte del committente.

La revoca dell'aggiudicazione va notificata all'offerente interessato in forma scritta e con una motivazione, sotto forma di **decisione** contenente l'indicazione sui rimedi giuridici (→ modello analogo cap. 20.25).

Basi legali: - art. 13 lett. i CIAP; art. 24 cpv. 1 e 4 Lap

15. Protezione giuridica

15.1 Decisioni impugnabili

I seguenti oggetti sono impugnabili mediante **ricorso** entro un termine di 10 giorni:

- l'**avviso di gara** (nel pubblico concorso o nella procedura selettiva);
- la **scelta dei candidati che possono partecipare alla procedura selettiva** (conclusione della prima fase);
- la **scelta dell'incarico diretto** risp. la rinuncia da parte del committente di svolgere una procedura d'appalto formale: il ricorrente impugna in merito la scelta errata dell'incarico diretto (TA GR: decisione del 30.5.2000, risp. U 00 38, consid. 1b; TA ZH: decisione del 9.11.2001, VB 2001.00116, consid. 2);
- l'**esclusione dalla procedura**;
- la **decisione d'aggiudicazione**;
- l'**interruzione** della procedura;
- la **ripetizione** della procedura;
- la **revoca** dell'aggiudicazione.

Gli appalti che a causa del loro scarso valore di commessa vengono aggiudicati **per incarico diretto** secondo l'art. 14 cpv. 1 cifra 3 Lap **non sono impugnabili** (cfr. DTF dell'11.2.2005, 2P.189/2004).

Eventuali **sanzioni per violazione delle disposizioni sul diritto del lavoro**, che vengono decise dal Governo o da un'autorità designata in base ad un decreto speciale in virtù dell'art. 31 Lap indipendentemente da una procedura d'appalto, possono essere impugnate entro un termine di **20 giorni** mediante **ricorso** al Tribunale amministrativo (→ cap. 17.1).

Basi legali: - art. 25 cpv. 2 e 3 Lap; art. 31 cpv. 3 Lap; art. 15 cpv. 1^{bis} CIAP

15.2 Procedura di ricorso

Unica istanza di ricorso ordinaria:

Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira (con ciò viene a meno la possibilità di inoltrare gravami amministrativi interni contro le aggiudicazioni degli uffici cantonali).

Termine di ricorso:

Il ricorso va inoltrato entro **10 giorni** dalla ricezione della notifica. Il termine decorre dal giorno che segue quello della presa in consegna. Se l'ultimo giorno del termine ricorsuale cade di sabato, di domenica o in un giorno di festa riconosciuto dallo Stato, il primo giorno lavorativo che segue vale come ultimo giorno del termine. **Le ferie giudiziarie non valgono** per le controversie in materia di diritto degli appalti!

Motivi di ricorso:

- le violazioni di diritto;
- l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (non però l'inadeguatezza);
- l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Legittimazione ad interporre ricorso:

È legittimato a presentare ricorso chiunque sia toccato dalla decisione impugnata e faccia valere un interesse tutelabile alla sua revoca o modifica (art. 52 LTA). A ricorrere sono dunque legittimati gli offerenti che hanno una possibilità realistica di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto o che possono partecipare alla procedura d'appalto in caso questa debba essere ripetuta (TA GR: decisione del 28.9.2001, U 01 91, consid. 1). Impiegati, subappaltatori, associazioni professionali e commissioni paritetiche non sono invece legittimati a ricorrere (TA GR: decisione del 6.8.2001, U 01 82, consid. 2a [legittimazione negata ad un sindacato]; DTF dell'8.6.2001, 2P.42/2001, consid. 2e/cc [legittimazione negata ad una commissione paritetica]).

Basi legali: - art. 25 cpv. 1 e art. 26 Lap; art. 15 cpv. 1, 2 e 2^{bis} CIAP

15.3 Effetto sospensivo

In linea di massima il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo può tuttavia, su richiesta o d'ufficio, accordare in caso concreto l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti pubblici o privati.

Se ad un ricorso viene accordato **l'effetto sospensivo**, il committente deve attendere la decisione del Tribunale amministrativo. L'ente aggiudicante non può dunque continuare la procedura e nemmeno può stipulare un contratto con l'offerente prescelto.


Nel caso in cui **l'effetto sospensivo non viene concesso**, il committente può portare avanti la procedura d'appalto risp. concludere il contratto di diritto privato con l'offerente prescelto.

Se il ricorso è diretto contro una **decisione di prequalifica** nella procedura selettiva, il Tribunale amministrativo è libero, su richiesta del committente, di permettere al ricorrente di prendere provvisoriamente parte alla seconda fase della procedura. In tal caso l'ente aggiudicante può invitare **a titolo provvisorio** l'offerente a presentare la sua offerta, in modo da poter continuare la procedura senza ritardi (TA GR: decisione del 5.5.2004, U 04 32a, consid. 2).

Nel contesto della concessione dell'effetto sospensivo, il Tribunale amministrativo può richiedere al ricorrente di prestare delle **garanzie** per le spese processuali e per eventuali risarcimenti a favore della controparte. Se al committente viene causato un **danno**, intenzionalmente o per grave negligenza del ricorrente, questo può essere fatto valere nei confronti del ricorrente nell'ambito di una procedura civile.

Basi legali: - art. 28 Lap; art. 17 CIAP

15.4 Decisione del Tribunale amministrativo



Basi legali: - art. 29 e 30 Lap; art. 18 CIAP

15.5 Spese giudiziarie e ripetibili

Per principio, la parte soccombente è tenuta ad assumersi le **spese procedurali** del Tribunale, che consistono in una tassa di Stato e spese di cancelleria. Queste vengono determinate in base all'onere del Tribunale, alla difficoltà del caso e all'effettivo valore litigioso. Più è alto il valore della commessa litigiosa, più sarà alta la tassa procedurale. I costi inerenti a controversie sugli appalti pubblici, giudicate dal profilo materiale, si situano attualmente intorno a CHF 3'000.-- e CHF 5'000.--. In caso di elevato valore litigioso, le spese giudiziarie possono ammontare a diverse migliaia di franchi.

Per quanto concerne i casi litigiosi non deliberati dal profilo materiale, che p. es. a seguito del **ritiro del ricorso** o della **revoca** della decisione impugnata da parte dell'ente aggiudicante possono essere annullati dal Tribunale, non vengono di regola imposte spese giudiziarie.

Al ricorrente patrocinato da un **avvocato** viene di regola riconosciuto **un risarcimento di parte (ripetibili)**, se il ricorso viene accolto. Questo risarcimento viene pure determinato secondo il dispendio, la difficoltà del caso e l'effettivo valore litigioso.

Di regola, il Tribunale amministrativo attribuisce ripetibili all'ente aggiudicante solo se il ricorso non è accolto e se il committente ha consultato un rappresentante legale esterno.

Basi legali: - art. 74 e art. 75 LTA

16. Conclusione del contratto

Il contratto di diritto privato tra il committente e l'offerente che ha ricevuto la commessa in appalto può essere concluso soltanto al momento in cui una delle due seguenti condizioni si è verificata:

- se il **termine di ricorso** è trascorso **inutilizzato**;
- se il Tribunale amministrativo **non ha concesso l'effetto sospensivo** al ricorso (→ cap. 15.3).

Per principio, il committente deve tener conto del termine di ricorso e di un'eventuale procedura giudiziaria nel computo dei termini della commessa concreta.

Se contro l'aggiudicazione è pendente un ricorso, al quale non è stato riconosciuto l'effetto sospensivo, il committente deve comunicare senza indugio al Tribunale l'eventuale conclusione del contratto con l'offerente prescelto.

Basi legali: - art. 14 CIAP; art. 30 cpv. 2 Lap; art. 30 Oap

17. Sanzioni

17.1 Sanzioni in caso di violazione del diritto del lavoro

Lo Stato deve far sì che nell'aggiudicazione di appalti propri o sovvenzionati siano ammessi unicamente offerenti e subappaltatori che rispettano le norme vigenti in materia di diritto del lavoro. Gli offerenti che commettono gravi violazioni delle disposizioni sulla **protezione dei lavoratori** o delle **condizioni di lavoro** possono dunque essere puniti, indipendentemente da una procedura d'appalto in corso. Questa possibilità di sanzione garantisce da una parte la protezione dei lavoratori e dall'altra l'esigenza delle pari opportunità tra gli offerenti.

Il **Governo** è competente per accogliere denunce relative alla violazione di prescrizioni in materia di diritto del lavoro. Queste denunce possono essere presentate da parte dei lavoratori, dalle commissioni paritetiche o dagli organi di controllo. Il Governo può ammonire gli offerenti colpevoli o **escluderli da appalti futuri per una durata fino a cinque anni**. L'esclusione di un offerente colpevole è valida per tutti gli appalti messi a concorso da parte del Cantone o da altri committenti soggetti alle disposizioni cantonali in materia d'appalti.

Accanto al Governo, vi possono essere altre **autorità designate da atti normativi speciali**, competenti per prendere misure nei confronti di offerenti responsabili di violazioni. A titolo d'esempio va annoverata la Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge sui lavoratori distaccati; RS 823.20), che prevede che le autorità designate dal Cantone possono pronunciare sanzioni divergenti contro datori di lavoro o offerenti colpevoli (cfr. art. 9 della Legge sui lavoratori distaccati). Le possibili sanzioni previste da questa legge speciale consistono nell'esclusione per una durata fino a cinque anni, in una multa fino a CHF 5'000.-- o nell'ingiunzione dei costi di controllo.

Le **sanzioni** prese dal Governo nei confronti di un offerente possono essere impugnate entro **20 giorni** mediante **ricorso** al Tribunale amministrativo cantonale. Nella misura in cui altre autorità (p. es. la Commissione tripartita cantonale) pronunciano delle sanzioni relative al diritto sugli appalti nei confronti di un datore di lavoro per violazione delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori o delle condizioni di lavoro, il mezzo d'impugnazione previsto dagli atti normativi speciali ha la precedenza rispetto alla regole dell'art. 31 cpv. 3 Lap.



Il competente Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste tiene un **elenco degli offerenti esclusi dagli appalti pubblici**. Questo elenco è accessibile, su richiesta, ai committenti e agli organi di controllo e contiene informazioni sulla durata dell'esclusione.

Nella misura in cui altre autorità sono chiamate da norme speciali a pronunciare sanzioni in materia di diritto degli appalti per violazione delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori o delle condizioni di lavoro, esse devono trasmettere una copia della loro decisione al Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, competente per l'esecuzione delle prescrizioni sugli appalti pubblici.

Base legale: - art. 31 Lap

17.2 Sanzioni in caso di falsa autodichiarazione

Nell'ambito degli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni ogni offerente deve confermare mediante la **propria firma** di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e di avere pagato tutte le imposte e i contributi maturati alle assicurazioni sociali. Inoltre, ogni partecipante all'appalto deve garantire **per iscritto** di non avere preso accordi o misure volte a pregiudicare il concorso (→ cap. 5.2 e 5.3 nonché modello cap. 20.1). Per rendere l'**autodichiarazione** un mezzo ancor più incisivo, il legislatore prevede sanzioni contro offerenti le cui dichiarazioni non corrispondono a verità. Contro un offerente che fornisce informazioni false o che viola i principi summenzionati, il committente toccato può pronunciare le seguenti **sanzioni**:

- la revoca di commesse già aggiudicate,
- l'imposizione di una pena convenzionale prevista dal contratto e/o
- l'esclusione dell'offerente colpevole da appalti futuri (periodo determinato).

Eccezion fatta per la pena convenzionale, il committente notifica la sanzione presa nei confronti di un offerente colpevole separatamente o in relazione ad un appalto futuro. L'esclusione di un offerente decisa in virtù dell'art. 32 Lap riguarda – a differenza dell'esclusione a norma dell'art. 31 cpv. 2 Lap – **soltanto le aggiudicazioni di competenza del committente direttamente leso dalla falsa autodichiarazione e non può essere addotto** come motivo di esclusione **da altri enti appaltanti**.

Contro la decisione del committente l'offerente può servirsi dei mezzi d'impugnazione annoverati nella Legge sugli appalti pubblici (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. c – d Lap). Nell'imposizione di una sanzione, il committente deve tenere conto del principio della proporzionalità nonché della gravità dell'errore commesso.



Oltre alle sanzioni previste dalla legge, il committente può intraprendere ulteriori passi nei confronti degli offerenti che si sono resi colpevoli di infrazioni al diritto sugli appalti (p. es. sporgere denuncia penale, far valere pretese di risarcimento dei danni, porre denuncia presso la Commissione sulla concorrenza, ecc.).

Base legale: - art. 32 Lap

17.3 Sanzioni nei confronti del committente

In opposizione alle possibili sanzioni nei confronti degli offerenti, il legislatore prevede sanzioni anche in caso di **violazioni** delle disposizioni in materia di appalti pubblici **da parte di committenti** che ricevono sovvenzioni pubbliche. Le **sovvenzioni** che sono state garantite o già concesse possono essere **revocate completamente o in parte**. Competente per il rilascio di queste misure è l'ente sovvenzionante interessato. Il rimedio giuridico contro l'ingiunzione di una simile misura risulta dal diritto vigente in materia di sovvenzioni oppure, in via sussidiaria, dalle norme legali applicabili all'ente sovvenzionante.

Va da sé che non soltanto i casi sovvenzionati, bensì anche le aggiudicazioni da parte del Cantone o dei Comuni possono essere oggetto di misure disciplinari o – a seconda delle circostanze – avere addirittura conseguenze penali nei confronti delle persone responsabili.

Base legale: - art. 33 Lap

18. Statistica e archiviazione

18.1 Obbligo di statistica

I Paesi che hanno aderito al GPA devono allestire **statistiche annuali** con speciali informazioni riguardanti tutte le commesse aggiudicate da committenti sottoposti alle regole per il settore dei trattati internazionali. Per ottenere una visione d'insieme, il legislatore cantonale non richiede soltanto una statistica delle commesse aggiudicate nel **settore dei trattati internazionali**, bensì anche una concernente gli appalti per il **settore del mercato interno**. Per questo motivo, i committenti soggetti alle regole sugli appalti pubblici devono annunciare presso il competente Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste anche le commesse da loro aggiudicate nel settore non contemplato dai trattati internazionali.

L'obbligo di statistica è limitato agli appalti aggiudicati mediante **procedura d'appalto formale** e a quelli aggiudicati in base alla **regola d'eccezione dell'incarico diretto**. Inoltre, anche **tutte le commesse di valore superiore a CHF 50'000.--** devono essere annunciate senza riguardo per la procedura applicata. Non sono contemplate invece le commesse che vengono aggiudicate al di fuori del campo d'applicazione delle norme cantonali in materia d'appalti pubblici; con questo si intendono in particolare tutte le commesse che, non avendo raggiunto il valore soglia, sono state oggetto di un incarico diretto.

L'annuncio a scopo di statistica deve contenere almeno le seguenti **indicazioni** (cfr. anche → modelli cap. 20.31 – 20.33):

- nome e indirizzo del committente;
- oggetto ed entità della commessa;
- tipo di commessa;
- tipo di procedura applicata;
- nome, indirizzo e provenienza dell'offerente prescelto;
- prezzo dell'offerta prescelta (IVA compresa);
- data dell'aggiudicazione.

La notifica dalla statistica va consegnata o mediante i **moduli di rilevamento ufficiali** (cfr. modelli cap. 20.31 – 20.33) o mediante il **programma informatico "statistica di aggiudicazione"**. La documentazione necessaria nonché le ulteriori informazioni sono otte-

nibili presso il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, Stadtgartenweg 11, 7000 Coira, sul sito Internet www.bvfd.gr.ch/submissionswesen.

Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, competente delle analisi per le statistiche, redige ogni anno una statistica sulle aggiudicazioni conferite in applicazione delle disposizioni sugli appalti. Questa statistica può essere consultata sul sito del Dipartimento (www.bvfd.gr.ch/submissionswesen).

Basi legali: - art. 34 Lap, art. 4 cpv. 2 lett. e CIAP, art. XIX cifra 5 GPA

18.2 Obbligo di archiviazione

Il diritto preposto impone di **conservare gli atti inerenti alle aggiudicazioni di commesse per una durata di 3 anni** dalla conclusione della procedura. Secondo tale obbligo di archiviazione, i committenti devono conservare i seguenti documenti:

- l'avviso di gara;
- la documentazione di gara (sebbene questo documento faccia già parte dell'offerta considerata nell'aggiudicazione);
- il verbale d'apertura delle offerte;
- la corrispondenza riguardante la procedura d'appalto;
- la comparazione delle offerte e le decisioni rilasciate nell'ambito della procedura d'appalto;
- l'offerta considerata nell'aggiudicazione;
- rapporti riguardanti le commesse aggiudicate per incarico diretto nel settore dei trattati internazionali.

Basi legali: - art. 29 Oap; art. 13 lett. j CIAP; art. 5 cifra 2 ABAP; art. XX cifra 4 GPA

19. Direttive per l'Amministrazione cantonale

Qui di seguito sono esposte le **direttive interne per l'Amministrazione** che vanno osservate da tutti i **servizi, istituti ed aziende cantonali**. Esse sostituiscono le direttive emanate dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (DCTF) per l'Amministrazione cantonale del 28 maggio 1999.

DIRETTIVA n. 1: designazione di un responsabile degli appalti pubblici

Ogni dipartimento, servizio, istituto o azienda che svolge regolarmente procedure d'appalto o che le segue nell'ambito dei progetti sovvenzionati, designa **le persone responsabili** dell'esecuzione unitaria delle norme cantonali sugli appalti pubblici, comunicando i rispettivi nominativi al DCTF. Dette persone agiscono in qualità di interlocutori in materia di appalti pubblici. Essi devono frequentare corsi di formazione e perfezionamento a tale proposito. Il DCTF tiene un elenco dei responsabili degli appalti pubblici.

DIRETTIVA n. 2: documentazione di gara

Per quanto possibile, va previsto un elenco delle prestazioni per i **contratti con prezzi unitari** che deve riportare, in modo chiaro e completo, le singole prestazioni delle quali si compone la commessa messa a bando.

Per tutti gli avvisi di gara per **lavori di costruzione** con costi stimati oltre CHF 25'000.-- il preventivo dei costi deve essere messo a punto giusta il **Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN)**. Devono essere realizzati i requisiti minimi giusta l'art. 12 Oap in applicazione del CPN 102 (informazioni e disposizioni speciali). Parimenti, spetta a chi mette a bando il concorso richiedere le necessarie basi dei costi (CPN 103) fondamentali per un'eventuale controllo dell'osservanza dei salari minimi e per il calcolo dei prezzi supplementari successivi.



La **norma SIA 118** si è oggi affermata nel **campo dei contratti edili**, poiché essa completa il Codice delle obbligazioni con disposizioni più estese nonché specifiche dell'edilizia e consolida la posizione del committente. Affinché la norma SIA 118 acquisti validità in un contratto d'appalto, essa deve essere assunta dalle parti contraenti. È quindi sufficiente che, per essere valida, la norma SIA 118 venga fissata nel bando del committente o nell'offerta dell'imprenditore. La norma SIA 118 deve conseguentemente essere dichiarata vincolante in tutte le documentazioni di concorso concernenti le **opere edili. I completamenti e le modifiche** di detta norma da parte degli organi preposti all'avviso di gara vanno sottoposti in precedenza all'esame del DCTF.

DIRETTIVA n. 3: modulo di autodichiarazione

Il modulo "**autodichiarazione / attestazione dell'offerente**" (→ modello cap. 20.1) deve essere inserito – a prescindere dal tipo di commessa (commessa edile, fornitura o prestazione di servizio) e del tipo di procedura scelta – **ogni volta nella documentazione di gara**. Se la commessa viene aggiudicata per incarico diretto ad un offerente, l'autodichiarazione va inserita come parte integrante nel contratto. L'organo responsabile dell'appalto nonché la responsabile autorità sovvenzionante devono provvedere a che detta disposizione venga osservata senza eccezione.

DIRETTIVA n. 4: offerta tramite stampato EED

Se il committente consente le offerte elaborate con supporto elettronico, egli ne deve elencare esplicitamente i requisiti formali e tecnici nella documentazione di appalto. Attualmente gli **stampati EED** sono ammessi soltanto se nella documentazione di gara sono stabilite le condizioni proposte al capitolo 8.18. Eventuali contenuti in deroga vanno presentati al DTCF per l'esame.

DIRETTIVA n. 5: stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione il contratto con l'offerente prescelto può essere stipulato **soltanto se il termine di ricorso di 10 giorni è trascorso inutilizzato** o se l'istanza di ricorso **non ha conferito al ricorso l'effetto sospensivo** (art. 14 CIAP; art. 30 cpv. 2 Lap; art. 30 Oap).

Il contratto deve essere redatto in forma scritta. Per il lavori edili va stipulato un contratto d'appalto. Sia per le opere di costruzione proprie del Cantone che per quelle sovvenzionate dallo stesso, i moduli ufficiali per i contratti d'appalto devono essere usati per lo meno nei seguenti casi:

- per l'edilizia principale a partire da un importo contrattuale di CHF 50'000.--;
- per l'edilizia secondaria a partire da un importo contrattuale di CHF 25'000.--.

Nei contratti si devono stabilire in modo particolare:

- i termini vincolanti e i termini intermedi;
- la procedura che sarà adottata per il conteggio delle modifiche di prezzo (rincaro);
- le condizioni di pagamento;
- le garanzie da prestare dall'offerente;
- le basi dell'offerta, come piani, allegati, stime dei costi ecc.

DIRETTIVA n. 6: istruzioni interne (manuali)

I Servizi cantonali che intendono allestire istruzioni complementari in materia di appalti pubblici (manuali interni propri) devono sottoporre all'esame del DCTF la bozza risp. le modifiche previste.



DIRETTIVA n. 7: notifica della statistica

I **Servizi del DCTF** devono annunciare al Dipartimento tutte le commesse il cui valore supera i CHF 5'000.--. Gli ulteriori organi dell'Amministrazione devono osservare l'obbligo di statistica in virtù dell'art. 34 Lap (→ cap. 18.1).

Nel quadro della loro garanzia di contributo **gli enti sovvenzionanti cantonali** devono rendere attenti i destinatari delle sovvenzioni in merito all'osservanza delle disposizioni sugli appalti e all'obbligo di statistica di cui all'art. 34 Lap.

Proposta di formulazione:

"L'aggiudicazione di commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio va eseguita conformemente alle vigenti disposizioni cantonali sugli appalti pubblici.

L'organizzatore deve comunicare al Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni le commesse assegnate ai sensi dell'art. 34 della Legge sugli appalti pubblici. I moduli di rilevamento da utilizzare per la notifica della statistica sono ottenibili presso il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (www.bvfd.gr.ch/submissionswesen)."

DIRETTIVA n. 8: Considerazione della formazione di apprendisti

Al momento di definire gli offerenti nella procedura per incarico diretto o nella procedura a invito, vanno, per quanto possibile, considerate le imprese che offrono posti di apprendistato **in misura adeguata al settore e alle dimensioni dell'azienda**.

Le piccole aziende locali o le giovani imprese che non dispongono della dimensione o della struttura per la formazione di apprendisti non devono però venire svantaggiate.



DIRETTIVA n. 9: Rispetto della convenzione fondamentale OIL

Negli appalti pubblici vanno considerati unicamente gli offerenti che garantiscono, da parte loro e dei loro subappaltatori, almeno il rispetto delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ratificate dalla Svizzera per la **tutela delle norme fondamentali del lavoro** (cosiddette convenzioni fondamentali OIL)¹ e che lo confermino con l'autocertificazione. In questo modo è possibile garantire uno standard minimo per le condizioni di lavoro in caso di prestazioni fornite all'estero, indipendentemente dalle norme specifiche del Paese.


Nel quadro della procedura d'aggiudicazione concreta, gli uffici competenti per l'aggiudicazione degli appalti sono tenuti a controllare a campione la correttezza dei moduli di autocertificazione debitamente compilati e a richiedere alle imprese le relative prove. La prova della conformità OIL delle prestazioni fornite all'estero può essere fornita tramite una certificazione indipendente (p.es. SA 8000) o un marchio di qualità (p.es. BSCI). Qualora nel singolo caso ciò non sia possibile o appaia sproporzionato, l'offerente deve dichiarare in modo vincolante di aver adottato per la sua impresa, i suoi fornitori e i suoi produttori misure efficaci per il rispetto della convenzione fondamentale OIL. L'offerente deve illustrare in dettaglio queste misure.

¹ Divieto del lavoro forzato, divieto di discriminazione, obbligo della parità di salario, tutela della libertà d'associazione, del diritto d'associazione e del diritto di contrattazione collettiva, obbligo dell'età minima nell'occupazione, divieto del lavoro minorile.

Coira, 22 aprile 2010

**DIPARTIMENTO COSTRUZIONI,
TRASPORTI E FORESTE DEI
GRIGIONI**

Il Direttore:



Stefan Engler, Consigliere di Stato

20. Modelli

Una presentazione unitaria da parte dei committenti e l'applicazione di un'unica terminologia servono – non per ultimo – anche ad uno svolgimento chiaro, trasparente e corretto delle procedure. Ciò garantisce, infatti, uguali opportunità nel concorso agli offerenti e offerte vantaggiose alla mano pubblica. Il presente capitolo contiene a tale scopo diversi modelli. Questi ultimi vanno intesi come proposte volte a facilitare, alle persone responsabili, la realizzazione della loro documentazione di gara. I modelli vanno però sempre adeguati ai bisogni concreti del committente risp. alle condizioni concrete della commessa.

Alcuni modelli (*) nonché ulteriori esempi possono essere scaricati da Internet anche in forma anonimizzata nel formato word o excel dal sito www.bvfd.gr.ch/submissionswesen (rubrica modelli).

Indice relativo ai modelli

- 20.1 Autodichiarazione / Conferme dell'offerente (modulo vuoto) *
- 20.2 Autodichiarazione / Conferme dell'offerente (esempio completato dal committente e compilato dall'offerente)
- 20.3 Avviso di gara per una commessa edile / Pubblico concorso nel settore del mercato interno *
- 20.4 Avviso di gara per una fornitura / Pubblico concorso nel settore del mercato interno *
- 20.5 Avviso di gara per una prestazione di servizio / Pubblico concorso nel settore del mercato interno *
- 20.6 Avviso di gara per una commessa edile / Procedura selettiva nel settore del mercato interno *
- 20.7 Avviso di gara per una prestazione di servizio / Pubblico concorso giusta GATT/ WTO (settore dei trattati internazionali) *
- 20.8 Avviso di gara per una prestazione di servizio / Procedura selettiva giusta GATT/ WTO (settore dei trattati internazionali) *
- 20.9 Avviso di gara (in due fasi) per un concorso d'architettura / Pubblico concorso giusta GATT/WTO (settore dei trattati internazionali) *
- 20.10 Invito a presentare un'offerta nella procedura a invito (soltanto nel settore del mercato interno) *
- 20.11 Sollecitazione a presentare un'offerta mediante incarico diretto *
- 20.12 Copertina delle offerte *
- 20.13 Verbale dell'apertura delle offerte *
- 20.14 Domanda in caso di offerte insolitamente basse *
- 20.15 Verifica dell'autodichiarazione – Comprova dell'offerente *



- 20.16 Verifica dell'autodichiarazione – Informazioni da parte delle autorità *
- 20.17 Decisione di prequalifica (procedura selettiva) *
- 20.18 Comunicazione di una decisione di prequalifica positiva (procedura selettiva) *
- 20.19 Comunicazione di una decisione di prequalifica negativa (procedura selettiva) *
- 20.20 Decisione di aggiudicazione *
- 20.21 Comunicazione di aggiudicazione della commessa – Esempio commessa edile *
- 20.22 Comunicazione di aggiudicazione della commessa – Esempio concorso d'architettura *
- 20.23 Pubblicazione dell'aggiudicazione giusta GATT/WTO nel Foglio Ufficiale Cantonale *
- 20.24 Rapporto di procedura per incarico diretto giusta l'art. 3 Oap *
- 20.25 Comunicazione di ripetizione della procedura *
- 20.26 Confronto delle offerte, tabella comparativa rettificata *
- 20.27 Possibili criteri di aggiudicazione per commesse edili
- 20.28 Possibili criteri di aggiudicazione per forniture
- 20.29 Possibili criteri di aggiudicazione per prestazioni di servizio
- 20.30 Comunicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione
- 20.31 Modulo di statistica "Commesse nel settore del mercato interno" (modulo vuoto) *
- 20.32 Modulo di statistica "Commesse nel settore del mercato interno" (esempio compilato)
- 20.33 Modulo di statistica "Commesse nel settore dei trattati internazionali" (modulo vuoto) *



Rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro

Risposta:
Sì / No

1. L'offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro, nonché le condizioni salariali e lavorative dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro e, se non dovessero esistere tali contratti, le prescrizioni locali e professionali usuali?
2. L'offerente si impegna a rispettare le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la tutela delle norme fondamentali del lavoro¹?
¹ Divieto del lavoro forzato, divieto di discriminazione, obbligo della parità di salario, tutela della libertà d'associazione, del diritto d'associazione e del diritto di contrattazione collettiva, obbligo dell'età minima nell'occupazione, divieto del lavoro minorile.
3. L'offerente si dichiara disposto a obbligare anche i suoi subappaltatori al rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro conformemente alla domanda 1, nonché delle convenzioni fondamentali OIL conformemente alla domanda 2?

.....

.....

.....

Imposte e oneri sociali

4. L'offerente ha versato le imposte cantonali e comunali dovute?
5. L'offerente ha versato le imposte federali dirette dovute, nonché l'imposta sul valore aggiunto?
6. L'offerente ha versato i contributi per le assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, CAF, AD, LPP e LAINF) dovuti, comprese le quote del dipendente dedotte dal salario?
Si impegna a versare entro i termini i contributi per le assicurazioni sociali dovuti?

.....

.....

.....

Procedura fallimentare o concordataria / pignoramento

7. L'offerente si trova in una procedura fallimentare o concordataria, oppure negli ultimi dodici mesi è stato effettuato un pignoramento nei suoi confronti?

.....

Dichiarazione d'integrità

8. L'offerente garantisce di non aver preso accordi sui prezzi o altre misure pregiudicanti la concorrenza?

.....

Foro competente

9. L'offerente riconosce[inserire la sede del committente!] quale foro competente.

Apponendo la propria firma l'offerente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a comprovarle su richiesta. Al contempo, gli istituti delle assicurazioni sociali, le autorità fiscali e altri istituti competenti vengono espressamente autorizzati a fornire all'ufficio competente per l'aggiudicazione degli appalti, anche in deroga a eventuali disposizioni legali di altro tenore, informazioni relative alle domande di cui sopra. Su richiesta, l'offerente fornisce gli indirizzi degli istituti e delle autorità competenti.

Sottoscrivendo queste conferme l'offerente si assume la responsabilità per il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte dei suoi subappaltatori.

L'offerente prende atto che in caso di indicazioni non veritiere, inosservanza dei principi indicati in precedenza e/o infrazione alla dichiarazione di integrità il committente può

- a) revocare in ogni momento l'aggiudicazione e sciogliere anticipatamente il contratto per motivi importanti e/o
- b) chiedere il pagamento di una pena convenzionale per un importo pari al 10 % della somma rettificata dell'offerta, almeno però fr. 3'000.– e al massimo fr. 1'000'000.– per ogni infrazione e/o
- c) escludere da futuri appalti per una durata adeguata l'offerente inadempiente.

Luogo e data:

Offerente / consorzio di offerenti*:
(timbro e firma)

.....

.....

* In caso di un consorzio di offerenti, **tutti** gli interessati devono confermare la presente dichiarazione con la propria firma!



Rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro

Risposta:
Sì / No

1. L'offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro, nonché le condizioni salariali e lavorative dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro e, se non dovessero esistere tali contratti, le prescrizioni locali e professionali usuali?
2. L'offerente si impegna a rispettare le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la tutela delle norme fondamentali del lavoro¹?
¹ Divieto del lavoro forzato, divieto di discriminazione, obbligo della parità di salario, tutela della libertà d'associazione, del diritto d'associazione e del diritto di contrattazione collettiva, obbligo dell'età minima nell'occupazione, divieto del lavoro minorile.
3. L'offerente si dichiara disposto a obbligare anche i suoi subappaltatori al rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro conformemente alla domanda 1, nonché delle convenzioni fondamentali OIL conformemente alla domanda 2?

....SI....

....SI....

....SI....

Imposte e oneri sociali

4. L'offerente ha versato le imposte cantonali e comunali dovute?
5. L'offerente ha versato le imposte federali dirette dovute, nonché l'imposta sul valore aggiunto?
6. L'offerente ha versato i contributi per le assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, CAF, AD, LPP e LAINF) dovuti, comprese le quote del dipendente dedotte dal salario?
Si impegna a versare entro i termini i contributi per le assicurazioni sociali dovuti?

....SI....

....SI....

....SI....

Procedura fallimentare o concordataria / pignoramento

7. L'offerente si trova in una procedura fallimentare o concordataria, oppure negli ultimi dodici mesi è stato effettuato un pignoramento nei suoi confronti?

....NO....

Dichiarazione d'integrità

8. L'offerente garantisce di non aver preso accordi sui prezzi o altre misure pregiudicanti la concorrenza?

....SI....

Foro competente

9. L'offerente riconosce[inserire la sede del committente!] quale foro competente.

Apponendo la propria firma l'offerente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a comprovarle su richiesta. Al contempo, gli istituti delle assicurazioni sociali, le autorità fiscali e altri istituti competenti vengono espressamente autorizzati a fornire all'ufficio competente per l'aggiudicazione degli appalti, anche in deroga a eventuali disposizioni legali di altro tenore, informazioni relative alle domande di cui sopra. Su richiesta, l'offerente fornisce gli indirizzi degli istituti e delle autorità competenti.

Sottoscrivendo queste conferme l'offerente si assume la responsabilità per il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte dei suoi subappaltatori.

L'offerente prende atto che in caso di indicazioni non veritiere, inosservanza dei principi indicati in precedenza e/o infrazione alla dichiarazione di integrità il committente può

- a) revocare in ogni momento l'aggiudicazione e sciogliere anticipatamente il contratto per motivi importanti e/o
- b) chiedere il pagamento di una pena convenzionale per un importo pari al 10 % della somma rettificata dell'offerta, almeno però fr. 3'000.- e al massimo fr. 1'000'000.- per ogni infrazione e/o
- c) escludere da futuri appalti per una durata adeguata l'offerente inadempiente.

Luogo e data: Offerente / consorzio di offerenti*:

Chur, 12.03.2010

(timbro e firma)

O. SCHRECK AG
Bauunternehmung
7000 CHUR

* In caso di un consorzio di offerenti, tutti gli interessati devono confermare la presente dichiarazione con la propria firma.



ma!



Comune di Schiers

Avviso di gara

Committente:	Comune di Schiers, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers
Tipo di procedura:	Pubblico concorso
Commessa:	Ampliamento e risanamento Scuola di grado superiore CCC 211 Lavori da impresario edile CCC 23 Impianti elettrici CCC 25 Impianti sanitari
Termini di esecuzione:	Termini per l'ampliamento dell'edificio scolastico: - Inizio dei lavori maggio 2005 - Ultimazione costruzione grezza giugno 2006 Termini per il risanamento: giusta la documentazione di gara
Sopralluogo:	Non viene eseguito alcun sopralluogo.
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Comune di Schiers, Amministrazione comunale, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell'intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Ampliamento e risanamento Scuola di grado superiore" e rispettivo numero CCC
Termine d'inoltro:	Venerdì, 22 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)
Criteri d'idoneità e d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara
Validità dell'offerta:	6 mesi
Ritiro della documentazione:	La documentazione può essere richiesta presso l'Ufficio edile del Comune di Schiers, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers, fax 081 328 24 66, e-Mail: bauamt@schiers.ch .
Luogo e durata dell'esposizione dei piani:	I piani sono esposti, a titolo orientativo, durante il termine d'inoltro presso l'Ufficio edile del Comune di Schiers e possono essere consultati previo annuncio telefonico (tel. 081 328 17 21).
Apertura delle offerte:	Venerdì, 29 ottobre 2004, ore 10.00, presso l'Ufficio edile del Comune di Schiers, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers, Sale sedute al 1° piano.
Servizio informazioni:	Ufficio edile del Comune di Schiers, Signor Peter Muster, tel. 081 328 17 21, fax 081 328 24 66, E-Mail: bauamt@schiers.ch
Riserva:	Le commesse saranno aggiudicate con riserva dell'approvazione del credito e del sovvenzionamento da parte delle autorità competenti.
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

Schiers, 26 agosto 2004

Comune di Schiers
Albert Rütsche, Sindaco



Comune di Domat/Ems

Avviso di gara

Committente:	Comune di Domat/Ems, Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong Muling, 7013 Domat/Ems
Tipo di procedura:	Pubblico concorso
Commessa:	Fornitura di un trattore per lavori forestali e comunali Motore diesel, potenza 90 - 120 kW, 4 ruote con bloccaggio del differenziale posteriore e anteriore, diversa attrezzatura forestale Va ritirato un: MB-Trac 900 Turbo, anno: 1991, ore d'esercizio 7'500
Termine di fornitura:	Entro e non oltre il 31 marzo 2005
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong Muling, 7013 Domat/Ems Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell' intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Trattore forestale"
Termine d'inoltro:	Mercoledì, 29 settembre 2004 (fa stato la data del timbro postale)
Criteri d'idoneità e d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara
Consegna della documentazione:	La documentazione di gara può essere richiesta per iscritto presso l'Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong Muling, 7013 Domat/Ems, fax 081 650 39 13, e-Mail: forstamt@domat-ems.ch .
Apertura delle offerte:	Mercoledì, 6 ottobre 2004, ore 16.00, presso l'Officina Plong Muling, 7013 Domat/Ems, Sala sedute (pianoterra).
Validità delle offerte:	4 mesi
Servizio informazioni:	Amministrazione forestale e delle segherie Domat/Ems, Signor Leo Herd, forestale di circondario, tel. 079 437 41 63, e-Mail: leo.herd@domat-ems.ch
Riserva:	La presente commessa sarà aggiudicata con la riserva dell'approvazione del credito da parte delle istanze competenti.
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

Domat/Ems,
2 settembre 2004

Comune di Domat/Ems
Hansueli Rosenegger, Sindaco



Avviso di gara

Committente:	Ferrovia Retica, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira
Tipo di procedura:	Pubblico concorso
Commessa:	Lavori d'ingegneria elettrotecnica , opera di risanamento Galleria "Crapun"
Termine d'esecuzione:	Inizio della progettazione: maggio 2005
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Ferrovia Retica, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell' intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Engineering Elektro / Galleria Crapun"
Termine d'inoltro:	Venerdì, 29 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)
Criteri d'idoneità:	Per i lavori d'ingegneria elettrotecnica vanno fornite le seguenti prove d'idoneità: <ul style="list-style-type: none">• L'ufficio d'ingegneria offerente risp. responsabile della direzione dei lavori ha già eseguito lavori d'ingegneria per una nuova costruzione risp. un'opera di risanamento di gallerie stradali o ferroviarie.• Il capo progettista previsto dispone di esperienza in funzione di progettista per lavori d'ingegneria elettrotecnica per nuove costruzioni risp. opere di risanamento di gallerie stradali o ferroviarie.
Criteri d'aggiudicazione:	<ul style="list-style-type: none">• Esperienza dell'offerente (ponderazione = 35%):<ul style="list-style-type: none">- formazione, esperienza nonché oggetti di riferimento del capoprogettista e del suo supplente- referenze di ditte riferite all'oggetto• Organizzazione del progetto e capacità di prestazione dell'offerente (ponderazione = 30%):<ul style="list-style-type: none">- impiego del personale e organigramma- infrastruttura e personale disponibile• Management della qualità riferito al progetto (ponderazione = 5%)• Onorario (ponderazione = 30%)
Ritiro della documentazione:	La documentazione di gara può essere richiesta per iscritto presso la Ferrovia Retica, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira. Alla notifica va allegato una busta formato C4 affrancata e recante l'indirizzo.
Apertura delle offerte:	Venerdì, 5 novembre 2004, ore 14.00, Ferrovia Retica, Bahnhofstrasse 25, Coira, Ufficio n. 310.
Validità delle offerte:	8 mesi
Servizio informazioni:	Ferrovia Retica, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira, Signor Urs Wecker, tel. 081 288 63 70, fax 081 288 61 38, e-Mail: urs.schwelle@rhb.ch
Riserva:	La presente commessa sarà aggiudicata con riserva dell'approvazione del progetto da parte delle istanze competenti.
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

Coira, 2 settembre 2004

Ferrovia Retica
Kurt Wagenführer, Infrastrutture

Consorzio di Comuni Surselva

Avviso di gara

Committente:	Consorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz
Tipo di procedura:	Procedura selettiva
Commessa:	Commessa di imprenditore totale per la nuova costruzione di un'Officina a Ilanz La commessa di imprenditore totale comprende il conseguimento di un progetto di costruzione pronto per l'approvazione con offerta di prezzo vincolante per la nuova costruzione di un'officina presso il Posto di raccolta regionale dei rifiuti, Ilanz. Volume dell'edificio: ca. 4'500 m ³
Termini di esecuzione:	Sono fissati i seguenti termini: - Consegna progetto ottobre 2005 - Inizio costruzione marzo 2006 - Conclusione settembre 2006
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Consorzio di Comuni Surselva, Segretariato, Casa Cumin, 7130 Ilanz Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell'intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Nuova Officina – prequalifica"
Termine d'inoltro fase di selezione:	Lunedì, 4 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)
Criteri d'idoneità:	Dalle candidature ricevute, saranno selezionati dai tre ai cinque (al massimo) offerenti idonei per la seconda fase (fase d'offerta) sulla base dei seguenti criteri: - Organizzazione del progetto, persone chiave impiegate, effettivo del personale e capacità disponibili del candidato // ponderazione = 20% - Esperienza quale imprenditore totale o generale / referenze attuali circa la progettazione e l'esecuzione di oggetti di complessità e determinazione dello scopo paragonabili (costruzioni industriali e artigianali) // ponderazione = 50% - Qualità degli oggetti di referenza (concetto globale, allestimento architettonico, costruzione e metodo, innovazione) // ponderazione = 30%
Criteri d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara (fase d'offerta). L'esito della prequalifica viene considerato con una ponderazione del 10% nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritiro della documentazione:	La documentazione di prequalifica può essere richiesta per iscritto presso il Consorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz. Alla notifica va allegata una busta formato C4 affrancata e recante l'indirizzo.
Validità dell'offerta:	6 mesi
Servizio informazioni:	Eventuali domande vanno presentate per iscritto entro il 15 settembre 2004 al Consorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz.
Riserva:	La presente commessa sarà aggiudicata con riserva dell'approvazione del credito e del sovvenzionamento da parte delle autorità competenti.
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

Ilanz, 26 agosto 2004

Consorzio di Comuni Surselva
Giachen Clavau, Segretario





SPITALER CHUR AG

Fontanaspital
Kantonsspital
Kreuzspital

Avviso di gara per assicurazioni

Avviso di gara giusta l'Accordo GATT/WTO

Committente:	Spitaler Coira SA, Loëstrasse 170, 7000 Coira (tel. 081 257 32 14 / e-mail: sekretariat@kantonsspital.ch)
Tipo di procedura:	Pubblico concorso giusta GATT/WTO
Commessa:	Assicurazione di responsabilità civile per imprese Assicurazione di responsabilità civile per imprese per la Spitaler Coira SA comprendente: Kantonsspital, Kreuzspital e Frauenspital Fontana. Durata: 5 anni con opzione di disdetta alla fine di ogni anno.
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Spitaler Coira SA, Loëstrasse 170, 7000 Coira Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell'intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Assicurazione responsabilità civile Spitaler Coira SA"
Termine d'inoltro:	Mercoledì, 17 settembre 2004 (fa stato la data del timbro postale)
Inizio assicurazione:	1° gennaio 2005
Validità delle offerte:	4 mesi
Criteri d'idoneità e d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara
Consegna della documentazione:	La documentazione di gara può essere richiesta gratuitamente presso il committente.
Apertura delle offerte:	Venerdì, 24 settembre 2004, ore 09.15, presso l'Ospedale cantonale, Loëstrasse 170, 7000 Coira, Amministrazione, Sala sedute n. 12 al pianoterra
Lingua della procedura:	Tedesco
Servizio informazioni:	Eventuali domande vanno presentate entro il 27 agosto 2004 alla Spitaler Coira SA, Signor B. Makler, Loëstr. 170, 7000 Coira (e-mail: b.makler@kantonsspital.ch).
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e le firme conformi alla legge.

Coira, 29 luglio 2004

Spitaler Coira SA
Christian Beinhart, Direzione

Résumé

Adjudicateur:	Spitaler Coira SA, Loëstrasse 170, 7000 Coire (tél. 081 257 32 14 / e-mail: sekretariat@kantonsspital.ch)
Type de procédure:	Procédure ouverte soumise à l'accord OMC
Objet du marché:	Assurance responsabilité civile entreprise
Délai pour la remise des offres:	17 septembre 2004 (timbre postal suisse)
Obtention du dossier d'appel d'offre:	Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu à l'adresse du adjudicateur.



Consorzio bonifiche fondiarie Trin

Avviso di gara giusta l'Accordo GATT/WTO

Committente:	Consorzio bonifiche fondiarie Trin
Tipo di procedura:	Procedura selettiva (prequalifica) giusta GATT/WTO
Commessa:	Lavori d'ingegneria per miglioramenti strutturali (ca. 230 ha) e misurazione ufficiale Trin unitamente ai miglioramenti strutturali (seconda misurazione)
Termine d'esecuzione:	Entro un periodo comprendente gli anni 2005 fino 2015
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Consorzio bonifiche fondiarie Trin, c/o dott. Albert Preis, Casa Nova, 7157 Siat Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell' intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Prequalifica GM/AV Trin"
Termine d'inoltro (candidatura):	Venerdì, 1° ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)
Criteri d'idoneità:	<ul style="list-style-type: none">- Collaborazione di un ingegnere-geometra patentato per la misurazione- Ulteriori criteri e prove d'idoneità giusta la documentazione di prequalifica Dalle candidature presentate verranno selezionati 3 candidati per la fase d'offerta.
Criteri d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara (2° fase della procedura)
Lingua della procedura:	Tedesco
Ritiro della documentazione:	La documentazione di prequalifica può essere richiesta presso l'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, info@alsv.gr.ch , tel. 081 257 24 32, fax 081 257 20 17.
Servizio informazioni:	Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione, info@alsv.gr.ch , tel. 081 257 24 51/61, fax 081 257 20 17
Riserva:	La presente commessa sarà aggiudicata con riserva dell'approvazione del progetto e del credito da parte delle autorità competenti.
Istruzione sui rimedi giuridici:	Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova.

19 agosto 2004

Meliorationsgenossenschaft Trin
dott. Albert Preis, Presidente

Résumé:

Adjudicateur:	Consorzio bonifiche fondiarie Trin
Type de procédure:	Procédure sélective soumise à l'accord OMC
Objet:	Études et travaux des remaniements parcellaires de Trin, zone du village (env. 230 ha), projets et surveillance des travaux d'équipement de génie civil, mensuration officielle en combinaison avec le remaniement.
Délai pour la remise des dossiers de candidature:	Vendredi, le 1er octobre 2004 (timbre postal suisse)
Obtention du dossier de candidature:	Le dossier de candidature peut être obtenu au Amt für Landwirtschaft, Strukturverbesserungen und Vermessung Graubünden, Grabenstrasse 8, 7001 Chur, info@alsv.gr.ch , tél. 081 257 24 32, fax 081 257 20 17.



Fondazione "Gott hilft", Zizers

Avviso di gara giusta l'Accordo GATT/WTO

Committente:	Fondazione "Gott hilft", Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers.													
Tipo di procedura:	Pubblico concorso (concorso di progettazione anonimo, in due fasi, giusta il Regolamento SIA 142/1998).													
Commessa:	Concorso d'architettura Il compito del concorso comprende l'elaborazione, la presentazione e la descrizione di una proposta di soluzione per la nuova costruzione dell'edificio scolastico "Gott hilft" a Scharans e l'opera di trasformazione del collegio case B+E. L'ulteriore elaborazione della commessa va assegnata tramite incarico diretto, fase per fase, al redattore del disegno raccomandato dalla giuria. Il committente si riserva di assegnare a terzi la direzione dei lavori e i relativi avvisi di gara per la nuova costruzione dell'edificio scolastico e la trasformazione del collegio.													
Diritto alla partecipazione:	Hanno diritto alla partecipazione gli architetti con domicilio o sede aziendale in uno dei Paesi firmatari dell'Accordo GATT/WTO risp. dell'Accordo bilaterale (giorno di riferimento 1° giugno 2004). È ammesso consultare progettisti specializzati. Non sussiste pertanto né la prospettiva né il diritto al conferimento della commessa.													
Sopralluogo:	Lunedì, 15 novembre 2004, ore 14.00, ha luogo un'ispezione <i>obbligatoria</i> dell'area relativa al concorso. Luogo d'incontro: Collegio "Gott hilft", a Scharans.													
Notifica e ritiro della documentazione:	Il programma di concorso può essere richiesto presso la Fondazione "Gott hilft", Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers, tramite fax (081 307 38 01) o e-mail (verwaltung@gotthilft.ch). La notifica definitiva alla partecipazione al concorso di progettazione deve essere presentata per iscritto al più tardi entro venerdì 5 novembre 2004 per posta all'indirizzo della Fondazione Gott hilft, Signor August Pestalozzi, Kantonsstrasse 6, CH-7205 Zizers, munita dell'intestazione "Concorso Scharans". Unitamente alla notifica va versato un deposito di fr. 500.--. Il versamento va effettuato alla Banca Cantonale Grigione PC 70-216-5, conto n. CK 302.785.601, a favore della Fondazione "Gott hilft", Amministrazione centrale, Intestazione "Concorso Scharans". La completa documentazione di concorso sarà consegnata a seguito dell'ispezione. Agli offerenti che presentano tempestivamente un concorso di progettazione pronto per la valutazione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, il deposito sarà rimborsato alla fine del concorso.													
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Fondazione "Gott hilft", Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers Gli schizzi per la prima fase e le bozze di progettazione relative alla seconda fase vanno inoltrati per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o sprovviste degli allegati richiesti e dell'intestazione corretta (dicitura) sulla busta non sono valide.													
Intestazione (dicitura):	"Concorso Scharans"													
Scadenze / Termini:	<table><tr><td>- Notifica scritta</td><td>5 novembre 2004</td></tr><tr><td>- Sopralluogo obbligatorio</td><td>15 novembre 2004 (ore 14.00)</td></tr><tr><td>- Presentazione domande (1ª fase)</td><td>26 novembre 2004</td></tr><tr><td>- Consegna schizzi di selezione (1ª fase)</td><td>5 gennaio 2005 (fa stato il timbro postale)</td></tr><tr><td>- Consegna modelli (2ª fase)</td><td>25 febbraio 2005</td></tr><tr><td>- Consegna bozze di progettazione (2ª fase)</td><td>31 marzo 2005 (fa stato il timbro postale)</td></tr></table>		- Notifica scritta	5 novembre 2004	- Sopralluogo obbligatorio	15 novembre 2004 (ore 14.00)	- Presentazione domande (1ª fase)	26 novembre 2004	- Consegna schizzi di selezione (1ª fase)	5 gennaio 2005 (fa stato il timbro postale)	- Consegna modelli (2ª fase)	25 febbraio 2005	- Consegna bozze di progettazione (2ª fase)	31 marzo 2005 (fa stato il timbro postale)
- Notifica scritta	5 novembre 2004													
- Sopralluogo obbligatorio	15 novembre 2004 (ore 14.00)													
- Presentazione domande (1ª fase)	26 novembre 2004													
- Consegna schizzi di selezione (1ª fase)	5 gennaio 2005 (fa stato il timbro postale)													
- Consegna modelli (2ª fase)	25 febbraio 2005													
- Consegna bozze di progettazione (2ª fase)	31 marzo 2005 (fa stato il timbro postale)													
Criteri di selezione e di valutazione:	<table><tr><td>- Giusta il programma di concorso</td></tr><tr><td>- In base agli schizzi presentati, la committente seleziona dai 10 fino ad un massimo di 20 partecipanti al concorso per la seconda fase della procedura.</td></tr></table>		- Giusta il programma di concorso	- In base agli schizzi presentati, la committente seleziona dai 10 fino ad un massimo di 20 partecipanti al concorso per la seconda fase della procedura.										
- Giusta il programma di concorso														
- In base agli schizzi presentati, la committente seleziona dai 10 fino ad un massimo di 20 partecipanti al concorso per la seconda fase della procedura.														
Premio:	La giuria dispone di un somma complessiva pari a fr. 50'000.-- (IVA compr.) per 3 – 5 premi nonché per eventuali acquisti. La somma complessiva del premio va completamente risarcita, di cui al massimo il 20% per acquisti.													
Giuria:	Composizione giusta il programma del concorso													



Lingua della procedura: Tedesco

Riserva: Rimane riservato l'approntamento dei crediti e dei contributi necessari da parte delle istanze competenti.

Istruzione sui rimedi giuridici: Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e le firme conformi alla legge.

Zizers, 7 ottobre 2004

Fondazione Gott hilft, Zizers
August Pestalozzi, Direttore

Résumé

Adjudicateur: Stiftung Gott hilft, Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers

Type de procédure: procédure ouverte soumise à l'accord OMC, concours de projets proprement dit anonyme

Objet du marché: Concours d'architecture
nouvelle construction de l'école et transformation des bâtiments B +E de l'internat Gott hilft, Scharans

Obtention du programme du concours: Le programme du concours peut être demandé à l'administration, Stiftung Gott hilft, 7205 Zizers, par fax (081 307 38 01) ou par e-mail (verwaltung@gotthilft.ch).

Dates / délais:

- visite des lieux (obligatoire)	15.11.2004 à 14.00 h
- présentation des questions (1ère phase)	26.11.2004
- présentation des esquisses d'idées (1ère phase)	05.01.2005 (timbre postal)
- présentation des modèles (2ième phase)	25.02.2005
- présentation des projets (2ième phase)	31.03.2005 (timbre postal)





Rhäzüns, 22 settembre 2004

Furbaz Ingenieure AG
Chesa Bernina 8
7403 Rhäzüns

Procedura a invito
Progetto d'esposizione e d'esecuzione Rotonda Via Nova / Via Crusch

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito di una procedura a invito vi diamo l'opportunità di offrirvi la seguente commessa:

Commessa:	Progetto d'esposizione e d'esecuzione Rotonda Via Nova / Via Crusch
Termine d'esecuzione:	Primavera 2005
Indirizzo per l'inoltro dell'offerta:	Comune di Rhäzüns, Ufficio edile, Via Suro 2, 7403 Rhäzüns Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste degli allegati richiesti o dell'intestazione richiesta sulla busta non sono valide.
Intestazione (dicitura):	"Lavori d'ingegneria Rotonda"
Termine d'inoltro:	23 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)
Criteri d'idoneità e d'aggiudicazione:	Giusta la documentazione di gara
Apertura delle offerte:	1° novembre 2004, alle ore 14.00, nella Sala sedute del Comune di Rhäzüns
Servizio informazioni:	Capo reparto edilizia Anton Candinas (tel. 081 650 22 42)
Riserva:	La presente commessa sarà aggiudicata con riserva dell'approvazione del progetto e del credito da parte delle autorità competenti.

Gli ulteriori dettagli sono contenuti nella documentazione d'offerta.

Cordiali saluti
COMUNE DI RHÄZÜNS
Capo reparto edilizia

Anton Candinas

Allegati:

- Capitolato d'offerta per lavori d'ingegneria
- Etichetta autoadesiva "Offerta, non aprire"





Chesa Cumünela, casella postale 79
7504 Pontresina
Tel. 081 838 81 99
Fax 081 838 81 85
bauamt@pontresina.ch

Pontresina, 1° aprile 2005

Gärtnerei Flora
Hauptstrasse 111
7435 Splügen

Incarico diretto / Piante per la Rotonda "Via Bernina Nord"

Gentili Signore, egregi Signori,

Si prevede di dotare la rotonda "Via Bernina Nord", situata all'entrata del paese, di fiori e cespugli a livello di terreno. Nell'ambito della procedura per incarico diretto Vi offriamo la possibilità di presentarci un'offerta per detti lavori. La documentazione relativa all'offerta è allegata al presente scritto.

V'invitiamo a rimmetterci la Vostra offerta entro il **15 aprile 2005**. Il Signor J. Tulpe (tel. 081 838 81 99) è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti
COMUNE DI PONTRESINA
Capo dell'Ufficio edile:

P. Graf

Allegato:

- Documentazione relativa all'offerta *[se esiste]*

[Avviso: Un incarico diretto può essere affidato anche soltanto a voce. Spetta all'ente aggiudicante decidere in merito.]





Committente: Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'Ufficio edile dei Grigioni, Progettista in capo committenza: Hansjürg Bauer

Oggetto: Risanamento Officina Ufficio tecnico del circondario 5, Davos

Direzione: Studio d'architettura Curdin Bock, Klosters-Serneus
Progettista in capo: Curdin Bock tel.: 081 422 82 00
(informazioni durante la pubblicazione vengono rilasciate dalla committenza)

Commessa: CCC 211 Lavori da impresario edile

Tipo di procedura: Procedura a invito

Sopralluogo: Non si svolge alcun sopralluogo

Consegna dell'offerta: Ufficio edile dei Grigioni, Loëstr. 32, 7000 Coira

Intestazione (dicitura): "Officina Circondario 5, CCC 211 lavori da impresario edile"

Termine d'inoltro: 12 dicembre 2004 (fa stato il timbro postale)

Apertura dell'offerta: 18 dicembre 2004, alle ore 14, nella Sala sedute dell'Ufficio edile, Loëstr. 32, 7000 Coira

Offerente:

Nome:

Indirizzo:

Luogo:

Telefono:

N. IVA:

Somma d'inoltro:

lordo	fr.
./. ribasso %	<u>fr.</u>
totale intermedio	fr.
./. sconto %	<u>fr.</u>
netto IVA esclusa	fr.
+ IVA 7.6 %	<u>fr.</u>
netto, IVA compr.	<u>fr.</u>

L'offerente dichiara di avere preso nota delle disposizioni seguenti e di avere presentato l'offerta in base alle stesse. Tali disposizioni costituiscono parte integrante del contratto nell'aggiudicazione della commessa.

Luogo, data: Firma offerente / Consorzio di offerenti:



Verbale dell'apertura delle offerte

Commessa: Lavori di servizio invernale dal 2004/2005 al 2010/2011

Apertura delle offerte: 30 agosto 2004 Ore: 11:00

Partecipanti: Giusta elenco dei partecipanti separato

Offerenti	Offerta in fr.	Osservazioni
Bearth Transporte, Ilanz	130'140.--	
Impresa edile Cavelti SA, Sumvitg	148'000.--	
Interpresa Calonder Frars, Disentis/Mustér	143'040.--	
ARGE Cathomen SA / Casanova SA, Trun	134'700.--	
Valentin Derungs, Rabius	136'283.--	
Casaulta Giusep SA, Trun	152'500.--	senza timbro postale ufficiale
Trasporti E. Maissen GmbH, Tavanasa	115'200.--	

L'apertura delle offerte è stata eseguita da:

Arno Cahenzli

Annesso:

- Elenco dei partecipanti all'apertura delle offerte



Elenco dei partecipanti all'apertura delle offerte

Commessa: Lavori di servizio invernale dal 2004/2005 al 2010/2011

Apertura delle offerte: 30 agosto 2004 Ore: 11:00

Offerenti	Partecipanti (Cognome / Nome)
Valentin Derungs SA	Derungs Beat
ARGE Cathomen/Casanova	Bundi Marc
Calonder Trars	Defuns Gieri
Casaula SA	Candinas Paulin
Transporte Maissen	Maissen Ervin
Beard Transporte, Ilanz	Caduff Severin
Bauunternehmung Cavetti, Sumvitg	Alig Reto



LSI
Studio d'architettura
Keller & Söhne AG
Stradun 11
7550 Scuol

Commessa d'architettura, opera di risanamento dell'edificio scolastico

Gentili Signore, egregi Signori,

A seguito dell'esito dell'apertura delle offerte e dell'ulteriore esame, l'offerta da Voi inoltrata in data 15 aprile 2004, nel contesto dell'appalto di cui in epigrafe, risulta insolitamente bassa ai sensi dell'art. 26 dell'Ordinanza cantonale sugli appalti pubblici (Oap; CSC 803.310). Vi preghiamo pertanto di prendere posizione per iscritto, entro il **10 dicembre 2004**, in merito ai seguenti soggetti:

1. Giusta la documentazione di gara, il conferimento e le completazioni di piani e di ulteriori atti vanno aggiunti al calcolo dell'onorario. Vanno inoltre fornite al 100% le prestazioni parziali di cui alla Norma SIA 102 (edizione 2003). In considerazione della Vostra offerta insolitamente bassa, Vi preghiamo di confermarci che
 - fornirete le prestazioni pubblicate al prezzo offerto,
 - siete in grado di adempiere alle condizioni della commessa,
 - le modifiche nel programma dei termini non subiranno alcuna modifica del prezzo.
2. Avete offerto un onorario medio orario pari a fr. 130.-- e un ribasso del 60%. Giusta la documentazione di gara viene applicata la remunerazione oraria dedotto un ribasso del 60% anche per quanto concerne gli ulteriori lavori all'interno della tariffa. Vogliate confermarcelo!
3. Giusta il Vostro scadenario "fase d'esecuzione" il risanamento della facciata sarà concluso dopo 5 settimane in modo da poter togliere l'armatura della facciata già nella settimana 32/2005. Nell'ambito della pianificazione dei lavori preliminari avete tenuto conto dei lavori relativi al risanamento della facciata (misurazione e produzione delle finestre, impalcature, lavori da lattoniere ecc.)?
4. Giusta la documentazione di gara la palestra può essere utilizzata come magazzino soltanto durante le vacanze scolastiche. Avete considerato questo fattore all'atto della pianificazione e dell'esecuzione?
5. Il piano di lavoro dei collaboratori presentato unitamente all'offerta e le ivi previste funzioni è vincolante. Vogliate confermarcelo!

Se entro il 10 dicembre 2004 non dovessimo essere in possesso di una risposta o se dovessimo ottenere una risposta insufficiente, la Vostra offerta non potrà essere considerata per l'ulteriore procedura.

Cordiali saluti
COMUNE DI SAMNAUN

Konrad Hangler, Sindaco



DALEUSTRASSE 30 | 7000 Coira
TEL: 081 257 35 88 | FAX 081 257 35 95
www.pk.gr.ch

CASSA CANTONALE PENSIONI DEI GRIGIONI
CASSA DA PENSIUN DIL CANTUN GRISCHUN

LSI
Elektrogeschäft Lampe AG
Lichtstrasse 42
7000 Coira

1° maggio 2004

Appalto: risanamento Saluferstrasse 12, Coira / lavori d'installazione elettrotecnica autodichiarazione / comprova della veridicità

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito dell'appalto pubblico sopra citato, avete confermato in base all'autodichiarazione, nella Vostra offerta di osservare precise condizioni legali esistenti. Contemporaneamente avete acconsentito di fornire le prove, su richiesta, a sostegno dell'esattezza delle Vostre dichiarazioni.

Vi invitiamo con la presente a fornirci al **più tardi entro il 12 maggio 2004** la comprova necessaria riguardante il pagamento delle imposte risp. dei contributi sociali maturati, contrassegnati qui di seguito con una crocetta: ☒

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Imposte cantonali | <input type="checkbox"/> Imposta federale diretta |
| <input checked="" type="checkbox"/> Imposte comunali | <input checked="" type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto |
| <input type="checkbox"/> Imposta alla fonte | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contributi AVS, AD, AI, IPG, CAF (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) | |
| <input type="checkbox"/> Contributi alla Cassa pensioni (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) | |
| <input type="checkbox"/> Premi LAINF infortuni professionali e non professionali (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) | |

La comprova deve essere fornita mediante conferma dell'istituto competente. Da questa deve risultare indistintamente che al momento della Vostra autodichiarazione (vale a dire in data 12 aprile 2004) avete fatto fronte a tutti i Vostri impegni.

Esempio: Con la presente confermiamo che in data 12.04.2004 sono stati pagati tutti i contributi maturati.

Se l'autodichiarazione da Voi firmata non dovesse risultare corretta, Vi preghiamo di notificarcelo, allegando una rispettiva comprova circa il genere e l'ammontare del credito scoperto con un'eventuale motivazione.

Se entro il termine concesso non dovessimo ottenere alcuna documentazione o soltanto atti insufficienti, partiamo dal presupposto che la Vostra ditta non ha versato – contrariamente a quanto asserito nella conferma scritta – le somme dovute rispettive ad imposte e/o contributi alle assicurazioni sociali. Ciò avrebbe di conseguenza che l'ente aggiudicante dovrebbe escludere la Vostra offerta dalla procedura d'appalto ai sensi dall'art. 22 lett. e / f Lap. Naturalmente rimangono riservate ulteriori misure legali nei Vostri confronti.

Cordiali saluti

Giulia Rosa, Direttrice





VISCHNANCA SUR
COMUNE DI SUR

Administraziun communal Sur, 7456 Sur
Telefon: ++41 (0) 816 845 875
Fax: ++41 (0) 816 845 876
Email: sur.gr@bluewin.ch

Per Fax 081 286 26 66
Suva Coira
Signor Hanspeter Guetg
Tittwiesenstrasse 25
7001 Coira

Sur, 30 giugno 2004

**Comprova del versamento dei premi LAINF /
Impresa di costruzione O. Schreck AG, Zillis**

Egregio Signor Guetg,

Nel contesto di un appalto concernente il risanamento del serbatoio d'acqua "Alp Flix" a Sur, l'impresa di costruzione O. Schreck AG, Zillis, ha confermato mediante autodichiarazione di avere pagato (confr. allegato) i premi maturati per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali (quote del datore di lavoro e dei lavoratori). Il Comune di Sur è stato autorizzato a verificare dette informazioni tramite dichiarazione dell'offerente.

Vi preghiamo di confermarci se le indicazioni fornite dalla ditta in parola nell'autodichiarazione del 18 giugno 2004 sono esatte.

Se le dichiarazioni dell'offerente non fossero esatte, Vi preghiamo di volerci comunicare il genere e l'ammontare degli importi dovuti.

Cordiali saluti
COMUNE DI SUR
L'attuarìa:

Tamara Walter

Allegato:

- Autodichiarazione della ditta O. Schreck AG del 18 giugno 2004





Nuova costruzione di un'officina a Ilanz / prequalifica commessa d'imprenditore totale

1. Con decisione dell'11 marzo 2004 l'Assemblea dei delegati del Consorzio di Comuni Surselva ha dato avvio ai passi necessari per la nuova costruzione di un'officina a Ilanz. In data 27 settembre 2004 sono stati messi a pubblico concorso i rispettivi lavori di progettazione e di costruzione da imprenditore totale nel Foglio Ufficiale Cantonale. Per la determinazione degli offerenti è stata eseguita la procedura selettiva.
2. Nella fase di selezione sono stati scelti, sulla base dei criteri d'idoneità resi noti in precedenza, dai tre fino ad un massimo di cinque concorrenti idonei per la fase d'offerta. Entro il termine d'inoltro le seguenti 9 formazioni risp. imprese hanno presentato le loro candidature.
 - Team Kundert (Kundert & Kundert Architetti, Bonaduz / Brot Ingegneri SA, Coira / ARGE Candinas Costruzioni SA, Ilanz / Impresa costruzioni B. Simeon, Ilanz / Haustechnik Zorro, Ilanz)
 - Roger Baumann Impresa generale AG, Zürich
 - ARGE Niederer Lardi, Coira / Cavigelli + Partner AG, Ilanz
 - Impresa generale Jenal SA, Coira
 - HUMMEL + Partner, Landquart
 - Impresa generale Paul Kaspar, Coira
 - Fasotti Impresa generale SA, San Gallo
 - ARGE Domm SA, Coira / Lohri & Demarmels, Valendas
 - ARGE IG Rohrer / Fischer Architetti, Grabs
3. Il gruppo di esperti responsabile della valutazione, incaricato dalla Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva, ha verificato e valutato le domande di partecipazione. Le candidature dell'Impresa generale Fasotti SA, San Gallo, nonché del Consorzio di offerenti Domm SA, Coira / Lohri & Demarmels, Valendas, non soddisfano i requisiti relativi all'avviso di gara e vanno pertanto escluse dalla procedura (cfr. tabella di valutazione dettagliata del 3 novembre 2004). In considerazione dei criteri d'idoneità elencati nella documentazione di prequalifica per la fase di selezione, il gruppo di esperti chiede di ammettere alla presentazione delle offerte i quattro seguenti candidati:
 - Impresa generale Jenal SA, Coira
 - Consorzio di offerenti Niederer Lardi, Coira / Fabian Cavigelli + Partner AG, Ilanz
 - Team Kundert (Kundert und Kundert Architetti, Bonaduz / Brot Ingegneri SA, Coira / ARGE Candinas Costruzioni SA, Ilanz / Impresa costruzioni B. Simeon, Ilanz / Haustechnik Zorro, Ilanz)
 - Impresa generale Paul Kaspar, Coira

Sulla base della documentazione di prequalifica e dopo avere preso visione della tabella di valutazione dettagliata del 3 novembre 2004 nonché su richiesta del gruppo di esperti responsabile della valutazione

il Consorzio di Comuni Surselva decide:

1. Si prende atto in senso affermativo della tabella di valutazione dettagliata del 3 novembre 2004.
2. I seguenti candidati sono esclusi dalla procedura d'appalto:
 - Impresa generale Fasotti SA, San Gallo
 - Consorzio di offerenti Domm AG, Coira / Lohri & Demarmels, Valendas
3. Sono invitati a presentare le loro offerte i seguenti candidati:
 - Impresa generale Jenal SA, Coira
 - Consorzio di offerenti Niederer Lardi, Coira / Fabian Cavigelli + Partner AG, Ilanz
 - Team Kundert (Kundert & Kundert Architetti, Bonaduz / Brot Ingegneri SA, Coira / ARGE Candinas Costruzioni SA, Ilanz / Impresa costruzioni B. Simeon, Ilanz / Haustechnik Zorro, Ilanz)
 - Impresa generale Paul Kaspar, Coira
4. Il Segretariato del Consorzio di Comuni viene incaricato a comunicare a tutti i partecipanti alla fase di selezione la presente decisione in forma anonimizzata e di introdurre le ulteriori misure relative alla procedura per la fase d'offerta.
5. Comunicazione al Segretariato del Consorzio di Comuni Surselva, ai membri della Commissione edile (unitamente agli atti) e alla Commissione di gestione.

A nome del Consorzio di Comuni Surselva:

Damian Pally, Presidente

Carlo Casutt, Segretario





3 novembre 2004

Nuova costruzione officina a Ilanz – tabella di valutazione dettagliata

CANDIDATI			Team Kundert		Roger Baumann Generalunternehmung AG, Zürich		ARGE Niederer Lardi, Coira / Cavigelli + Partner AG, Ilanz		Jenal Generalunternehmung AG, Coira		HUMMEL + Partner, Landquart		Generalunternehmung Paul Kaspar, Coira		Fasotti Generalunternehmung AG, St. Gallen		ARGE Domm AG, Coira / Lohri & Demarmels, Valendas		ARGE GU Rohrer / Fischer Architekten, Grabs													
	CRITERI D'IDONEITÀ	Po	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu												
1.	Organizzazione del progetto	20%	67		60		67		67		60		70		Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due progetti referenziali		67													
1.1	Oggetti referenziali, progettista in capo	10%	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30					3	30	3	30										
1.2	Organizzazione prevista	3%	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	4	12					3	9	3	9										
1.3	Capacità / struttura dell'impresa	7%	4	28	3	21	4	28	4	28	3	21	4	28					4	28	4	28										
2.	Esperienza / referenze	50%	180		160		180		180		120		180						Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due progetti referenziali		160									
2.1	Esperienza come IT o IG	30%	4	120	4	120	4	120	4	120	2	60	4	120									4	120	4	120						
2.2	Oggetti referenziali paragonabili	20%	3	60	2	40	3	60	3	60	3	60	3	60									2	40	2	40						
3.	Qualità / architettura	30%	90		90		115		75		70		95										Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due progetti referenziali		75					
3.1	Allestimento architettonico	15%	3	45	3	45	4	60	2	30	2	30	3	45													2	30	2	30		
3.2	Costruzione / metodo	10%	3	30	3	30	4	40	3	30	3	30	3	30													3	30	3	30		
3.3	Innovazione	5%	3	15	3	15	3	15	3	15	2	10	4	20													3	15	3	15		
Punteggio totale conseguito			337		310		362		322		250		345														Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due progetti referenziali		302	
Rango			3		5		1		4		7		2																		Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali	

Legenda:

Po = Ponderazione

V = Valutazione / Nota

Pu = Punteggio ottenuto (V X Po X 100)

Scala di valutazione / criteri d'idoneità 1 fino 3:

4 = ottimo; 3 = buono/corrisponde alle aspettative; 2 = sufficiente/corrisponde solo in parte alle aspettative;

1 = insufficiente/non corrisponde alle aspettative





Segretariato, Casa Cumin, 7130 Ilanz
Telefono: 081 925 25 43
Fax: 081 925 10 41
Email: info@regiunsurselva.ch

10 novembre 2004

Impresa generale
Paul Kaspar
Industriestrasse 32
7000 Coira

Nuova costruzione officina a Ilanz / commessa di imprenditore totale decisione di prequalifica

Gentili Signore, egregi Signori,

Vi comunichiamo che la Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva in data 7 novembre 2004 (verbale n. 123) nella procedura d'appalto citata in epigrafe ha deciso quanto segue:

1. Fattispecie

- | | |
|------------------------------|---|
| a) Commessa: | commessa d'imprenditore totale,
nuova costruzione di un'officina a Ilanz |
| b) Tipo di procedura: | procedura selettiva |
| c) Data dell'avviso di gara: | 27 settembre 2004 |
| d) Candidature presentate: | 9 candidature |

2. Decisione e motivazione

- a) Candidature inammissibili:

La Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva ha escluso dalla procedura d'appalto due candidature. La motivazione per l'esclusione risulta dalla matrice di valutazione anonimizzata.

- b) Formazioni qualificatesi per la fase d'offerta:

Le sette candidature rimanenti sono state valutate sulla base dei criteri d'idoneità comunicati precedentemente. Per la presentazione di un'offerta la Sovrastanza ha selezionato, con decisione del 7 novembre 2004 (verbale n. 123), i quattro concorrenti che nella valutazione dei criteri d'idoneità hanno conseguito il miglior risultato. **La Vostra candidatura fa parte di questi, motivo per cui Vi invitiamo a presentare l'offerta.**

La valutazione della Vostra documentazione di prequalifica risp. della Vostra candidatura risulta dall'allegata matrice di valutazione anonimizzata.

3. Istruzione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione della Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla consegna presso il Tribunale amministrativo del



Cantone dei Grigioni, Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti e le sue motivazioni, indicando i mezzi di prova, e la firma conforme alla legge.

4. Passi successivi della procedura (fase d'offerta)

Le formazioni risp. gli offerenti ammessi alla seconda fase otterranno, presumibilmente il 5 gennaio 2005, la documentazione per la fase d'offerta.

Consorzio di Comuni Surselva

Il Segretario:

Carlo Casutt

Allegato:

- Matrice di valutazione anonimizzata





7 novembre 2004

Nuova costruzione officina Ilanz – matrice di valutazione anonimizzata (offerente F)

OFFERENTE			Candidatura A		Candidatura B		Candidatura C		Candidatura D		Candidatura E		Impresa generale Paul Kaspar, Coira		Candidatura G		Candidatura H		Candidatura I	
	CRITERIO D'IDONEITÀ	Po	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu
1.	Organizzazione del progetto	20%	67		60		67		67		60		70		Esclusione: manca la documentazione illustrata, indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due oggetti referenziali		67	
1.1	Oggetti referen- ziali, progettista in capo	10%	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30					3	30
1.2	Organizzazione prevista	3%	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	4	12					3	9
1.3	Capacità / strut- tura dell'impresa	7%	4	28	3	21	4	28	4	28	3	21	4	28					4	28
2.	Esperienza / referenze	50%	180		160		180		180		120		180						160	
2.1	Esperienza come IT o IG	30%	4	120	4	120	4	120	4	120	2	60	4	120					4	120
2.2	Oggetti referen- ziali paragonabili	20%	3	60	2	40	3	60	3	60	3	60	3	60					2	40
3.	Qualità / architettura	30%	90		90		115		75		70		95						75	
3.1	Allestimento architettonico	15%	3	45	3	45	4	60	2	30	2	30	3	45					2	30
3.2	Costruzione / metodo	10%	3	30	3	30	4	40	3	30	3	30	3	30					3	30
3.3	Innovazione	5%	3	15	3	15	3	15	3	15	2	10	4	20					3	15
Totale punteggio conse- guito			337		310		362		322		250		345						302	
Rango			3		5		1		4		7		2						6	

Legenda:

Po = Ponderazione

V = Valutazione / Nota

Pu = Punteggio ottenuto (V X Po X 100)

Scala di valutazione / Criteri d'idoneità 1 fino 3:

4 = ottimo; 3 = buono/corrisponde alle aspettative; 2 = sufficiente/corrisponde solo in parte alle aspettative;

1 = insufficiente/non corrisponde alle aspettative

Decisione di prequalifica (Decisione della Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva del 7.11.2004):

I primi quattro concorrenti si sono qualificati per la fase d'offerta e sono invitati a presentare la loro offerta.





Sekretariat, Casa Cumin, 7130 Ilanz
Telefon: 081 925 25 43
Fax: 081 925 10 41
Email: info@regiunsurselva.ch

10 novembre 2004

ARGE Generalunternehmung Rohrer /
Fischer Architekten
Obere Industrie 12
9472 Grabs

Nuova costruzione officina a Ilanz / commessa di imprenditore totale decisione di prequalifica

Gentili Signore, egregi Signori,

Vi comunichiamo che in data 7 novembre 2004 (verbale n. 123) la Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva ha preso la seguente decisione nella procedura d'appalto citata in epigrafe:

1. Fattispecie

- | | |
|------------------------------|--|
| a) Commessa: | commessa di imprenditore totale,
nuova costruzione di un'officina a Ilanz |
| b) Tipo di procedura: | procedura selettiva |
| c) Data dell'avviso di gara: | 27 settembre 2004 |
| d) Candidature pervenute: | 9 candidature |

2. Decisione e motivazione

a) Candidature inammissibili:

La Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva ha escluso due candidature incomplete dalla procedura d'appalto. La motivazione risulta dall'allegata matrice di valutazione anonimizzata.

b) Formazioni qualificatesi per la fase d'offerta:

Le sette candidature rimanenti valide sono state valutate giusta i criteri d'idoneità comunicati precedentemente. Con decisione del 7 novembre 2004 (verbale n. 123) la Sovrastanza ha selezionato i quattro concorrenti che nel corso della valutazione dei criteri d'idoneità hanno conseguito il miglior risultato. **La vostra domanda di partecipazione non fa parte delle candidature qualificatesi per la seconda fase, motivo per cui non siete invitati a presentare una vostra offerta.**

La valutazione della Vostra documentazione di prequalifica risp. della Vostra candidatura risulta dall'allegata matrice di valutazione anonimizzata.



3. Istruzione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione della Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva può essere presentato ricorso scritto entro 10 giorni dalla consegna presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e deve contenere i petiti e la rispettiva motivazione, con indicazione dei mezzi di prova e la firma conforme alla legge.

4. Passi successivi della procedura (fase d'offerta)

Le formazioni risp. gli offerenti ammessi alla seconda fase otterranno presumibilmente entro il 5 gennaio 2005 la documentazione per la fase d'offerta.

Consorzio di Comuni Surselva

Il Segretario:

Carlo Casutt

Allegato:

- Matrice di valutazione anonimizzata





7 novembre 2004

Nuova costruzione officina Ilanz – matrice di valutazione anonimizzata (candidato I)

CANDIDATO			Candidatura A		Candidatura B		Candidatura C		Candidatura D		Candidatura E		Candidatura F		Candidatura G		Candidatura H		ARGE GU Rohrer / Fischer Architekten, Grabs	
	CRITERIO D'IDONEITÀ	Po	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu	V	Pu
1.	Organizzazione del progetto	20%	67		60		67		67		60		70		Esclusione: manca la documentazione illustrata; indicati solo due oggetti referenziali		Esclusione: indicati e documentati mediante illustrazioni solo due progetti referenziali		67	
1.1	Oggetti referen- ziali, progettista in capo	10%	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30					3	30
1.2	Organizzazione prevista	3%	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	4	12					3	9
1.3	Capacità / strut- tura dell'impresa	7%	4	28	3	21	4	28	4	28	3	21	4	28					4	28
2.	Esperienza / referenze	50%	180		160		180		180		120		180						160	
2.1	Esperienza come IT o IG	30%	4	120	4	120	4	120	4	120	2	60	4	120					4	120
2.2	Oggetti referen- ziali paragonabili	20%	3	60	2	40	3	60	3	60	3	60	3	60					2	40
3.	Qualità / architettura	30%	90		90		115		75		70		95						75	
3.1	Allestimento architettonico	15%	3	45	3	45	4	60	2	30	2	30	3	45					2	30
3.2	Costruzione / metodo	10%	3	30	3	30	4	40	3	30	3	30	3	30					3	30
3.3	Innovazione	5%	3	15	3	15	3	15	3	15	2	10	4	20					3	15
Punteggio totale conse- guito			337		310		362		322		250		345						302	
Rango			3		5		1		4		7		2						6	

Legenda:

Po = Ponderazione

V = Valutazione / Nota

Pu = Punteggio conseguito (V X Po X 100)

Scala di valutazione / criteri d'idoneità 1 fino 3:

4 = ottimo; 3 = buono/risponde alle aspettative; 2 = sufficiente/risponde solo in parte alle aspettative;

1 = insufficiente/non risponde alle aspettative

Decisione di prequalifica (decisione della Sovrastanza del Consorzio di Comuni Surselva del 7.11.2004):

I quattro primi concorrenti si sono qualificati per la fase d'offerta e sono invitati a presentare la loro proposta.





Nella causa d'aggiudicazione **Opera di risanamento piscina coperta, lavori per impianti sanitari,**

**la Sovrastanza, dopo avere preso visione della documentazione di gara,
e sulla base della seguente fattispecie considera:**

1. In data 12 marzo 2004 l'Ufficio edile di Klosters ha pubblicato i lavori per impianti sanitari per il risanamento della piscina coperta giusta la legge sugli appalti pubblici nel Foglio Ufficiale Cantonale. Quattro candidati hanno presentato la loro offerta entro il termine d'inoltro.
2. Dalla verifica delle offerte eseguita dall'Ufficio edile e dall'architetto consultato, è risultato che l'offerta della Sanitär Sulser AG, Klosters-Serneus, non soddisfa le premesse tecniche secondo la documentazione di gara (capitolo 491 Pos. 113 segg.) e deve pertanto essere esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 22 lett. c Lap.

3. Le somme rettificate relative alle tre offerte valide sono le seguenti:

Offerenti	Somma dell'offerta:	Differenza in %:
Sanitär Costa AG 7270 Davos	fr. 437'662.90	100.00
Promi Sanitär GmbH 7240 Küblis	fr. 445'811.10	101.86
Fredy Haustechnik AG 7250 Klosters-Serneus	fr. 477'566.60	109.99

4. In considerazione dei criteri d'aggiudicazione fissati nella documentazione di gara (qualità [prodotti offerti e impiego dei collaboratori], andamento dei lavori, esperienza/referenze, prezzo) l'offerta della ditta Promi Sanitär GmbH, Küblis, risulta essere l'offerta economicamente più vantaggiosa (vedi anche confronto delle offerte dettagliato). L'offerta prescelta risulta pur sì minimamente più cara dell'offerta con il minor prezzo, riporta però dei notevoli vantaggi per quanto concerne il criterio d'aggiudicazione "esperienza / referenze" nonché "andamento dei lavori". L'offerente prescelto è in grado di comprovare numerosi oggetti di riferimento per piscine pubbliche che inoltre, a seguito di chiarimenti eseguiti in merito, sono sempre stati eseguiti a piena soddisfazione dei rispettivi committenti. Inoltre, grazie al proposto andamento dei lavori (risanamento contemporaneo della vasca per bambini e della vasca per tuffi) l'arresto della gestione si riduce di una settimana rispetto alle altre offerte sottoposte. Per quanto con-

cerne l'offerta con il minor prezzo, si renderebbe per contro necessario un notevole riadattamento (nuova ideazione) del metodo di costruzione proposto. L'offerta prescelta soddisfa per intero le premesse giusta la documentazione di gara;

decide:

1. La commessa relativa ai lavori d'installazione per impianti sanitari, risanamento piscina coperta, viene aggiudicata per un ammontare di fr. 445'811.10 alla Promi Sanitär GmbH, 7240 Küblis (offerta del 12 aprile 2004).
2. Dal conto n. 6221.501, Progetto opera di risanamento piscina coperta, si delibera il seguente credito a copertura dei costi :

Offerta del 12 aprile 2004 (IVA compr.)	fr.	445'811.10
Imprevisti ca. 10%	fr.	42'337.10
Totale	fr.	480'000.00
3. L'Ufficio edile del Comune viene incaricato a comunicare a tutti gli offerenti la presente decisione nella forma ritenuta opportuna.
4. Comunicazione all'Ufficio edile, alla Cancelleria comunale e alla Commissione di gestione.

Sovrastanza Comune Klosters-Serneus





Ufficio edile, 7250 Klosters-Serneus
Telefono: 081 081 423 36 10
Fax: 081 423 36 09
Email: bauamt@klosters-serneus.ch

13 giugno 2004

..... [Ditta XY]
..... [Via]
..... [NPA Luogo]

Comunicazione relativa all'aggiudicazione della commessa risanamento piscina coperta, lavori d'installazione per impianti sanitari

Gentili Signore, egregi Signori,

Con la presente Vi comunichiamo che da parte della Sovrastanza comunale è stata eseguita la seguente aggiudicazione:

1. Fattispecie

- a) Commessa: risanamento piscina coperta,
lavori d'installazione per impianti sanitari
- b) Tipo di procedura: pubblico concorso
- c) Data dell'avviso di gara: 12 marzo 2004
- d) Termine d'inoltro: 13 aprile 2004

2. Decisione

a) Offerte valide (tabella comparativa rettificata)

<i>Offerenti</i>	<i>Somma (IVA compr.)</i>	<i>Differenza in %</i>
- Sanitär Costa AG 7270 Davos	fr. 437'662.90	100
- Promi Sanitär GmbH 7240 Küblis	fr. 445'811.10	101.86
- Fredy Haustechnik AG 7250 Klosters-Serneus	fr. 477'566.60	109.99

b) Offerte inammissibili / Motivazione

<i>Offerente</i>	<i>Motivazione</i>
- Sanitär Sulser AG 7250 Klosters-Serneus	Il programma edile non è stato presentato e l'organizzazione del progetto non è stata specificata (offerta incompleta, che non soddisfa le premesse relative all'avviso di gara)

c) Decisione di aggiudicazione

Ai sensi della decisione della Sovrastanza comunale dell'11 giugno 2004 (verbale n. 101) l'aggiudicazione va alla Promi Sanitär GmbH, Küblis, per un importo di fr. 445'811.10 (IVA compr.).

3. Motivazione dell'aggiudicazione

In considerazione dei criteri d'aggiudicazione (qualità [prodotti offerti e impiego dei collaboratori], andamento dei lavori, esperienza/referenze, prezzo) fissati nella documentazione di gara, l'offerta della ditta Promi Sanitär GmbH, Küblis, risulta essere l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta considerata è pur sì leggermente più cara rispetto all'offerta con il minor prezzo, riporta però notevoli vantaggi nei criteri d'aggiudicazione "esperienza / referenze" nonché "andamento dei lavori". L'offerente prescelto è in grado di comprovare numerosi oggetti di riferimento per quanto concerne i bagni pubblici. Inoltre, grazie all'andamento dei lavori proposto (risanamento contemporaneo della vasca per bambini e della vasca per tuffi) l'interruzione dell'esercizio viene ridotta di una settimana rispetto alle altre offerte sottoposte. Per quanto concerne l'offerta con il minor prezzo, si renderebbe per contro necessario un notevole riadattamento (nuova ideazione) del metodo di costruzione proposto. L'offerta prescelta soddisfa per intero le premesse giusta la documentazione di gara.

4. Osservazioni

Per quanto concerne i dettagli della presente commessa e la stipulazione del contratto, l'ente responsabile del progetto contatterà direttamente la ditta incaricata non appena la presente decisione sarà cresciuta in giudicato.

5. Istruzione sui rimedi giuridici

Contro la presente aggiudicazione può essere interposto ricorso scritto entro 10 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va presentato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché le rispettive motivazioni e l'indicazione relativa ai mezzi di prova.

Gli atti di aggiudicazione sono esposti durante il termine di ricorso presso l'Ufficio edile del Comune e possono essere visionati previo annuncio telefonico.

Comune di Klosters-Serneus

Capo dell'Ufficio edile:

Christian Gut

Comunicazione a:

- Tutti gli offerenti
- Studio d'architettura Paul Baumgartner, Lindenstrasse, 7013 Domat/Ems (progettista)





..... [Ditta XY]
..... [Via]
..... [NPA Luogo]

Comunicazione relativa all'aggiudicazione della commessa concorso di progetto - nuova costruzione palestra e scuola dell'infanzia

Gentili Signore, egregi Signori,

Vi comunichiamo che la Sovrastanza comunale ha aggiudicato la commessa in oggetto come segue:

1. Fattispecie

- a) Oggetto / Commessa: nuova costruzione sala polivalente e scuola dell'infanzia / CCC 291 architetto (compr. pianificatori specializzati consultati)
- b) Tipo di procedura: pubblico concorso giusta GATT/WTO; concorso di progetto anonimo in due fasi
- c) Data dell'avviso di gara: 1° dicembre 2003
- d) Contributi presentati: 40 contributi (cfr. relazione della giuria del 24 luglio 2004)

2. Decisione

Dopo avere preso visione della documentazione di gara e del rapporto della giuria del 30 agosto 2004, la Sovrastanza comunale di Brusio ha preso le seguenti decisioni (verbale n. 102):

1. Nell'ambito del concorso di progetto "Nuova costruzione sala polivalente e scuola dell'infanzia", agli autori della bozza raccomandata dalla giuria per l'ulteriore elaborazione, cioè alla formazione di pianificazione Breu, Freuler e Zweifel (composto dallo Studio d'architettura Urs Breu SA, Zillis, lo Studio d'architettura Albert Freuler, Thusis, nonché l'Ufficio d'ingegneria Beat Zweifel SA, Coira), viene conferito l'incarico ai sensi dell'art. 3 lett. j Oap mediante incarico diretto per l'ulteriore elaborazione (fase per fase) del loro progetto "Velo". Rimangono riservati lo stanziamento dei crediti necessari e l'approvazione da parte dell'ente sovvenzionante.
2. La direzione locale dei lavori viene aggiudicata a terzi giusta il programma di concorso.



3. Motivazione dell'aggiudicazione

Risultato del concorso di progetto eseguito. Si rinvia al rapporto dettagliato della giuria del 24 luglio 2004.

4. Osservazioni

Per quanto concerne i dettagli relativi alle commesse di progettazione e alla conclusione del contratto il Comune di Brusio contatterà direttamente i progettisti incaricati non appena la presente decisione passerà in giudicato e saranno approvati i necessari crediti risp. progetti da parte delle istanze competenti.

5. Istruzione sui rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 10 giorni dalla sua comunicazione con ricorso scritto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con indicazione dei mezzi di prova e la firma conforme alla legge.

La documentazione di aggiudicazione è esposta durante il termine di ricorso presso la Cancelleria comunale di Brusio e può essere consultata previo annuncio telefonico (Signor Paolo Minoretto, tel. 081 846 54 70). Le cartelle relative al concorso sono esposte pubblicamente nella sala comunale fino al 30 settembre 2004 (orari d'apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 14 alle ore 18 nonché di sabato dalle ore 10 alle ore 16.)

Comune di Brusio

Daniela Cacciatore, Sindaco

Comunicazione a:

- Tutti i partecipanti al concorso



Ufficio tecnico

Pubblicazione dell'aggiudicazione della commessa giusta GATT/WTO

Committente:	Ufficio tecnico dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7000 Coira
Tipo di procedura:	Pubblico concorso giusta GATT/WTO
Commessa:	Lavori da impresario edile, A 13 c Galleria del San Bernardino, risanamento carreggiata
Aggiudicazione:	Decreto del Governo n. 202 del 21 marzo 2004
Offerente considerato:	ARGE Mändli Bau AG / Kunstbau Hefti + Co., c/o Mändli Bau AG, Ringstrasse 53, 7000 Coira
Prezzo dell'offerta:	Fr. 250'560'790.50
Apertura:	La decisione è stata comunicata direttamente a tutti gli offerenti unitamente alla motivazione e all'istruzione sui rimedi giuridici.

Coira, 26 agosto 2004

Ufficio tecnico dei Grigioni
Leo Eisennagel, Ingegnere in capo

[Avviso: La pubblicazione nel Foglio Ufficiale Cantonale avviene soltanto quando la rispettiva aggiudicazione è passata in giudicato. Per tale motivo in questa sede viene a mancare l'istruzione sui rimedi giuridici.]





Procedura per incarico diretto: rapporto giusta l'art. 3 cpv. 2 Oap

1. **Committente:** Comune politico di Schlans, 7168 Schlans

2. **Commessa / Offerente e somma offerta**

Commessa	Offerenti considerati	Somma offerta (IVA compr.)
Lavori di sgombero e primi lavori di ripristino nel centro del paese	Impresa edile Deba AG 7168 Schlans	Base: tariffa in regia GBV dedotto un ribasso del 10% (circa franchi 120'000.--)
Lavori di sgombero e primi lavori di ripristino strada di collegamento tra Capeder e Schlans	Frars Monn SA 7130 Ilanz	Base: tariffa in regia GBV dedotto un ribasso del 10% (circa franchi 150'000.--)
Lavori d'allestimento ponte provvisorio per Cavilan	Impresa edile Baupro 7168 Schlans	franchi 145'000.--

3. **Motivazione per la procedura a incarico diretto**

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. e dell'Ordinanza sugli appalti pubblici (Oap; CSC 803.310) una commessa può essere aggiudicata indipendentemente dal suo valore nella procedura per incarico diretto se a causa di eventi imprevedibili l'acquisto è diventato tanto urgente che non può essere eseguita alcuna altra procedura.

Sopra a Schlans, sull'Alpe Pradas a 1650 m s.l.m., in data 16 novembre 2002 si è inaspettatamente distaccata una grande valanga di fango che ha causato grandi danni a numerosi edifici, all'infrastruttura locale (strade e condotte) nonché al terreno coltivato nel Comune di Schlans. Per l'immediato rimedio di questi danni vanno presi primi provvedimenti di sicurezza e misure edilizie. Per garantire l'infrastruttura vanno inoltre eseguiti primi lavori di sgombero. Nel presente caso sono adempite le premesse per un'aggiudicazione nella procedura per incarico diretto dei lavori di sgombero e di ripristino urgentemente necessari ai sensi dell'art. 3 Oap. Le commesse che non devono essere assegnate immediatamente, vengono pubblicate e aggiudicate nell'ambito del tipo di procedura previsto dalla legge.

Comune di Schlans
Sindaco

Ursina Cadalbert

Copia a:

- Commissione della gestione



Roveredo, 19 maggio 2004

..... [Ditta XY]
..... [Via]
..... [NPA Luogo]

Risanamento Centro culturale / lavori da lattoniere ripetizione della procedura d'aggiudicazione

Gentili Signore, egregi Signori,

Vi comunichiamo che la Sovrastanza comunale di Roveredo ha deciso di ripetere la seguente procedura d'aggiudicazione:

1. Fattispecie

- a) Commessa: risanamento Centro culturale, lavori da lattoniere
- b) Tipo di procedura: procedura a invito
- c) Data dell'invito: 12 marzo 2004

2. Decisione

In data 18 maggio 2004 la Sovrastanza comunale di Roveredo ha deciso quanto segue (verbale n. 104):

- 1. La procedura d'appalto per i lavori da lattoniere relativi al risanamento del Centro culturale va ripetuta.
- 2. Dopo la rielaborazione della documentazione di gara, i lavori da lattoniere saranno nuovamente messi a libero concorso sul Foglio Ufficiale Cantonale.

3. Motivazione per la ripetizione della procedura

Soltanto due dei cinque offerenti invitati hanno presentato un'offerta. Entrambe le offerte superano di gran lunga il quadro dei costi previsto e oggettivamente preventivato (offerta più vantaggiosa: fr. 162'000.-- / preventivo: fr. 90'000.--). Ciò ha indotto il committente a verificare nuovamente il contenuto delle prestazioni pubblicato ed a paragonarlo a varianti d'esecuzione più economiche. Da questa inchiesta è risultato che, sia dal profilo finanziario sia per motivi tecnici, s'impone una modifica della costruzione del tetto e quindi della prestazione richiesta inizialmente. L'incremento di prezzo tra preventivo e somma offerta è forse dovuto alla mancanza di capacità e – nel caso concreto – ad una situazione di concorrenza insufficiente.

Già il fatto che le offerte presentate superano di gran lunga il quadro dei costi previsto e oggettivamente calcolato, comporta un motivo importante per interrompere la procedura introdotta e ripeterla in un secondo tempo (art. 24 cpv. 3 lett. e Lap). Questo non per ultimo perché

un'interpretazione differente dei principi generali relativi agli appalti pubblici – in particolare la pretesa relativa ad un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici – risulterebbe diametralmente opposta a quest'ultima esigenza. A seguito delle condizioni quadro cambiate (costruzione modificata e ivi correlata nuova scelta di materiale, aggiudicazione mediante pubblico concorso e termini d'esecuzione cambiati) ci si possono attendere offerte notevolmente più vantaggiose (art. 24 cpv. 3 lett. b Lap). Il committente si vede obbligato a ripetere la procedura d'aggiudicazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 Lap.

Dopo la rielaborazione della documentazione di gara, i lavori saranno messi a libero concorso sul Foglio Ufficiale Cantonale.

4. Istruzione sui rimedi giuridici

La ripetizione della procedura e la disposizione dell'aggiudicazione mediante pubblico concorso può essere impugnata entro 10 giorni dalla sua comunicazione con ricorso scritto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con indicazione dei mezzi di prova e la firma conforme alla legge.

La documentazione relativa all'aggiudicazione è esposta durante il termine di ricorso presso la Cancelleria comunale di Roveredo e può essere consultata previo annuncio telefonico.

Comune di Roveredo

Marcello Vinci, Sindaco





COMUNE DI AROSA

Amministrazione comunale di Arosa
Municipio
7050 Arosa
Tel. 081 378 67 67

Arosa, 12 marzo 2004

Confronto delle offerte / tabella comparativa delle offerte rettificata

Committente: Comune di Arosa

Oggetto: Nuova costruzione edificio amministrativo **Commessa:** CCC 211 Lavori da impresario edile

Tipo di procedura: Pubblico concorso

Termine d'invio: 22 febbraio 2004

Criteri d'aggiudicazione	ponderazione / fattore	ARGE Escher / Albertin, Arosa		Müller Bau AG, Arosa		Rosa GmbH, Langwies		A. Tardelli + Co., St. Peter	
		nota	punteggio	nota	punteggio	nota	punteggio	nota	punteggio
a Andamento dei lavori / scadenze (fattibilità / praticità / referenze)	15% / fattore 15	2	30	2	30	0	0	1.5	22.5
b Qualità (referenze, garanzia della qualità, sicurezza sul lavoro, quadri del cantiere, metodo di costruzione, valore tecnico)	35% / fattore 35	1.5	52.5	2	70	2	70	1.5	52.5
c Prezzo	50% / fattore 50	3	150	2.875	143.75	2.375	118.75	1.25	62.5
Somma offerta in netto (IVA compr.)		1'850'990.00		1'882'134.65		1'950'159.25		2'126'456.25	
Diff. di prezzo risp. all'offerta col minor prezzo		--		+ 1.7%		+ 5.4%		+ 14.9%	
Totale punteggio		232.5		243.75		188.75		137.5	
Rango		2		1		offerta non valida		3	

Scala di valutazione

Criteri d'aggiudicazione a + b:

3 = ottimo, 2 = buono / corrisponde alle aspettative, 1 = sufficiente / corrisponde solo in parte alle aspettative, 0 = insufficiente / non corrisponde alle aspettative (di regola l'offerta non è valida)
È possibile assegnare mezzi voti.

Criterio d'aggiudicazione "prezzo": (per ogni 1% di differenza rispetto all'offerta più bassa deduzione di 0.125 punti)

diff. di prezzo	< 1%	1% / < 2%	2% / < 3%	3% / < 4%	4% / < 5%	5% / < 6%
nota	3	2.875	2.75	2.625	2.5	2.375
diff. di prezzo	6 % / < 7%	7% / < 8%	8% / < 9%	9% / < 10%	10% / < 11%	11% / < 12%
nota	2.25	2.125	2	1.875	1.75	1.625
diff. di prezzo	12 % / < 13%	13% / < 14%	14% / < 15%	15% / < 16%	16% / < 17%	17% / < 18%
nota	1.5	1.375	1.25	1.125	1	0.875
diff. di prezzo	18 % / < 19%	19% / < 20%	20% / < 21%	21% / < 22%	22% / < 23%	23% / < 24%
nota	0.75	0.625	0.5	0.375	0.25	0.125



Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni

stato: 01.01.2014

capitolo 20.26: modello – confronto delle offerte - tabella comparativa rettificata / pagina 1

Motivazione / osservazioni in merito alle singole offerte:

ARGE Escher/Albertin:	Giusta la perizia del geologo, la prevista tenuta dell'acqua è insufficiente / troppo rischiosa; referenze insufficienti in merito al calcestruzzo a vista.
Müller Bau AG:	Nessuna osservazione particolare; buone referenze; tenuta d'acqua opportuna e ragionevole che tiene conto delle condizioni marginali e delle mansioni poste.
Rosa GmbH:	Il programma di costruzione non si attiene ai termini fissati; diagramma delle travi molto basilare; non è stato consegnato un programma dettagliato e suddiviso nelle singole attività come richiesto => L'offerta non corrisponde alle premesse dell'avviso di gara e non è quindi valida.
A. Tardelli + Co.:	Diverse informazioni referenziali negative circa l'osservanza dei termini; referenze insufficienti concernenti il calcestruzzo a vista.

L'architetto incaricato:

Daniela Spadin

Capo Ufficio edile:

Kurt Cott



Possibili criteri d'aggiudicazione per commesse edili

Criterio	Valutazione sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
1. Prezzo	Offerta di prezzo (È anche ipotizzabile che il committente, oltre all'offerta di prezzo, consideri anche il criterio indicato di seguito "Condizioni per opzioni / Varianti". Per motivi di trasparenza è auspicabile in questo caso che tale criterio venga reso noto in anticipo)	Prezzo netto della commessa (somma d'offerta corretta dopo deduzione degli sconti, comp. eventuale imposta sul valore aggiunto). Le spese da includere risultano dall'elenco delle prestazioni. Il committente dovrebbe esporre le singole prestazioni separatamente quali posizioni da offrire dall'offerente, oppure stabilire che le relative spese sono da calcolare nel prezzo d'offerta. Qualora spese per l'introduzione, l'esercizio e la manutenzione vengano tenute in considerazione nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per motivi di trasparenza ciò dovrebbe essere indicato separatamente quale criterio di aggiudicazione.
2. Condizioni per opzioni/ Varianti	Condizioni dell'offerente per opzioni esposte dal committente	Nella documentazione di gara il committente si riserva il diritto di effettuare un appalto con o senza opzioni, oppure espone una variante in aggiunta all'offerta principale. Le opzioni risp. la variante non fanno parte del prezzo d'offerta netto dell'offerta di base. Per offerta di base, opzioni e varianti vanno allestiti paragoni d'offerta separati.
3. Spese d'esercizio e di manutenzione	Concetto di spese per l'esercizio e la manutenzione; valutazione dell'onere d'esercizio interno ed esterno (come spese per personale, materiale, infrastruttura, prestazioni esterne, energia) Costruzione prevista e materiale utilizzato Spese di servizio e di manutenzione	Per esempio bassi costi di manutenzione in base alla scelta di costruzione e di materiale prevista dall'offerente.
4. Spese d'introduzione/ Spese d'esercizio (interne) del committente	Indicazioni dell'offerente / referenze; calcoli del committente	Per l'introduzione si devono creare ulteriori posti? Quanto tempo ci vuole per abituarsi al nuovo prodotto? Si devono effettuare investimenti supplementari? Quali spese d'esercizio (p. es. installazioni) genera la prestazione offerta?
5. Procedimento dei lavori e metodo di costruzione (pregiudizio all'esercizio corrente / utilizzazione dell'oggetto / sicurezza del lavoro)	Procedimento dei lavori / procedura; concetto di soluzione; programma dei lavori Durata complessiva dei lavori e gestione dei dati fondamentali Adeguatezza della procedura prevista (tappe/servizio a turni ...)	Il metodo di costruzione previsto corrisponde allo stato attuale della tecnica risp. all'attuale arte di costruire e conduce al risultato desiderato? L'esercizio viene pregiudicato dal previsto svolgimento dei lavori risp. dal metodo di costruzione proposto? Quanto durerà il pregiudizio e quali sono le sue dimensioni? La sicurezza di lavoratori e terzi è garantita o vi sono dei rischi?
6. Qualità (qualità del materiale / qualità dell'esecuzione / personale impiegato)	Qualità del materiale: descrizione del prodotto; valori tecnici; campioni al momento dell'inoltro dell'offerta / campioni forniti in seguito; valutazione di costruzioni / installazioni di riferimento; risultati delle prove; certificati; impiego di materiali riconosciuti risp. testati. Utilità, sicurezza ed affidabilità del materiale Qualità dell'esecuzione: indicazioni sull'impiego previsto di personale (formazione, esperienza, oggetti di riferimento personali delle persone chiave) e le loro competenze interne ed esterne; analisi dell'incarico con indicazione dei fulcri di qualità dell'impresa e delle attività all'interno del progetto che influenzano sulla qualità (analisi dei rischi), nonché delle relative soluzioni (p. es. organizzazione del progetto, piano d'esame, piano di management di qualità); presentazione della procedura (p.es. per quanto riguarda la cantinatura); infrastruttura necessaria per la fornitura della prestazione (lista delle apparecchiature / parco macchine); oggetti di riferimento	Vi è una moltitudine di aspetti rilevati ai fini della qualità, che possono tuttavia anche essere utilizzati quale criterio di aggiudicazione singolo. Valutazione della qualità del prodotto offerto. Valutazione dell'esecuzione: valutazione dell'impiego di personale e delle misure proposte dall'offerente per il rispetto delle esigenze di qualità; perizia sugli oggetti di riferimento; raccolta di referenze. Rispetto e osservanza degli standard riconosciuti (p. es. norme SIA o VSS). Non può essere pretesa a tutti i costi una certificazione ISO, visto che la prova della garanzia di qualità (riferita alla commessa o all'oggetto) può essere fornita anche in altro modo (come p.es. presentazione dell'organizzazione con le persone previste, insieme alle loro qualifiche, procedure e misure per l'osservanza dei criteri di qualità). Garanzia della sicurezza del cantiere e del lavoro



Criterio	Valutazione sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
7. Valore tecnico	Indicazioni dell'offerente; prospetti, certificati (p. es. dichiarazione EMPA), campioni, risultati di prove	Può essere considerato anche sotto l'aspetto "qualità".
8. Scadenze / Svolgimento dei lavori	Programma dei lavori o indicazioni dell'offerente in merito alle scadenze Referenze riguardo al rispetto delle scadenze Capacità di personale impiegabile / organizzazione del progetto / prova di disponibilità Durata complessiva dei lavori e dati fondamentali Adeguatezza della suddivisione in tappe	Valutazione delle scadenze del programma di costruzione o delle scadenze offerte nel senso di un esame di plausibilità (vale a dire se l'offerente garantisce le scadenze poste dal committente, p. es. procedura per la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e possibilità di influenzarla, indicazioni riguardo alle capacità di personale); Scadenza quale parte della prestazione (Chi garantisce la realizzazione più rapida? Ciò richiede tuttavia una chiara regolamentazione delle sanzioni in caso di non rispetto dei sistemi offerti dall'offerente); Procedura per la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e possibilità di influenzarla.
9. Adeguatezza / Funzionalità	Campioni; prospetti; visita ad oggetti di riferimento; confronto della prestazione offerta risp. delle indicazioni dell'offerente con le esigenze rese note dal committente	Dovrebbe essere un criterio di aggiudicazione utile solo per commesse edili con impianti meccanici. Idoneità del prodotto offerto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi (corrispondenza con le esigenze / requisiti del committente). L'adeguatezza / funzionalità viene stabilita risp. influenzata in modo determinante in genere con la progettazione e con l'indice di prestazioni allestito sulla base del CNP. Dovrebbe pertanto essere un criterio di aggiudicazione da prendere in considerazione solo per impianti e installazioni complesse e se il committente ha formulato apertamente la descrizione della prestazione a questo proposito.
10. Servizio clienti / Organizzazione del servizio e della manutenzione	Descrizione dell'organizzazione del servizio e della manutenzione (tempo di reazione / garanzia della fornitura di pezzi di ricambio); referenze	Dovrebbe essere un criterio di aggiudicazione utile solo per commesse edili con impianti risp. installazioni meccanici. Prestazioni supplementari specifiche dell'offerente dopo la consegna (p. es. possibilità di supporto e di manutenzione, servizio emergenze 24 ore su 24). In che misura e per quanto tempo l'offerente sostiene il committente? Le spese di servizio e di manutenzione possono costituire un criterio separato (cfr. punto 4).
11. Esperienza / Qualifica specialistica risp. competenza dell'offerente	Personale impiegato (formazione, esperienza, oggetti personali di riferimento del personale chiave previsto) Lista delle referenze della ditta / referenze (referenze sull'esecuzione di costruzioni paragonabili) Elenco dei subappaltatori	Può essere impiegato anche quale criterio d'idoneità. Questo criterio può essere impiegato anche quale aspetto rilevante dal profilo della qualità (cfr. punto 6).
12. Efficienza / Capacità (dimensioni, capacità)	Capacità sufficiente per fornire la prestazione Personale impiegato risp. disponibile	Può essere anche impiegato quale criterio d'idoneità. Infrastruttura disponibile dell'offerente; l'offerente deve tuttavia avere la possibilità di creare le necessarie capacità anche dopo l'assegnazione dell'appalto, qualora ciò non sia escluso dal tipo di appalto. La valutazione deve basarsi su aspetti materiali, oggettivi e che siano in relazione con l'appalto.
13. Estetica	Campioni; indicazioni dell'offerente; prospetti	p. es. ergonomia del prodotto, design.
14. Sicurezza	Concetto di sicurezza; certificati (p. es. esame di impresario costruttore); campioni	Sicurezza dell'oggetto e dell'esercizio durante e/o dopo il periodo dei lavori.
15. Compatibilità con apparecchi già esistenti / Integrazione nell'infrastruttura esistente	Indicazioni dell'offerente; prospetti risp. documentazione sui prodotti installati; confronto dei prodotti disponibili con i prodotti offerti; prova della compatibilità e della funzionalità della soluzione offerta nell'ambiente esistente	L'unitarietà delle componenti (continuità del prodotto) può essere presa in considerazione soltanto se ciò si giustifica dal punto di vista economico. Flessibilità in caso di equipaggiamento supplementare o di modifica dello stesso, nonché rispetto per le infrastrutture già disponibili del committente (stoccaggio di pezzi di ricambio)



Criterio	Valutazione sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
16. Grado di adempimento della prestazione offerta secondo capitolato d'oneri	Indicazioni dell'offerente; prova delle funzioni pretese e desiderate	Dovrebbe essere un criterio di aggiudicazione da prendere in considerazione solo per impianti elettromeccanici ed installazioni complesse. In quale misura sono soddisfatti i criteri ideali risp. quelli desiderati? (Sono soddisfatti tutti i criteri obbligatori? Se no, una simile offerta deve essere esclusa dalla procedura).
17. Garanzie	Indicazioni dell'offerente (presentazione delle garanzie offerte); conferma delle garanzie	Il committente valuta la durata della garanzia assicurata e l'estensione della stessa. Di solito le garanzie risultano dalla documentazione di gara o da norme dichiarate applicabili (p. es. SIA 118), in modo che il criterio "Garanzie" sia rilevante solo per commesse edili in relazione ad installazioni (apparecchiature) speciali.
18. Garanzie finanziarie per l'adempimento della commessa (capacità finanziaria)	Dichiarazione di garanzia di un'assicurazione o di una banca	Viene impiegato solo per commesse importanti e sovente quale criterio d'idoneità. Nella fase di presentazione delle offerte si pretende di solito una dichiarazione d'intenti irrevocabile.



Possibili criteri di aggiudicazione per forniture

Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
1. Prezzo	Offerta di prezzo (È anche possibile che il committente, oltre all'offerta di prezzo, consideri anche il criterio indicato di seguito "Condizioni per opzioni / varianti". Per motivi di trasparenza è auspicabile in questo caso che tale criterio secondario venga reso noto in anticipo)	Prezzo netto dell'appalto (somma d'offerta corretta dopo deduzione degli sconti, compresa eventuale imposta sul valore aggiunto). Spese da includere possono essere tra l'altro: spese d'installazione, spese di trasporto, spese per la messa in funzione, spese varie e doganali, tassa di riciclaggio anticipata / spese d'imballaggio, spese particolari di trasformazione. Il committente dovrebbe esporre le singole prestazioni separatamente quali posizioni da offrire dall'offerente, oppure stabilire che le relative spese sono da includere nel prezzo d'offerta risp. in una singola posizione. Qualora spese per l'istruzione, l'introduzione, l'esercizio e la manutenzione vengano tenute in considerazione nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per motivi di trasparenza ciò dovrebbe essere indicato separatamente quale criterio di aggiudicazione.
2. Condizioni per opzioni / varianti	Condizioni dell'offerente per opzioni esposte dal committente	Nella documentazione di gara il committente si riserva il diritto di effettuare un appalto con o senza opzioni, oppure espone una variante in aggiunta all'offerta principale. Le opzioni risp. la variante non fanno parte del prezzo d'offerta netto dell'offerta di base. Per offerta di base, opzioni e varianti vanno allestiti paragoni d'offerta separati.
3. Spese per ulteriori acquisti / ampliamento	Indicazioni / condizioni dell'offerente	
4. Spese d'esercizio e di manutenzione	Concetto di spese per l'esercizio e la manutenzione; valutazione dell'onere d'esercizio interno ed esterno (come spese per personale, materiale, infrastruttura, prestazioni esterne, energia) Spese di servizio e di manutenzione; spese per il materiale di consumo	P. es. bassi costi di manutenzione in base alla scelta di costruzione e di materiale prevista dall'offerente.
5. Spese d'introduzione / spese d'esercizio (interne) / investimenti supplementari	Indicazioni dell'offerente / referenze; calcoli del committente	Per l'introduzione si devono creare ulteriori posti? Quanto tempo ci vuole per abituarsi al nuovo prodotto? Si devono effettuare investimenti supplementari? Quali spese d'esercizio genera la prestazione offerta?
6. Pregiudizio all'esercizio corrente	Concetto d'introduzione; concetto di soluzione	L'esercizio viene pregiudicato dall'introduzione del nuovo prodotto? Quanto dura il pregiudizio e quali sono le sue dimensioni?
7. Qualità (qualità del materiale / qualità dell'esecuzione / personale impiegato)	Qualità del materiale: descrizione del prodotto; valori tecnici; campioni al momento dell'inoltro dell'offerta; valutazione di installazioni di riferimento; risultati delle prove; certificati; impiego di materiali riconosciuti risp. testati Qualità dell'esecuzione: indicazioni sull'impiego previsto di personale (formazione, esperienza, oggetti di riferimento personali delle persone chiave) e le loro competenze interne ed esterne; analisi della commessa con indicazione dei fulcri di qualità dell'impresa e delle attività all'interno del progetto che influiscono sulla qualità (analisi dei rischi), nonché delle relative soluzioni (p. es. organizzazione del progetto, piano d'esame, piano del management di qualità); presentazione del modo di procedere; prova dell'infrastruttura amministrativa necessaria per la fornitura della prestazione; installazioni di riferimento / di prova	Vi è una moltitudine di aspetti rilevanti dal profilo della qualità, che possono tuttavia anche essere utilizzati quale singolo criterio di aggiudicazione. Valutazione della qualità del prodotto offerto. Valutazione dell'esecuzione: valutazione dell'impiego di personale e delle misure proposte dall'offerente per il rispetto dei requisiti di qualità; valutazione degli obiettivi del progetto dal punto di vista dell'imprenditore; valutazione di installazioni di riferimento / di prova; raccolta di referenze.

Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
8. Valore tecnico	Indicazioni dell'offerente (p. es. forza di trazione, potenza del motore); prospetti, certificati (p. es. dichiarazione EMPA), campioni, risultati di prove	Componenti tecniche del prodotto offerto, materiale
9. Adeguatezza / funzionalità	Campioni; prospetti; installazioni di riferimento / di prova; confronto della prestazione offerta risp. delle indicazioni dell'offerente con le esigenze rese note dal committente; indicazioni (oggettive e verificabili) degli utenti (accettazione da parte dell'utenza)	Idoneità del prodotto offerto per il raggiungimento degli obiettivi prefissi (corrispondenza con le esigenze / requisiti del committente, a cui dovrebbe venire accennato nella documentazione di gara).
10. Scadenze	Termine di consegna / termine di consegna e di installazione Scadenzario Referenze riguardo al rispetto delle scadenze Capacità di personale impiegabile / organizzazione del progetto / prova della disponibilità	Valutazione dello scadenziario e delle scadenze nel senso di un esame di plausibilità (vale a dire si tratta di valutare se l'offerente garantisce le scadenze stabilite dal committente p. es. procedura per la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e l'influenza su di essa, indicazioni concernenti le capacità di personale); Consegna ed installazione possibilmente rapide (termine di consegna quale parte della prestazione da offrire); Modo di procedere per la pianificazione dei lavori di installazione e l'influenza su di essa (procedura.).
11. Servizio clienti / organizzazione del servizio e della manutenzione	Descrizione dell'organizzazione del servizio e della manutenzione (tempo di reazione / garanzia della fornitura di pezzi di ricambio); referenze	Prestazioni supplementari specifiche dell'offerente dopo la consegna (p. es. servizio hotline, possibilità di supporto e assistenza tecnica, servizio emergenze 24 ore su 24) Organizzazione della distribuzione Organizzazione del servizio (servizio proprio/affidato a terzi) Le spese di servizio e di manutenzione possono costituire un criterio separato (cfr. punto 4).
12. Esperienza / qualifica specialistica risp. competenza dell'offerente	Indicazioni sul personale chiave impiegato (formazione, esperienza, oggetti di riferimento personali) Lista delle referenze della ditta / referenze (referenze sull'esecuzione di forniture paragonabili)	Può essere impiegato anche quale criterio d'idoneità. Questo criterio può essere impiegato anche quale aspetto rilevante dal profilo della qualità (cfr. punto 7).
13. Estetica	Campioni; indicazioni dell'offerente; prospetti	P. es. ergonomia del prodotto, design
14. Ecologia / sostenibilità della prestazione offerta	Concetto ambientale; consumo energetico; durata di vita	Valutazione globale, riferita al prodotto (p. es. etichette ecologiche, riciclabilità dei prodotti, materiali dei prodotti utilizzati)
15. Facilità di utilizzo e manutenzione	Indicazioni dell'offerente; indicazioni degli utenti (accettazione da parte dell'utenza)	Utilizzo semplice, rapida acquisizione di pratica d'utilizzo Manutenzione semplice e rapida, effetti sull'esercizio corrente
16. Standard di sicurezza	Concetto di sicurezza; certificati; campioni	Sicurezza del prodotto; Sicurezza dell'esercizio.
17. Capacità di potenziamento del prodotto offerto	Indicazioni dell'offerente; prospetti	Capacità di equipaggiamento supplementare risp. di modifica; Flessibilità nei desideri di equipaggiamento supplementare risp. di modifica.
18. Compatibilità con apparecchi già esistenti / integrazione nell'infrastruttura esistente	Indicazioni dell'offerente; prospetti; confronto dei prodotti disponibili con i prodotti offerti; prova della compatibilità e della funzionalità della soluzione offerta nell'ambiente esistente	Compatibilità con prodotti disponibili e integrazione nell'infrastruttura esistente L'unitarietà delle componenti (continuità del prodotto) può essere presa in considerazione soltanto se ciò si giustifica dal punto di vista economico.
19. Prova della fattibilità / del funzionamento	Referenze; campioni; installazioni di prova; prova delle funzioni richieste	
20. Scenari di panne	Concetto di emergenza; concetto di servizio (tempo di reazione, organizzazione, garanzia della presenza in magazzino di pezzi di ricambio)	Chi è responsabile per cosa? Gli esperti dell'offerente quanto rapidamente possono raggiungere il committente?



Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
21. Istruzione e perfezionamento (spese / concetto)	Spese di istruzione e di perfezionamento Concetto di istruzione e di perfezionamento	Oltre alle spese d'istruzione in sé, può essere valutato anche il concetto di istruzione (p. es. in riferimento al contenuto, al luogo, all'onere proprio del committente, ecc.).
22. Grado di adempimento della prestazione offerta secondo capitolato d'onori	Indicazioni dell'offerente; prova delle funzioni richieste e desiderate	In quale misura sono soddisfatti i criteri ideali risp. quelli desiderati? (Sono soddisfatti tutti i criteri obbligatori? Se no, una simile offerta deve essere esclusa dalla procedura).
23. Garanzie	Indicazioni dell'offerente (presentazione delle garanzie offerte); conferme delle garanzie	Durata ed estensione della garanzia
24. Garanzie finanziarie per l'adempimento della commessa (capacità finanziaria)	Dichiarazione di garanzia di un'assicurazione o di una banca	Viene impiegato solo per commesse importanti e sovente quale criterio d'idoneità. Nella fase di presentazione delle offerte si pretende di solito una dichiarazione d'intenti irrevocabile.



Possibili criteri di aggiudicazione per prestazioni di servizio

Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
1. Prezzo	Offerta di prezzo (È anche possibile che il committente, oltre all'offerta di prezzo, consideri anche il criterio indicato di seguito "Condizioni per opzioni / varianti". Per motivi di trasparenza è auspicabile in questo caso che ciò venga reso noto in anticipo)	Prezzo netto dell'appalto (somma d'offerta corretta dopo deduzione degli sconti, compresa eventuale imposta sul valore aggiunto). Spese da includere possono essere tra l'altro: spese di documentazione, spese per la messa in funzione, spese varie e doganali, ecc. Il committente dovrebbe esporre le singole prestazioni separatamente quali posizioni da offrire dall'offerente, oppure stabilire che le relative spese sono da includere nel prezzo d'offerta risp. in una singola posizione. Qualora spese per l'istruzione, l'introduzione e l'esercizio vengano tenute in considerazione nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per motivi di trasparenza ciò dovrebbe essere indicato separatamente quale criterio di aggiudicazione.
2. Condizioni per opzioni / varianti	Condizioni dell'offerente per opzioni esposte dal committente	Nella documentazione di gara il committente si riserva il diritto di effettuare un appalto con o senza opzioni, oppure espone una variante in aggiunta all'offerta principale. Le opzioni risp. la variante non fanno parte del prezzo d'offerta netto dell'offerta di base. Per offerta di base, opzioni e varianti vanno allestiti paragoni d'offerta separati.
3. Spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione sulla base del progetto	Analisi delle spese di costruzione (somma d'investimento), di esercizio e di manutenzione sulla base della soluzione risp. del progetto, proposti dall'offerente Modo in cui l'offerente affronta il compito; proposte di migioria e di ottimizzazione da parte dell'offerente	Oltre al vero e proprio onorario del fornitore della prestazione si esamina qui più da vicino la soluzione proposta dall'offerente e le sue conseguenze sui costi. Ciò può essere indicato in particolare per prestazioni di architettura e di ingegneria e presuppone che l'offerente possa esprimersi in merito al progetto in una forma qualunque (p. es. schizzi, piani, proposte di migioria, analisi dei compiti) nel quadro della presentazione dell'offerta.
4. Esecuzione del progetto / concetto	Indicazioni dell'offerente sul previsto concetto / esecuzione del progetto (p. es. concetto logistico, controlling, organizzazione del progetto) Presentazione	Il concetto rispetta le esigenze e le indicazioni del committente? Quali spese d'esercizio e/o di accompagnamento genera il concetto? Quali rischi tecnici e finanziari sono connessi all'esecuzione del progetto? Nel corso di una presentazione va garantita una valutazione oggettiva con la nomina di un organo di valutazione composto da più persone.
5. Qualità (progetto / organizzazione del progetto / personale impiegato / infrastruttura / esperienza)	Progetto: analisi della commessa con indicazione dei fulcri e delle attività critiche nel progetto (analisi dei rischi) con le relative soluzioni (management di qualità riferito alla commessa) Organizzazione: presentazione dell'organizzazione del progetto Personale: indicazioni sul previsto impiego di personale (formazione, esperienza, oggetti di referenza personali delle persone chiave) Infrastruttura Esperienza e referenze per commesse paragonabili	Vi è una moltitudine di aspetti rilevanti ai fini della qualità, che possono tuttavia anche essere utilizzati quale singolo criterio di aggiudicazione.
6. Scadenze	Termini d'esecuzione Scadenzario Referenze riguardo al rispetto delle scadenze Capacità di personale impiegabile / organizzazione del progetto / prova della disponibilità	Valutazione dello scadenziario e delle scadenze ai sensi di un esame di plausibilità, vale a dire si tratta di valutare se l'offerente garantisce le scadenze stabilite dal committente (p. es. procedura per la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e l'influenza su di essa, indicazioni concernenti le capacità di personale) Termine quale parte della prestazione Procedura per la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e influenza su di essa
7. Adeguatezza / funzionalità	Confronto della prestazione offerta risp. delle indicazioni dell'offerente con le esigenze rese note dal committente; prevista esecuzione della commessa / progetto inoltrato.	Idoneità del prodotto offerto per il raggiungimento degli obiettivi prefissi (corrispondenza con le esigenze / requisiti del committente)



Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
8. Prestazioni di servizio complementari	Prestazioni di servizio complementari offerte dall'offerente (hotline, supporto, sponsoring, sostegno al committente...)	
9. Esperienza / competenza dell'offerente	Esperienza e competenza specifiche della ditta riguardo alla commessa da svolgere Esperienza in progetti paragonabili / referenze Personale impiegato (p. es. previsto responsabile del progetto con formazione, referenze personali, esperienza) Presentazione	Può essere impiegato anche quale criterio d'idoneità. Questo criterio può essere impiegato anche quale aspetto rilevante ai fini della qualità (cfr. punto 5).
10. Personale impiegato	Profili dei collaboratori Composizione della direzione del progetto Competenze specialistiche del personale / delle persone chiave Esperienze del personale / delle persone chiave	
11. Efficienza / capacità	Profilo della ditta (dimensioni, capacità, personale, referenze) Disponibilità di personale / persone chiave ed infrastruttura (apparecchiature / macchine) Lista dei subappaltatori	Può essere impiegato anche quale criterio d'idoneità. All'offerente deve essere concessa la possibilità di creare le necessarie capacità anche dopo l'assegnazione dell'appalto, qualora ciò non sia escluso dal tipo di appalto. È però senz'altro ammissibile che già nell'ambito della presentazione dell'offerta vengano richieste le relative prove inerenti alla capacità e che vengano valutati eventuali rischi.
12. Estetica	Campioni; indicazioni dell'offerente; proposte di progetto	P. es. valutazione di uno studio consegnato
13. Ecologia / sostenibilità della prestazione offerta	Consumo energetico; durata di vita Impiego di materiali, prodotti e macchinari ecocompatibili	Questo criterio richiede una valutazione globale delle prestazioni da fornire.
14. Sicurezza	Concetto di sicurezza; certificati	
15. Capacità di ampliamento del progetto offerto / flessibilità del committente	Indicazioni dell'offerente; proposte di progetto	La flessibilità del committente viene valutata sulla base della soluzione offerta dall'offerente. (esempi: sulla base del progetto proposto esiste la possibilità per il committente di utilizzare la parcella edificabile o il progetto edilizio anche in altro modo? Il sistema proposto può essere ampliato?)
16. Compatibilità / integrazione nell'infrastruttura esistente	Indicazioni dell'offerente; confronto dei prodotti disponibili con i prodotti offerti; prova della compatibilità e della funzionalità della soluzione offerta nell'ambiente esistente	Un'unitarietà delle componenti (continuità del prodotto) può essere presa in considerazione soltanto se ciò si giustifica dal punto di vista economico. Ciò è ad esempio il caso se in tal modo lo stoccaggio di pezzi di ricambio o la manutenzione risultano notevolmente più economiche per il committente. Capacità di equipaggiamento supplementare risp. di modifica Flessibilità nei desideri di equipaggiamento supplementare risp. di modifica
17. Approccio ai rischi del progetto	Concetto di emergenza; concetto di servizio (tempo di reazione, organizzazione)	
18. Istruzione e perfezionamento (spese e concetto)	Concetto di istruzione e perfezionamento Spese di istruzione	Oltre alle spese d'istruzione in sé, può essere valutato anche il concetto d'istruzione (p. es. in riferimento al contenuto, al luogo, all'onere proprio del committente, ecc.). Casi ipotizzabili: formazione dei collaboratori, corsi di informatica, ecc.
19. Grado di adempimento della prestazione offerta secondo capitolato d'onori	Indicazioni dell'offerente; prova delle funzioni pretese e desiderate	In quale misura sono soddisfatti i criteri ideali risp. quelli desiderati? (Sono soddisfatti tutti i criteri obbligatori? Se no, una simile offerta deve essere esclusa dalla procedura).
20. Management del progetto / organizzazione del progetto	Efficienza, concetto, decorso, organizzazione del progetto Analisi dei compiti Piano di procedimento	Valutazione della procedura scelta, nonché valutazione degli strumenti e delle risorse impiegati



Criterio	Valutato sulla base di:	Spiegazioni / Osservazioni
21. Comprensione dell'incarico e del compito	Presa di posizione sul compito, esposizione degli obiettivi del compito e dei rischi del progetto Concetto di procedimento	
22. Innovatività della soluzione	Progetto inoltrato Analisi dei rischi e delle opportunità del committente basata sulle indicazioni dell'offerente	
23. Garanzie finanziarie per l'adempimento della commessa (capacità finanziaria)	Dichiarazione di garanzia di un'assicurazione o di una banca	Viene impiegato solo per commesse importanti e sovente quale criterio d'idoneità. Nella fase di presentazione delle offerte si pretende di solito una dichiarazione d'intenti irrevocabile.



Notifica della ponderazione dei criteri d'aggiudicazione – esempi

1. Ponderazione percentuale

Esempio acquisto di un trattore per lavori forestali

- Prezzo // ponderazione = 60 %
- Adeguatezza della vettura offerta e funzionalità come trattore per lavori forestali e comunali nelle regioni di montagna (valori tecnici, agilità, forza trainante, elevazione, possibilità d'impiego e di ampliamento, compatibilità con attrezzatura disponibile) // ponderazione = 30 %
- Officina per lavori di manutenzione e riparazioni // ponderazione = 5 %
- Termine di fornitura // ponderazione = 2,5 %
- Garanzie // ponderazione = 2,5 %

2. Ponderazione mediante notifica dell'ordine d'importanza

Esempio per l'ideazione di software individuale

(Ordine d'importanza = significato dei criteri)

1. Dimensione dell'adempimento dei requisiti giusta il catalogo delle domande (ponderato) a parte
2. Spese (spese d'investimento, d'esercizio e di manutenzione)
3. Appropriatezza / utilizzabilità della soluzione offerta

Estratto dal catalogo delle domande "Adempimento dei requisiti":

Pos.	Ponderazione	Domande / indicazioni richieste
7.4	media	esiste un ambiente per applicazioni test e demo?
7.5.	scarsa	l'output di stampa è visibile sullo schermo?
7.6.	notevole	è possibile effettuare hardcopies (copie su carta) del contenuto dello schermo?
7.7.	notevole	le valutazioni ad hoc (queries) sono facilmente definibili mediante moduli particolari e vanno conservate per future ripetizioni
7.9.	media	le prestazioni relative alla manutenzione vanno offerte e devono comprendere almeno le seguenti componenti: assistenza continua (miglioramento) software, ferma restando la compatibilità eliminazione di errori tempi di reazione

3. Computo dei punti di valutazione in franchi

Esempio calcolo d'esercizio (BAR) forestale

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad opera del committente avviene oltre che in base al prezzo offerto anche sulla base dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

Criterio d'aggiudicazione	Ponderazione
Qualità (esperienza / formazione)	
Esperienza e formazione del responsabile del progetto e degli assistenti BAR secondo il sistema BAR giusta WVS (EFAS)	10
Nozioni del responsabile del progetto e degli assistenti BAR in merito all'economia forestale di montagna di stampo svizzero	5
Esperienze con il computo di progetti forestali	5
Nozioni di economia aziendale e di contabilità del personale assistente	5
Nozioni dei problemi specifici concernenti l'EED della commessa in questione (programma DOS che gira sotto windows)	4
Conoscenze dell'italiano	2

Valutazione

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene svolta nel seguente modo: ogni offerente viene valutato sulla base delle indicazioni contenute nel questionario nonché delle informazioni referenziali richieste, conformemente ai criteri succitati. Il committente svolge una valutazione per ogni criterio, ossia 0 (insufficiente), 1 (sufficiente), 2 (buono) o 3 (ottimo). Questa valutazione viene moltiplicata con il voto rispettivo alla "ponderazione". La somma di questi prodotti viene calcolata per ogni offerta. Al massimo può essere conseguito un punteggio pari a 138.

Per l'aggiudicazione vengono considerati sia i costi offerti (IVA compr.) sia il numero del punteggio di valutazione conseguito. **Un punto di valutazione corrisponde ad un importo pari a fr. 1'500.--.** La commessa viene quindi conferita all'offerente che ottiene il valore più basso giusta la formula seguente:

(somma annua offerta, corretta, in franchi [tolto il ribasso, IVA compr.]) detratta (somma dei punti di valutazione * fr. 1'500.--)



4. Prezzo di valutazione (somma offerta diviso i punti di valutazione)

Esempio acquisto di un impianto a raggi X

Criteri d'aggiudicazione:

- a) aspetti qualitativi riferiti alla prestazione
 - opportunità, funzionalità e valori tecnici dell'impianto offerto / punteggio massimo = 60
 - sistema di manutenzione / punteggio massimo = 15
 - garanzie / punteggio massimo = 15
 - termini di fornitura e d'installazione / punteggio massimo = 10
- b) prezzo d'offerta (compr. le spese di manutenzione e di gestione prevedibili per 8 anni)

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si svolge secondo la seguente formula (prezzo di valutazione):

$\frac{\text{prezzo dell'offerta (compr. spese di manutenzione e di gestione)}}{\text{punteggio totale relativo agli aspetti qualitativi riferiti alla prestazione}}$

<i>Esempio di valutazione:</i>	<i>prezzo dell'offerta:</i>	<i>400'000 fr.</i>
	<i>punteggio aspetti qualitativi riferiti alla prestazione:</i>	<i>80 punti</i>
	<i>prezzo di valutazione:</i>	<i>(400'000 fr. : 80) 5'000 fr.</i>



STATISTICA PER GLI APPALTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI

Modulo per le commesse aggiudicate nel settore del mercato interno

Sono da notificare tutte le commesse che vengono aggiudicate nell'ambito di un pubblico concorso e di una procedura selettiva nonché di una procedura a invito. In egual misura devono essere notificate tutte le commesse nella procedura per incarico diretto, il cui valore di aggiudicazione supera i 50'000 franchi o che vengono aggiudicate sulla base della regola d'eccezione dell'art. 3 Oap (art. 34 Lap).

Progetto e commessa	Tipo d'incarico				Offerente prescelto Nome, NPA/Luogo, Cantone	Valore della commessa in franchi (IVA compresa)	Tipo di procedura					Data dell'avviso di gara / richiesta d'offerta	Numero delle offerte inoltrate	Data dell'aggiudicazione
	Edilizia principale	Edilizia secondaria	Fornitura	Prestazione di servizio			Pubblico concorso (art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap)	Procedura selettiva (art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap)	Procedura a invito (art. 14 cpv. 1 cifra 2 Lap)	Incarico diretto (art. 14 cpv. 1 cifra 3 Lap)	Incarico diretto giusta art. 3 Oap			
Descrizione del progetto / Oggetto														
Commessa / Tipo di lavoro:														
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Committente:			
NPA / Luogo:			
Incaricato:			
Tel.:		Data:	

Il presente foglio di rilevamento con le rispettive indicazioni deve essere inviato al seguente indirizzo:

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni
Stadtgartenweg 11, 7000 Coira

e-Mail: submission@bvfd.gr.ch



STATISTICA PER GLI APPALTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI

Modulo per le commesse aggiudicate nel settore del mercato interno

Sono da notificare tutte le commesse che vengono aggiudicate nell'ambito di un pubblico concorso e di una procedura selettiva nonché di una procedura a invito. In egual misura devono essere notificate tutte le commesse nella procedura per incarico diretto, il cui valore di aggiudicazione supera i 50'000 franchi o che vengono aggiudicate sulla base della regola d'eccezione dell'art. 3 Oap (art. 34 Lap).

Progetto e commessa	Tipo d'incarico				Offerente prescelto Nome, NPA/Luogo, Cantone	Valore della commessa in franchi (IVA inclusa)	Tipo di procedura					Data dell'avviso di gara / richiesta d'offerta	Numero delle offerte inoltrate	Data dell'aggiudicazione
	Edilizia principale	Edilizia secondaria	Fornitura	Prestazione di servizio			Pubblico concorso (art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap)	Procedura selettiva (art. 14 cpv. 1 cifra 1 Lap)	Procedura a invito (art. 14 cpv. 1 cifra 2 Lap)	Incarico diretto (art. 14 cpv. 1 cifra 3 Lap)	Incarico diretto giusta art. 3 Oap			
Descrizione del progetto/Oggetto:														
Commessa / Tipo di lavoro:														
CCC 211 Lavori da impresario edile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fridolin Bau AG, 7430 Thusis, GR	586'987.--	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.12.2003	7	12.03.2004
CCC Ingegneria elettronica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroplanung Glühbirne, 7000 Coira, GR	52'000.--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.02.2004	2	12.03.2004
CCC Installazioni elettrotecniche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektro Köbi, 7413 Fürstenaubruck, GR	115'089.--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.06.2004	3	18.08.2004
Fornitura di mobili p. scuola / scrivanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schulmöbel Design AG, 9000 St. Gallen, SG	65'000.--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.09.2004	4	04.12.2004
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Committente:	Città di Fürstenu		
NPA/Luogo:	7414 Fürstenu		
Incaricato:	Regula Freund, Cancelliera		
Tel.:	081 651 14 90	Data:	20.12.2004

Il presente foglio di rilevamento con le rispettive indicazioni deve essere inviato al seguente indirizzo:

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni
Stadtgartenweg 11, 7000 Coira

e-Mail: submission@bvfd.gr.ch



Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni

stato: 01.01.2014

capitolo 20.32: modello – modulo di statistica per le offerte impartite nel settore del mercato interno (esempio compilato) / pagina 1

STATISTICA PER GLI APPALTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI

Modulo per le commesse aggiudicate nel settore dei trattati internazionali secondo GATT/WTO

Vanno notificate tutte le commesse aggiudicate nel settore dei trattati internazionali (art. 34 Lap).

Progetto e commessa	Tipo d'incarico				Offerente prescelto Nome, NPA/Luogo, Cantone (ev. Stato)	Valore della commessa in franchi (IVA inclusa)	Tipo di procedura			Data dell'avviso di gara / richiesta d'offerta	Numero delle offerte inoltrate	Data dell'aggiudicazione
Descrizione del progetto / Oggetto:	Edilizia principale	Edilizia secondaria	Fornitura	Prestazione di servizio			Pubblico concorso	Procedura selettiva	Incarico diretto giusta l'art. 3 Oap			
Commessa / Tipo di lavoro:												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Committente:			
NPA/Luogo:			
Incaricato:			
Tel.		Data:	

Il presente foglio di rilevamento con le rispettive indicazioni deve essere inviato al seguente indirizzo:

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni
Stadtgartenweg 11, 7000 Coira

e-Mail: submission@bvfd.gr.ch



21. Varie / Appunti personali



22. Indice alfabetico

Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
A				
Accordi intercantionali	1 cpv. 1, 3, 36 cpv. 1 lett. b	32 lett. b	2	2.3
Accordi tra offerenti				
- eccezione incarico diretto	19 cpv. 2			5, 5.4
Accordo bilaterale CH – EU				2.1
Accordo intercantionale				
- CIAP				2.3
- CIOTC				5.2, 8.11
Acquisizioni, pubbliche				4.1.1
Adesione al CIAP			20 cpv. 1	2.4
Aggiudicazione				13
- aggiudicazione e conclusione del contratto	23, 30 cpv. 2	30	14	16
- motivazione	23 cpv. 1		13 lett. h	13.2
- offerta economicamente più vantaggiosa	21 cpv. 1		13 lett. f	6.1, 8.10, 13, 14.1
- revoca	24 cpv. 1 e 4		13 lett. i	14.3
- suddivisione della commessa				8.8
Apertura delle offerte		23		10
Appalti standardizzati	21 cpv. 4			8.10
Apprezzamento (<i>vedi ricorso: motivi di ricorso e competenza</i>)	27 cpv. 1 lett. a		16 cpv. 1 lett. a	15.2
Approvvigionamento idrico (<i>vedi settori</i>)	5 cpv. 1		8 cpv. 1 lett. c	4.4.1
Archiviazione		29	13 lett. j	18.2
Autodichiarazione				
- autodichiarazione falsa (sanzioni)	32			17.2
- firma	15 cpv. 4, 17 cpv. 1, 22 lett. b			9, 9.3, 9.4
- modulo per l'autodichiarazione	22 lett. e			8.15, 9.4
Avviso di gara				
- archiviazione		29 cpv. 2 lett. a		18.2
- forma		9 cpv. 1, 10		7.1
- indicazioni / contenuto		11		7.2
- lingua		10		7.1
- organo di pubblicazione		9 cpv. 1		7.1
- termini		14-16	13 lett. c	7.3
B				
Banca Cantonale				4.4
C				
Calcolo del valore delle commesse	14 cpv. 3	6	7 cpv. 1 ^{ter}	4.3.1, 4.3.2
Candidature plurime		8		8.5
Capacità di prestazione	20 cpv. 2		13 lett. d	8.9
Clausola bagatella			7 cpv. 2	4.6
Clausola d'esclusione	5 cpv. 3		4 cpv. 2 lett. c ^{bis}	4.4.2



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
Collaborazione degli offerenti (<i>vedi consorzio di offerenti</i>)	15, 22 lett. b			8.3
Commessa (particolarità)				
- commesse successive		7 cpv. 2		4.3.2
- con particolarità tecniche / artistiche		3 cpv. 1 lett. c, 13		4.7.2, 4.8.2
- diverse commesse simili		3 cpv. 1 lett. h, 7		4.3.2
- protezione della proprietà intellettuale	7 cpv. 2 lett. c	3 cpv. 1 lett. c	10 cpv. 2 lett. c	4.1.2, 4.7.2, 4.8.3
Commessa mista				4.2.3
Commessa parziale		6 cpv. 1		4.2.3
Commesse edili	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	5, 6 cpv. 3	6 cpv. 1 lett. a	4.2.1
Committente				
- committente subordinato	4 cpv. 2, 5, 6	1, 2	8	4.4
- committenti particolari / diversi	9			4.4.3
Comuni	4 cpv. 2		1 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. a	4.4
Comuni parrocchiali				4.4
Conclusione del contratto	30 cpv. 2	30	14	16
Concorrenza efficace	1 cpv. 2 lett. a, 10 cpv. 1 lett. d		1 cpv. 3 lett. a, 11 lett. b	5, 5.2
Concorso d'architettura	13 cpv. 2	3 cpv. 1 lett. j, 4	12 cpv. 3	6.5
Concorso di progettazione	13 cpv. 2	3 cpv. 1 lett. j, 4	12 cpv. 3	6.5
Concorso per prestazioni globali	13 cpv. 2	3 cpv. 1 lett. j, 4	12 cpv. 3	6.5
Condizioni di lavoro / protezione dei lavoratori				
- autodichiarazione	10, 15 cpv. 4, 32			5.3, 17.2
- comprova	10 cpv. 2			5.3, 12G
- controllo	11 cpv. 3			5.3, 12G
- imprese generali e totali				8.4
- sanzioni in caso di violazione	22 lett. g, 31			17.1
Condizioni di pagamento				19
Condizioni particolari		12 cpv. 1 lett. j		8.15
Confidenzialità (<i>vedi segreto d'ufficio</i>)		28	11 lett. g	5, 5.5.2
Consorzio di offerenti	15, 22 lett. b			8.3
Consorzio di offerenti	15, 22 lett. b			8.3
Consultazione degli atti	1 cpv. 2 lett. d	28 cpv. 1	1 cpv. 3 lett. c	5, 5.5.1
Contratti collettivi di lavoro	11 cpv. 2		11 lett. e	5, 5.3
Contratti di durata indeterminata		7 cpv. 3 lett. b		4.3.2
Contratti normali di lavoro	11 cpv. 2			
Contributi alle assicurazioni sociali (mancato pagamento)	10 cpv. 1 lett. c, 22 lett. f			12F, 17.2
Controllo				
- delle disposizioni di aggiudicazione			19	
- esame delle offerte		24		11
Controllo aritmetico, errore di calcolo		24 cpv. 3		11.2
CPN				8.16
Criteri d'aggiudicazione, in generale				
- immaginabili per commesse edili	21 cpv. 2			20.27
- immaginabili per forniture	21 cpv. 2			20.28
- immaginabili per prestazioni di servizio	21 cpv. 2			20.29



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
D				
Decisioni (<i>vedi oggetti impugnabili</i>)	25 cpv. 2, 31 cpv. 3		15 cpv. 1 ^{bis}	15.1
Decisioni impugnabili / oggetti impugnabili	25 cpv. 2		15 cpv. 1 ^{bis}	15.1
Direttive per l'Amministrazione cantonale				19
Diritto applicabile / applicazione				3.1
- nel settore dei trattati internazionali	3-9			
- nel settore del mercato interno	4			
Diritto transitorio	37		22	
Disposizioni formali				
- correttezza formale delle domande di partecipazione		18		9.1
- correttezza formale delle offerte	17	17		9.1
- relative all'avviso di gara		9, 10	13 lett. a	7.1
Divieto di discriminazione	1 cpv. 2 lett. b		1 cpv. 3 lett. b, 11 lett. a	5, 5.1
Documentazione di aggiudicazione (<i>vedi documentazione di gara</i>)	9, 15 cpv. 1, 17 cpv. 1, 18 cpv. 2, 21 cpv. 3	10 cpv. 2 lett. d, 11 lett. i-l, 12, 13		8
Documentazione di gara	9, 15 cpv. 1, 17 cpv. 1, 18 cpv. 2, 21 cpv. 3	10 cpv. 2 lett. d, 11 lett. i-l, 12, 13		8
Domanda di partecipazione	13 cpv. 1 lett. b	11 lett. f, 12 cpv. 1 lett. e, 14-16	12 cpv. 1 lett. b	7.3
Durata della commessa		7 cpv. 3 lett. a, 12 cpv. 1 lett. f		
E				
Eccezioni				
- applicazione	7		10	4.1.2
- termini / scadenze	17 cpv. 3	16 cpv. 2	13 lett. c	7.3
- tipi di procedura		3 cpv. 1		4.7.2, 4.8.3
Edilizia principale	14 cpv. 1	5		4.2.2
Edilizia secondaria	14 cpv. 1	5		4.2.2
Effetto sospensivo	28	30 cpv. 2 und 3	14, 17	15.3, 16
Elenchi CPC (Central Product Classification)				4.2.1
Elenco delle prestazioni				8.16
Entrata in vigore				
- CIAP			21	2.3
- Lap	38			2.4
- Oap		33		2.4
Errore				
- accertamento errato della fattispecie quale motivo di ricorso	27 cpv. 1 lett. b		16 cpv. 1 lett. b	15.2
- errore di calcolo		24 cpv. 3		11.2
Esame delle offerte		24		11
Esclusione da appalti futuri	32 cpv. 1 lett. c			17.2
Esclusione dalla procedura d'appalto				
- motivi	22			12
- notifica	23		13 lett. h	13.2



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
F				
Fallimento dell'offerente (procedura di fallimento)	10 cpv. 1 lett. e, 22 lett. k			12K
Firma dell'offerente	15 cpv. 4, 17 cpv. 1, 22 lett. b			9.4, 17.2
Foglio Ufficiale Cantonale	23 cpv. 3	3 cpv. 3, 9 cpv. 1		4.7.2, 7.1, 13.2, 14.1, 14.2
Forma scritta delle offerte	17	18		9.3
Fornitura	4 cpv. 1	7	6 cpv. 1 lett. b	4.2
G				
Garanzia nella procedura di ricorso	28 cpv. 3		17 cpv. 3	15.3
Garanzie finanziarie				8.9
GATT/WTO (GPA)				2.1
- rinvio nell'avviso di gara		11 lett. b		7.2
- sfera d'applicazione			6-10	4.2.1
Giri di offerte (divieto di negoziazione)	19 cpv. 1		11 lett. c	5, 5.4
H				
I/J				
Idoneità				
- criteri d'idoneità, comprova	13 cpv. 1 lett. b, 20, 22 lett. d	3 cpv. 1 lett. a, 11 lett. i, 12 cpv. 1 lett. g	12 cpv. 1 lett. b, 13 lett. d	8.9, 12D
- doppia considerazione				8.9
- elenchi / liste permanenti			13 lett. e	8.9
- esame d'idoneità	16 cpv. 2 lett. c	24 cpv. 2	13 lett. d	8.9
Imposta sul valore aggiunto (IVA)		6 cpv. 2	7 cpv. 1 ^{ter}	4.3.1
Imposte (mancato pagamento)	10 cpv. 1 lett. c, 22 lett. f			12F, 17.2
Imprese addette all'approvvigionamento d'energia (vedi settori)	5		8 cpv. 1 lett. c	4.4.1, 4.4.2
Imprese settoriali	5		8 cpv. 1 lett. c	4.4.1
Inadeguatezza (vedi motivi di ricorso)	27 cpv. 2		16 cpv. 2	15.2
Incarico diretto	13 cpv. 1 lett. d, 14 cpv. 1 cifra 3, 19 cpv. 2, 34 cpv. 2	3, 9 cpv. 2, 23 cpv. 1	12 cpv. 1 lett. c, 12 ^{bis} cpv. 1 und 2	4.7.2, 4.8.1, 4.8.3, 6.4
Indennità per offerte		19		
Indicazioni				
- nell'avviso di gara		11		7.2
- nella documentazione di gara		12, 13		8.1
Informazioni		12 cpv. 1 lett. l		8.1, 12E
In-house, appalti				4.1.3
Inoltro delle offerte (vedi offerta)	17	14 segg.	13 lett. c	7.3, 9
Interruzione della procedura	24 cpv. 2 e 3, 25 cpv. 2 lett. d		13 lett. i, 15 cpv. 1 ^{bis} lett. e	14.1, 15.1
Istituti di beneficenza	7 cpv. 1		10 cpv. 1 lett. a	4.1.2
Istituti di diritto pubblico		1 lett. a	8 cpv. 1 lett. a	
K				



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
L				
Lavori di sovrastruttura (<i>vedi commesse edili</i>)	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	5, 6 cpv. 3	6 cpv. 1 lett. a	4.2.1
Leasing (<i>vedi fornitura</i>)	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	7	6 cpv. 1 lett. b	4.2
Legge sul mercato interno (LMI)	1 cpv. 1			2.2
Limitazione del numero di offerenti				
- nella procedura a invito	13 cpv. 1 lett. c		12 cpv. 1 lett. b ^{bis}	6.3
- nella procedura selettiva	13 cpv. 1 lett. b		12 cpv. 1 lett. b	6.2.2, 7.2
Lingua				
- dell'avviso di gara		10		7.1
- della procedura		11 lett. m		7.2
Liste permanenti			13 lett. e	8.9
Locazione (<i>vedi fornitura</i>)	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	7	6 cpv. 1 lett. b	4.2
Lotti		7 cpv. 1, 12 cpv. 1 lett. i		4.3.2, 8.8
M				
Modelli				20
N				
Negoziazioni (divieto)	19 cpv. 1		11 lett. c	5, 5.4, 12H
Non discriminazione	1 cpv. 2 lett. b		1 cpv. 3 lett. b, 11 lett. a	5, 5.1
O				
Offerta				
- apertura e verbale		23		10
- condizioni particolari		12. cpv. 1 lett. j		8.15
- confronto delle offerte / tabella comparativa		29 cpv. 2 lett. e		13.1, 18.2, 20
- esame		24 cpv. 1		11
- firma	15 cpv. 4, 17 cpv. 1, 22 lett. b			9.4, 12B, 17.2
- in forma elettronica		17 cpv. 4 und 5		8.18, 19
- in forma scritta		18		9.3
- indennità		19		
- motivi d'esclusione	22			12
- offerta economicamente più vantaggiosa	21 cpv. 1		13 lett. f	6.1, 8.10, 13, 14.1
- offerta insolitamente bassa		26		11.4
- offerta parziale		12 cpv. 1 lett. i, 21, 23 cpv. 3		8.7
- offerte reciprocamente concordate		3 cpv. 1 lett. b		4.7.2, 4.8.3
- spiegazioni dell'offerente (rettifica)		24 cpv. 2		8.13, 9, 11.1, 12C
- prescrizioni formali	17, 22	9		9, 12A
- termine d'invio	17 cpv. 2, 18, 22 lett. a	11 lett. f, 12 cpv. 1 lett. e, 14-16, 18	13 lett. c	8.2, 9.1
- timbro postale	17 cpv. 2	17 cpv. 1		9.1
- trattative (negoziazioni)	19		11 lett. c	5, 5.4, 6.4
- validità	18			8.2
- valutazione				13.1



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
- variante		12 cpv. 1 lett. i, 20, 23 cpv. 3		8.6
Offerta economicamente più vantaggiosa	21 cpv. 1		13 lett. f	6.1, 8.10, 13, 14.1
Offerta insolitamente bassa		26		11.4
Offerta parziale		12 cpv. 1 lett. i, 21, 23 cpv. 3		8.7
Offerte incomplete	22 lett. c			12C
Offerte, apertura		23		10
Ordine pubblico	7 cpv. 2 lett. a		10 cpv. 2 lett. a	4.1.2
Organo di pubblicazione (<i>vedi Foglio Ufficiale</i>)	23 cpv. 3	3 cpv. 3, 9 cpv. 1		4.7.2, 7.1, 13.2, 14.1, 14.2
Organo intercantonale			4	4.4.2
P				
Parità di trattamento				
- dell'offerente	1 cpv. 2 lett. b		1 cpv. 3 lett. b, 11 lett. a	5, 5.1
- tra uomo e donna	2		11 lett. f	
Pena convenzionale	32 cpv. 1 lett. b			17.2
Prequalifica (<i>vedi procedura selettiva</i>)	13 cpv. 1 lett. b, 14 cpv. 1 cifra 1		12 cpv. 1 lett. b, 12 ^{bis} cpv. 1	6.2
Prestazioni di servizio				
- concetto nel settore dei trattati internazionali			6 cpv. 1 lett. c	4.2.1
- concetto nel settore del mercato interno			6 cpv. 2	4.2.2
- valori soglia nel settore dei trattati internazionali			Allegato 1	4.5
- valori soglia nel settore del mercato interno	14		Allegato 2 (valori massimi)	4.8.1
Prevenzione (incompatibilità)	12 cpv. 2, 22 lett. m	13 cpv. 4		5, 5.6.2
Prezzo (<i>vedi criteri d'aggiudicazione</i>)	21 cpv. 2 und 4			8.10
Prima fase (<i>vedi procedura selettiva</i>)				6.2
Principi relativi all'aggiudicazione				5
- concorrenza efficace	1 cpv. 2 lett. a, 10 cpv. 1 lett. d		1 cpv. 3 lett. a, 11 lett. b	5, 5.2
- non discriminazione e pari trattamento	1 cpv. 2 lett. b		1 cpv. 3 lett. b, 11 lett. a	5, 5.1
- osservazione delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro	10 cpv. 1 lett. a & b, 11, 15 cpv. 3, 22 lett. g, 31 cpv. 2 e 5		11 lett. e	5, 5.3
- osservazione delle regole sulla ricusa	12		11 lett. d	5, 5.6.1
- parità di trattamento tra uomo e donna	2		11 lett. f	
- rinuncia a giri di offerte	19 cpv. 1		11 lett. c	5, 5.4
- confidenzialità in merito a informazioni		28	11 lett. g	5, 5.5.2
- trasparenza	1 cpv. 2 lett. d	28 cpv. 1	1 cpv. 3 lett. c	5, 5.5.1
Principio della reciprocità	8		9 lett. b	5, 5.1
Procedura a invito	13 cpv. 1 lett. c, 14 cpv. 1 cifra 2	9 cpv. 2	12 cpv. 1 lett. b ^{bis} , 12 ^{bis} cpv. 2	6.3, 7.4
Procedura applicabile (<i>vedi tipo di procedura</i>)				
Procedura d'appalto				
- esclusione	22, 25 cpv. 1 lett. c, 32 cpv. 1 lett. c			12, 17.2



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
- interruzione	24 cpv. 2 und 4, 25 cpv. 2 lett. d		13 lett. i, 15 cpv. 1 ^{bis} lett. e	14.1, 15.1
- ripetizione	24 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. d		13 lett. i	14.2
- termini	17 cpv. 2	11 lett. d, 12 cpv. 1 lett. c-f, k, 15-16	13 lett. c	7.3, 8.12
Procedura di concordato	10 cpv. 1 lett. e, 10 cpv. 3			12K
Procedura selettiva	13 cpv. 1 lett. b, 14 cpv. 1 cifra 1	9 cpv. 1, 18	12 cpv. 1 lett. b, 12 ^{bis} cpv. 1	6.2
Proprietà intellettuale (vedi incarico diretto)	7 cpv. 2 lett. c	3 cpv. 1 lett. c	10 cpv. 2 lett. c	5.5.2
Protezione dell'ambiente (vedi esclusione)	22 lett. i			12I
Protezione giuridica (vedi ricorso)				
Pubblicazione (vedi avviso di gara)				
Pubblicazione dell'aggiudicazione	23 cpv. 3	3 cpv. 3	13 lett. a	13.2
Pubblicazione nel settore dei trattati internazionali	23 cpv. 3, 24 cpv. 4		13 lett. a	13.2
Pubblico concorso	13 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 cifra 1	9 cpv. 1, 16 cpv. 1 lett. a	12 cpv. 1 lett. a, 12 ^{bis} cpv. 1	6.1
Q				
Qualifica dell'offerente	13 cpv. 1 lett. b		12 cpv. 1 lett. b, 13 lett. d & e	8.9
R				
Regioni confinanti			2 lett. b	
Requisiti posti ai prodotti				8.9
Responsabilità civile del committente	30		17 cpv. 4, 18 cpv. 2	14
Rettifica dell'offerta		24 cpv. 2		11
Revoca dell'aggiudicazione	24 cpv. 1 e 4		13 lett. i	14.3
Riassunto dell'avviso di gara, lingua francese		10 cpv. 2		7.1
Ricorso / procedura di ricorso				15
- competenza del Tribunale	27			15.2
- decisione di ricorso	29		18	15.4
- effetto sospensivo	28		17	15.3
- istanza di ricorso	25 cpv. 1		15 cpv. 1 e 3	
- legittimazione di ricorso				15.2
- motivi di ricorso	27		16	15.2
- nell'incarico diretto	25 cpv. 3			15.1
- oggetti di ricorso	25 cpv. 2, 31 cpv. 3		15 cpv. 1 ^{bis}	15.1
- risarcimento di parte (ripetibili)				15.5
- spese				15.5
- stipulazione del contratto	30 cpv. 2	30	14	16
- termine di ricorso	26 cpv. 1 e 2		15 cpv. 2 e 2 ^{bis}	15.2
Ripartizione della commessa				
- suddivisione in lotti (successiva) da parte del committente		12 cpv. 1 lett. i, 27		8.8
- suddivisione inammissibile		6 cpv. 1		8.8
Ripetibili (risarcimento di parte)				15.5
Ripetizione della procedura	24 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. d		13 lett. i	14.2



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
Risarcimento				5.6.2, 6.5.3
Risarcimento dei danni				
- committente	30			15.4
- ricorrente	28		17 cpv. 4	15.3
Ritiro (<i>vedi inoltro</i>)	17	14 segg.	13 lett. c	7.3, 9
S				
Sanzioni			19 cpv. 2	
- autodichiarazione falsa	32			17.2
- contravvenzioni da parte del committente	33			17.3
- violazione alle disposizioni sulla protezione dei lavoratori	31			17.1
Sbagliate indicazioni / autodichiarazione	22 lett. e			12E, 17.2
Scelta dei partecipanti nella procedura selettiva	13 cpv. 1 lett. b, 25 cpv. 2 lett. b		12 cpv. 1 lett. b	6.2.1, 15.1
Scelta della procedura				
- nel settore dei trattati internazionali				4.8
- nel settore del mercato interno				4.7
Segreto d'ufficio (<i>vedi confidenzialità</i>)		28 cpv. 2 und 3	11 lett. g	5, 5.5.2
Settore dei trattati internazionali	3		5 ^{bis} cpv. 1 und 2, 12 ^{bis} cpv. 1, allegato 1	3.2, 4.2.1, 4.5, 4.6, 4.7
SIA Norma 118				8.17
SIA Regolamento 142				6.5.2, 6.5.3
Singole commesse (<i>vedi lotti</i>)		7 cpv. 1, 12 cpv. 1 lett. i		4.3.2, 8.8
Sopralluogo		11 lett. e, 12 cpv. 1 lett. d		8.14
Specifica dei prodotti (<i>vedi specifica</i>)		13	13 lett. b	8.11
Specifiche tecniche		13	13 lett. b	8.11
Spiegazioni dell'offerente		25		11.3
Stampa EED		17 cpv. 4 und 5		8.18
Stati limitrofi			2 lett. b	
Statistica	34, 35		4 cpv. 2 lett. e	18.1, 19
Subappaltanti (subappalto di commesse)	16			8.4
Subappalti	16			8.4
T				
Tabella comparativa		24 cpv. 4		11.5
Tecniche, specifiche		13	13 lett. b	8.11
Telecomunicazioni (<i>vedi imprese settoriali</i>)	5 cpv. 1		8 cpv. 1 lett. c	4.4.1, 4.4.2
Telex, telegramma, fax		18		9.1
Termini (termini d'inoltro)				
- eccezioni		15, 16		7.3
- principio	17 cpv. 2, 26 cpv. 1	14	13 lett. c	7.3, 9.1
Timbro postale	17 cpv. 2	17 cpv. 1		9.1
Tipi di concorso (concorsi di progettazione e di prestazione globale)	13 cpv. 2	3 cpv. 1 lett. j, 4	12 cpv. 3	6.5
Tipi di procedura				
- commesse edili	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	5, 6 cpv. 3	6 cpv. 1 lett. a	4.2.1
- edilizia principale	14 cpv. 1	5		4.2.2
- edilizia secondaria	14 cpv. 1	5		4.2.2



Voce	Lap	Oap	CIAP	Capitolo
- forniture	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	7	6 cpv. 1 lett. b	4.2.1, 4.2.2
- prestazioni di servizio	4 cpv. 1, 14 cpv. 1	7	6 cpv. 1 lett. c	4.2.1, 4.2.2
Tipo di procedura				
- incarico diretto	13 cpv. 1 lett. d, 14 cpv. 1 cifra 3, 19 cpv. 2	3, 9 cpv. 2	12 cpv. 1 lett. c, 12 ^{bis} cpv. 1 und 2	6.4
- procedura a invito	13 cpv. 1 lett. c, 14 cpv. 1 cifra 2	9 cpv. 2	12 cpv. 1 lett. b ^{bis} , 12 ^{bis} cpv. 2	6.3, 7.4
- procedura selettiva	13 cpv. 1 lett. b, 14 cpv. 1 cifra 1	9 cpv. 1, 18	12 cpv. 1 lett. b, 12 ^{bis} cpv. 1	6.2
- pubblico concorso	13 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 cifra 1	9 cpv. 1, 16 cpv. 1 lett. a	12 cpv. 1 lett. a, 12 ^{bis} cpv. 1	6.1
Trasparenza della procedura d'aggiudicazione	1 cpv. 2 lett. d	28 cpv. 1	1 cpv. 3 lett. c	5, 5.5.1
Trasporti (<i>vedi settori</i>)	5 cpv. 1		8 cpv. 1 lett. c	4.4.1
Trattamento di offerenti stranieri (reciprocità)	8		9 lett. b	5, 5.1
Tribunale amministrativo	25 cpv. 1, 29, 30		15 cpv. 1	15.1, 15.2, 15.4
Tribunale federale			15 cpv. 3	
U				
Urgenza della procedura		3 cpv. 1 lett. e		4.7.2, 4.8.3
V				
Validità delle offerte	18	12 cpv. 1 lett. f		8.2
Valore della commessa	14 cpv. 3	7, 6	7 cpv. 2, allegato 1 e 2	4.3
Valore globale della commessa		6	7 cpv. 2	4.3
Valore tecnico (<i>vedi criteri d'aggiudicazione</i>)	20 cpv. 2, 21 cpv. 2			13
Valori soglia				
- nel settore dei trattati internazionali			7, allegato 1	4.5, 4.7.1
- nel settore del mercato interno	14		7, 12 ^{bis} cpv. 3	4.8.1
Valutazione delle offerte				13.1
Variante (variante imprenditoriale)		12 cpv. 1 lett. i, 20, 23 cpv. 3		8.6
Verbale		23, 29 cpv. 2 lett. c		10
Visione del verbale (<i>vedi verbale</i>)		23 cpv. 4		10
W				
WTO (<i>vedi GATT/WTO</i>)				2.1
Z				

